Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 11 del 15 gennaio 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 gennaio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Alla data di pubblicazione del presente supplemento sono pervenuti al Ministero degli affari esteri i testi originali qui riprodotti degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1987, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri alla data di pubblicazione del precedente supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale.*

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1987, ma i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale.*

Quando fra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale. In mancanza, si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2, nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascuno accordo, gli estremi).

Il prossimo supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, datato 15 aprile 1988, coprirà l'arco trimestrale 16 dicembre 1987-15 marzo 1988, e così via di seguito.

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE 1987-15 DICEMBRE 1987

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
LXXXVIII		
8 febbraio 1985, Roma		
Accordo tra Italia e Spagna concernente i trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada: A) Accordo B) Allegato	28 ottobre 1987	7
LXXXIX		
20 gennaio 1987, Roma		
Protocollo (n. 5) fra Italia e UNICEF per la realizzazione di un programma integrato per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in paesi in via di sviluppo	20 gennaio 1987	19
XC		
9 febbraio-9 maggio 1987, Bruxelles-Roma		
Scambio di note fra Italia e Comunità Economica Europea (CEE) per il finanziamento congiunto del programma di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia in sette Paesi dell'Istmo centro-Americano per il tramite dell'UNICEF. Il Commissario Comunità Economica Europea. Al Ministero degli affari esteri d'Italia	9 maggio 1987	26
XCI		
19 agosto 1987, Maputo		
Protocollo fra Italia e Mozambico per la cooperazione in campo sanitario.	19 agosto 1987	39
XCII		
19 agosto 1987, Maputo		
Accordo tra Italia e Mozambico per un progetto di cooperazione sanitaria nel settore materno-infantile della città di Maputo	19 agosto 1987	51
XCIII		
8 agosto-7 settembre 1987, Città del Vaticano		
Scambio di note fra Italia e S. Sede relativo alla cessione di una porzione di area extraterritoriale ai margini della Villa Pontificia di Castel Gandolfo	7 settembre 1987	65
XCIV		
13 maggio-11 settembre 1987, Beirut		
Scambio di note fra Italia e Libano relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1988 dell'Accordo finanziario del 20 maggio 1983	11 settembre 1987	71
XCV		
16 settembre 1987, Roma		
Accordo fra Italia e Tanzania relativo alla ristrutturazione dei debiti.	16 settembre 1987	75

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE-15 DICEMBRE 1987

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
21 dicembre 1979, Bogotà Convenzione fra Italia e Colombia per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima e aerea con scambio di note. (Testo su *G.U.* n. 211 del 3 agosto 1981)	9 ottobre 1987 come da comunicato nella *G.U.* n. 283 del 3 dicembre 1987
7 luglio 1978, Londra Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia. (Testo su *G.U.* n. 295 del 16 dicembre 1985)	26 novembre 1987 come da comunicato nella *G.U.* n. 275 del 24 novembre 1987

LXXXVIII

8 febbraio 1985, Roma

Accordo fra Italia e Spagna concernente i trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada: a) Accordo; b) Allegato (1).

A) ACCORDO

ARTICOLI I

Campo di applicazione.

I. Le disposizioni del presente accordo si applicano ai trasporti su strada di viaggiatori e di merci per conto terzi e per conto proprio, effettuati a mezzo di autovei coli immatricolati nel territorio di una delle Parti contraenti ed in ingresso nel territorio della altra Parte contraente.

2. I trasportatori di ciascuna delle Parti contraenti possono essere autorizzati ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci fra i due Paesi, o in transito attra verso i loro territori con autoveicoli immatricolati nel terri torio della altra Parte contraente in conformità delle disposi zioni del presente accordo.

3. Le autorizzazioni relative ai trasporti menzionati nel precedente paragrafo sono concesse soltanto ai trasportatori autorizzati ad effettuare sul territorio del pro prio Paese i trasporti di una delle categorie previste dal pre sente accordo.

ARTICOLO 2

Definizioni.

I. Il termine "trasportatore" indica una per sona fisica o giuridica che, sia in Italia, sia in Spagna, ha il diritto di effettuare trasporti su strada di persone o di

(1) Scambio delle ratifiche: 13 ottobre 1987. Entrata in vigore: 28 ottobre 1987.

merci, per conto proprio o per conto terzi, in conformità delle norme in vigore.

2. Il termine "veicolo" indica:

a) per il trasporto di viaggiatori, ogni autoveicolo a energia meccanica costruito o adattato per il trasporto di almeno otto persone a sedere oltre che del conducente;

b) per il trasporto di merci, ogni autoveicolo a energia meccanica costruito o adattato per il trasporto di merci, per il traino di veicoli destinati a questi trasporti, così come ogni rimorchio o semirimorchio.

I TRASPORTI DI VIAGGIATORI

ARTICOLO 3

Regime di autorizzazione.

I trasporti di viaggiatori effettuati mediante autobus fra i territori dei due Paesi nonché in transito per tali territori sono soggetti al regime dell'autorizzazione o concessione, ad eccezione dei trasporti che sono elencati all'articolo 4.

ARTICOLO 4

Trasporti esenti da autorizzazione.

I. Non sono soggetti al presente accordo perché regolati dall'Accordo CEE/ASOR:

a) i trasporti turistici occasionali effettuati con veicoli che trasportino, durante tutto il viaggio, un medesimo gruppo di viaggiatori e ritornino al punto di partenza, senza caricare o scaricare, durante il percorso, a condizione che il punto di partenza e di arrivo siano situati nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

b) i trasporti turistici occasionali in cui il punto di partenza è situato nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo e il punto di arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che il veicolo rientri a vuoto nel Paese dove è

immatricolato;

c) i trasporti turistici occasionali in transito.

Inoltre l'ingresso a vuoto di un veicolo per causa di un guasto, sarà disciplinato dalle disposizioni che saranno stabilite dalla Commissione Mista indicati dall'art. 16.

2. Le autorità competenti dei Paesi contraenti stabiliscono di comune accordo le modalità dei controlli ai quali sottoporre i trasporti sopra menzionati, e le disposizioni concernenti i servizi a navetta.

ARTICOLO 5

Trasporti regolari.

I. I servizi regolari sono autorizzati dalle autorità competenti dei Paesi contraenti, previo concerto sulla convenienza del servizio e con l'accordo dei Paesi di transito.

2. L'autorità competente di ciascun Paese contraente autorizzerà il servizio regolare per il percorso effettuato sul suo territorio.

3. All'inizio le autorizzazioni saranno accordate a condizione di reciprocità.

4. Le condizioni in base alle quali saranno rilasciate le autorizzazioni e le concessioni sopra menzionate, in particolare per quanto concerne la loro validità, le tariffe dei servizi regolari e le altre modalità del trasporto, così come i documenti di controllo di tutte le categorie del trasporto, saranno stabilite dalla Commissione Mista indicata all'art. 16.

5. L'annullamento o la sospensione delle autorizzazioni ai sensi della legislazioni vigente di ciascuna parte contraente, non potrà essere adottata senza la previa audizione della autorità competente dell'altra Parte contraente.

IL TRASPORTO DI MERCI

ARTICOLO 6
Trasporti ammessi.

I. Ai sensi del presente accordo, i trasportatori di una delle Parti contraenti possono entrare nel territorio della altra Parte contraente, a carico o a vuoto, per:
a) trasportare merci da una qualsiasi località del territorio di una delle Parti contraenti ad una qualsiasi località del territorio dell'altra Parte contraente e viceversa;
b) attraversare in transito.

2. Ai sensi del presente accordo i trasportatori di una delle parti contraenti non sono autorizzati a prendere in carico merci nel territorio dell'altra Parte contraente a destinazione di un Paese terzo, o viceversa.

ARTICOLO 7
Regime di autorizzazione

I. Salvo i casi stabiliti dall'articolo 8, tutti i trasporti di merci per conto terzi e per conto proprio possono essere effettuati soltanto previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del Paese di immatricolazione del veicolo mediante l'uso di formulari inviati dalla competente autorità dell'altro Paese contraente e nei limiti del contingente anno che le autorità anzidette firmeranno di comune accordo.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate a nome di uno dei trasportatori compresi nell'art. 2 punto 2 e sono intrasferibili.

3. Le autorizzazioni, tutte contingentate, appartengono a due contingenti separati, uno generico ed uno riservato al regime frigo.

Tutte le autorizzazioni sono valide indifferentemente per destinazione e per transito, ed hanno validità tre mesi dal rilascio. Le autorizzazioni sono a viaggio singolo, ovvero a tempo, valide per un numero di viaggi indeterminato nel corso dell'anno da rilasciare dopo intesa sul relativo rapporto di equivalenza.

ARTICOLO 8

Eccezioni al regime di autorizzazioni.

Si effettuano senza autorizzazione:

1. Trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o di provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi.
2. Trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporto di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti.
3. Trasporti postali.
4. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
5. Trasporti di rifiuti e immondizie.
6. Trasporti di animali morti per lo squartamento.
7. Trasporti di api e di avanotti.
8. Trasporti funebri.
9. Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate (35 quintali).
10. Trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali.
11. Trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla Polizia o da altre forze di protezione.
12. I trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea.

13. Lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile in uno Stato Membro diverso da quello in cui è immatricolato, nonché il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile.

14. Trasporti di oggetti ed opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali.

15. Trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione.

16. Trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste, oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche e alla televisione.

17. Trasporti di prodotti destinati al rifornimento di mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima ed aerea.

18. Traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale.

19. Trasporti di animali vivi.

III DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 9
Regime fiscale

1. I trasportatori delle due Parti contraenti che effettuano i trasporti nel territorio dell'altro Paese contraente sono tenuti al pagamento delle imposte e delle tasse relative ai veicoli, alla circolazione e ai trasporti, previste dalla legislazione dell'altra Parte contraente.

2. Al fine di giungere alla uguaglianza di trattamento, la Commissione Mista esaminerà e, se è il caso, proporrà alle autorità competenti l'eventualità di facilitazioni fiscali basate sul principio di reciprocità e in conformità con la legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi.

ARTICOLO 10
Combustibili e carburanti

I combustibili e i carburanti contenuti nei normali serbatoi degli autoveicoli fruiscono della franchigia dei diritti doganali, di tutte le altre tasse e diritti di entrata, fermo restando che il normale serbatoio è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo impiegato.

ARTICOLO 11
Divieto di trasporti interni

I trasportatori non sono autorizzati ad effettuare trasporti di viaggiatori e di merci fra due località situate sul territorio della altra Parte contraente.

ARTICOLO 12

Pesi e dimensioni dei veicoli

1. In materia di pesi e dimensioni degli autoveicoli, i trasportatori di ciascuna delle Parti contraenti ed il loro personale sono tenuti a rispettare le norme di legge e i regolamenti in vigore nel territorio dove si trovano, comprese le disposizioni tecniche in vigore nel Paese di immatricolazione degli autoveicoli.

2. Se il peso o le dimensioni dell'autoveicolo o del rimorchio superano i limiti ammessi sul territorio dell'altra parte contraente, l'autoveicolo deve essere munito di una autorizzazione speciale rilasciata da questa Parte contraente.

Nel caso in cui questa autorizzazione limiti la circolazione dell'autoveicolo ad un itinerario prestabilito, il trasporto non può essere effettuato che su questo itinerario.

ARTICOLO 13

Controllo dei documenti

Le autorizzazioni e gli altri documenti necessari, a norma del presente accordo, devono sempre accompagnare i rispettivi veicoli ed essere presentati su domanda di ogni autorità che, sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti, sia competente ad esigere la loro presentazione.

I trasportatori devono chiedere alla dogana di vidimare l'autorizzazione in entrata ed in uscita dal Paese per il quale la stessa è stata rilasciata.

ARTICOLO 14

Legislazione nazionale

I trasportatori, le merci ed i viaggiatori, i conducenti, i veicoli sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari della Parte contraente sul cui territorio si trovano.

ARTICOLO 15

Infrazioni

1. I trasportatori che, sul territorio dell'altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni gravi e ripetute alle disposizioni del presente accordo o alle leggi e regolamenti in vigore sul territorio stesso sono soggetti, a domanda della autorità del Paese dove l'infrazione è stata commessa, alla applicazione delle sanzioni seguenti:

a) diffida;

b) sospensione a titolo temporaneo parziale o totale;

2. La applicazione delle sanzioni sopra indicate deve essere comunicata alle Autorità competenti della parte contraente che le avrà sollecitate.

3. Ciò che stabilisce il presente articolo non esclude la applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Paese dove la infrazione è stata commessa.

ARTICOLO 16

Autorità competenti e Commissione mista

1. Competenti all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo nonchè ad apportarvi le modifiche che non esulino la materia del trasporto sono i Ministri dei trasporti dei due Paesi.Oltre tali ipotesi dovranno essere sentiti anche gli altri Ministri competenti ed in particolare quelli delle Finanze per questioni tributarie e quelli degli Affari Esteri per questi di politica generale.

2. I rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti contraenti si riuniranno in Commissione mista per stabilire le condizioni e le modalità di applicazione e di esecuzione del presente accordo e, su richiesta di una delle due parti contraenti,

per ovviare alle difficoltà che potrebbero eventualmente presentarsi.

3. La Commissione mista potrà anche proporre alle competenti Autorità tutti gli accorgimenti per facilitare e sviluppare i trasporti tra i due Paesi.

ARTICOLO 17

Clusola di salvaguardia

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica la esecuzione di obblighi derivanti alle parti contraenti della loro appartenza ad organismi di integrazione economica.

IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Entrata in vigore e validità

1. Il presente accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

2. Il presente accordo resterà in vigore per la durata di un anno e sarà automaticamente prorogato di anno in anno salvo che una delle due Parti contraenti non lo denunci con un preavviso scritto di almeno tre mesi.
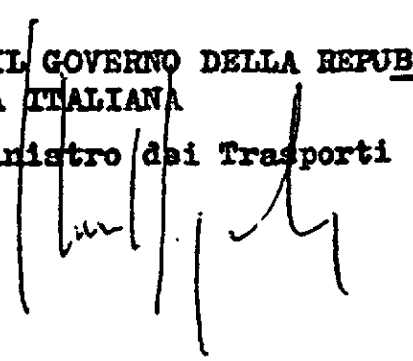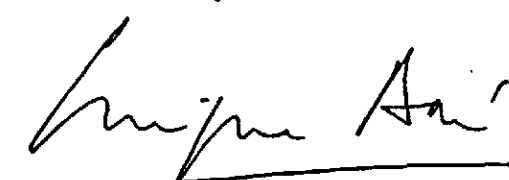
Fatto a .Roma......il giorno 8.2.1985.. in due originali, in lingua italiana. Il testo in lingua spagnola, sempre in due originali, sarà sottoposto alla firma dei rappresentanti dei due Governi, non appena perfezionato, attraverso i canali diplomatici.

PER IL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA

Il Ministro de Transportes Turismo y Comunicaciones

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministro dei Trasporti

B) ALLEGATO

Fissazione dei contingenti bilaterali per l'autotrasporto merci tra Italia e Spagna.

Il contingente ordinario,comprensivo delle autorizzazioni dei contingenti speciali "prodotti chimici" e "via mare", nonchè delle autorizzazioni extra-contingente per "transito", è fissato in 10.000 viaggi.

Il contingente speciale per viaggi in regime frigorifero è fissato in 3.500 viaggi.

Le autorizzazioni sono a viaggio singolo ed abilitano ad effettuare nello stesso viaggio sia trasporti a destinazione sia trasporti in transito.

Per il contingente speciale "regime frigorifero" saranno utilizzati i modelli "extra-contingente" gi à in uso per detto tipo di trasporto.

Le amministrazioni si scambieranno i modelli per l'adozione di autorizzazioni a tempo per le quali si stabilisce che esse equivalgono a 24 viaggi di contingente.

Durante l'anno 1985 non verranno rilasciate autorizzazioni a tempo; per il 1986 se ne potranno rilasciare non più di 40.

Entrambe le Amministrazioni provvederanno entro il 10 marzo 1985:
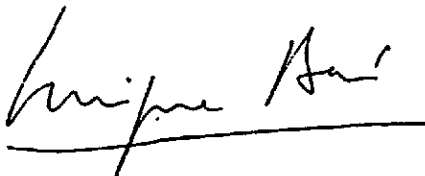
- a far conoscere alle autorità doganali del proprio Paese il nuovo regime in vigore, specie per quanto attiene i trasporti in transito;
- a far pervenire all'Amministrazione dell'altro Paese i modelli necessari per completare i contingenti come sopra fissati.

Le autorizzazioni abolite col presente accordo ("prodotti chimici","via mare", "transito") potranno essere utilizzate fino al 10 aprile 1985.

Roma, 8 febbraio 1985

PER IL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA

Il Ministro de Transportes Turismo y Communicaciones

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministro dei Trasporti

LXXXIX

20 gennaio 1987, Roma

Protocollo (n. 5) fra Italia e UNICEF per la realizzazione di un programma integrato per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in Paesi in via di Sviluppo (1).

PROTOCOLLO (N. 5)

Vista la legge n.73 dell'8 marzo 1985 che conferisce al Governo Italiano poteri straordinari per la realizzazione di programmi volti al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate da fame e denutrizione e comunque in stato di grave necessità in aree caratterizzate da emergenza endemica, nonchè il D. L.22 settembre 1986 n.572, che proroga i succitati poteri straordinari;

Vista la dichiarazione di intenti sottoscritta il 10 giugno 1985 a New York dal Sottosegretario per gli Interventi Straordinari nel Terzo Mondo On. Prof. Francesco Forte, in rappresentanza del Governo Italiano (qui di seguito denominato il Donatore), ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (qui di seguito denominato UNICEF) rappresentato dal suo Direttore Esecutivo, Signor James P. Grant, in base alla quale il DONATORE e l'UNICEF dichiarano l'intenzione di sviluppare congiuntamente un programma di assistenza volto alla sopravvivenza e allo sviluppo dell'infanzia - con particolare riguardo alla immunizzazione ed attività connesse - in paesi da definire di comune accordo tra i 29 destinatari degli interventi straordinari del Governo Italiano;

Visto il primo Momorandum d'Intesa sottoscritto a Roma il 4 luglio 1985 dal DONATORE e dall'UNICEF ed in particolare le sue disposizioni sugli acquisti internazionali e sul personale e sulle modalità di partecipazione italiana al programma;

(1) Entrata in vigore: 20 gennaio 1987.

Visto l'Accordo sottoscritto a New York il 30 agosto 1985, con il quale il DONATORE accetta di erogare all'UNICEF la somma di $USA 1.000.000 (integrata con l'ulteriore erogazione di $USA 500.000 ai sensi dell'art. 5 del Secondo Protocollo del 7 novembre 1985) per la preparazione dei programmi di intervento in ciascun paese;

Visto l'articolo 3 del suindicato accordo del 30 agosto 1985 che prevede da parte dell'UNICEF l'impegno ad utilizzare le risorse del fondo per l'attuazione della fase preparatoria del progetto integrato di cui sopra ed in particolare per la copertura delle spese riguardanti le attività connesse all'elaborazione del progetto ed all'addestramento ed impiego di personale qualificato, nonchè alle altre eventuali iniziative ritenute necessarie nella prima fase operativa;

Visto l'articolo 4 dell'Accordo del 30 agosto 1985 che prevede l'impegno da parte dell'UNICEF a predisporre per ciascun paese oggetto d'intervento un dettagliato programma d'azione includente un analitico preventivo di spesa che sarà approvato dalle due parti con apposito Protocollo d'Intesa;

Visto l'articolo 5 dell'Accordo del 30 agosto 1985 che prevede l'impegno da parte dell'UNICEF a far pervenire al DONATORE dettagliati rendiconti periodici delle spese sostenute, in relazione alle varie fasi di preparazione del programma integrato di cui sopra;

Visto l'articolo 2 del Quarto Protocollo del 26 giugno 1986 con il quale il DONATORE accetta di erogare all'UNICEF la somma di $USA 15.301.150 corrispondente al costo complessivo per la durata di 12 mesi dei programmi di immunizzazione ed attività

connesso in BENIN, ETIOPIA, GUINEA CONAKRY, KENYA, MALAWI, MALI, MOZAMBICO e SIERRA LEONE;

Visto l'articolo 4 del Quarto Protocollo del 26 giugno 1986, che stabilisce modalità uniformi di rendicontazione periodica ai fini dei versamenti successivi;

Visti i progetti dell'UNICEF per la realizzazione di programmi di immunizzazione nei seguenti otto Paesi Africani: ANGOLA, BURUNDI, REPUBBLICA CENTRO AFRICANA, GIBUTI, GUINEA EQUATORIALE, NIGER, RUANDA e TOGO;

Considerato che in attesa dell'approvazione definitiva di nuove norme che regolino la Cooperazione Italiana con i Paesi in Via di Sviluppo è opportuno dotare quanto prima l'UNICEF di mezzi finanziari adeguati per la realizzazione della prima fase dei programmi predisposti per tali paesi;

Considerato che i mezzi finanziari a tal fine necessari possono essere temporaneamente dedotti da finanziamenti già disposti con precedenti protocolli, tenuto conto dello stato di avanzamento dei singoli programmi e delle previsioni di spesa fino al 30 giugno 1987;

Il Governo e l'UNICEF convengono quanto segue:

1. Il DONATORE sosterrà il costo complessivo, per il primo semestre del 1987, dei programmi di immunizzazione ed attività connesse in ANGOLA, BURUNDI, REPUBBLICA CENTRO AFRICANA, GIBUTI, GUINEA EQUATORIALE, NIGER, RUANDA e TOGO, sulla base degli acclusi documenti di programma allegati (all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, in lingua inglese o francese) che devono considerarsi parte integrale del presente Protocollo.

2. Il finanziamento previsto per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1 è pari, conformemente alla Tabella A annessa a ciascuno degli allegati, a $USA 4.003.052 secondo la seguente ripartizione:

	Spese di Programma	Spese Acquisti Internazionali	TOTALE
ANGOLA	145.000	283.380	428.380
BURUNDI	195.000	156.000	351.000
REP. CENTRO AFRICANA	202.090	419.378	621.468
GIBUTI	55.300	121.239	176.539
GUINEA EQUATORIALE	122.000	235.000	357.000
NIGER	371.000	518.115	889.115
RUANDA	287.900	491.650	779.550
TOGO	235.000	165.000	400.000
	1.613.290	2.389.762	4.003.052

3. Alla copertura del predetto finanziamento di $USA 4.003.052 si procederà come segue:

a) La somma di $USA 177.764 sarà dedotta dal finanziamento previsto ai sensi dell'Accordo del 30 agosto 1985, così come integrato dal Secondo Protocollo del 7 novembre 1985 (art.5);

b) La somma di $USA 3.825.288 sarà dedotta dal finanziamento di $USA 15.301.150 previsto ai sensi del Quarto Protocollo del 26 giugno 1986. A tal fine l'articolo 2 del succitato Quarto Protocollo è modificato come segue:

"Il finanziamento previsto per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, fino al 30 giugno 1987, è pari a $USA 11.475.862 secondo la seguente ripartizione":

	Spese di Programma	Spese Acquisti Internazionali	TOTALE
BENIN	208.000	697.000	905.000
ETIOPIA	675.615	3.299.585	3.975.200
GUINEA CONAKRY	202.000	844.000	1.046.000
KENYA	283.000	800.000	1.083.000
MALAWI	283.000	950.000	1.233.000
MALI	421.000	830.000	1.251.000
MOZAMBICO	287.500	719.862	1.007.362
SIERRA LEONE	244.150	731.150	975.300
	2.604.265	8.871.597	11.475.862

I versamenti saranno effettuati come segue:

a) Spese di programma: $USA 600.000, entro 15 giorni dalla firma del presente Protocollo;

b) Spese per acquisti internazionali: $USA 1.400.000 entro 15 giorni dalla firma del presente Protocollo.

5. I versamenti successivi saranno effettuati in conformità a quanto stabilito all'articolo 4 del Quarto Protocollo tra il Governo italiano e l'UNICEF del 26 giugno 1986. A tal fine la richiesta di versamento quadrimestrale sarà presentata il 1 marzo 1987 e sarà accompagnata anche da rendiconti separati per ciascuno dei Paesi di cui al presente Protocollo.

6. L'erogazione di somme relative alle spese di programma in ANGOLA, BURUNDI, REPUBBLICA CENTRO AFRICANA, GIBUTI, GUINEA EQUATORIALE, NIGER, RUANDA, TOGO, sarà considerata come entrata supplementare del bilancio dell'UNICEF per il 1987 per un totale di $USA 1.613.290.

7. L'erogazione di somme relative alle spese per acquisti internazionali per gli stessi paesi per un totale di $USA 2.389.762 sarà amministrata come un fondo fiduciario e non sarà considerata come entrata dell'UNICEF. L'UNICEF si impegna ad iniziare le procedure di acquisto entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo.

8. Gli importi ulteriori per il finanziamento dei programmi che formano oggetto degli allegati da 1 a 8 verranno erogati per le fasi successive di attività in seguito all'approvazione di separati e appropriati Protocolli.

9. Gli interessi maturati sui fondi resi disponibili dal DONATORE saranno accreditati alle risorse generali dell'UNICEF quale rimborso forfettario delle spese amministrative generali sostenute dall'UNICEF per la realizzazione dei suindicati programmi, in misura non superiore al 5% rispetto all'intero ammontare del finanziamento previsto per il programma relativo e ogni eccedenza sarà accreditata al fondo in conto capitale.

10. I suindicati contributi saranno versati sul conto corrente N° 467833-0001 intestato all'UNICEF presso il Banco di San Paolo di New York, 499 Park Avenue, 10022 New York.

Detti contributi saranno amministrati secondo le procedure, i regolamenti e le direttive dell'UNICEF, salvo che per gli acquisti internazionali e per il personale ai quali si applicheranno le

disposizioni del primo Memorandum d'Intesa del 4 luglio 1985 e del Protocollo tra il Governo Italiano e l'UNICEF concernente le modalità finanziarie delle operazioni di approvvigionamento rimborsabile realizzate dall'UNICEF nell'ambito dei programmi per la Sopravvivenza e lo Sviluppo dell'Infanzia finanziati dal Governo italiano, firmato a New York il 24 Aprile 1986.

11. Il DONATORE in collaborazione con l'UNICEF e, nel contesto degli accordi di base esistenti tra l'UNICEF e i Governi beneficiari predisporrà i necessari controlli al fine di accertare le attività svolte e la loro conformità al presente Protocollo.

12. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

Fatto a Roma il 20 gennaio 1987 in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Italiano	Per l'UNICEF
On. Prof. Francesco Forte Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri	Marco Vianello Chiodo Direttore per il Finanziamento dei Programmi
F. Forte	[illegible]

XC

9 febbraio-9 maggio 1987, Bruxelles-Roma

Scambio di Note fra Italia e Comunità Economica Europea (CEE) per il finanziamento congiunto del programma di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia in sette Paesi dell'Istmo centro-americano per il tramite dell'UNICEF (1).

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Bruxelles, 9 février 1987

Monsieur le Ministre,

L'Italie et la Communauté Européenne ont décidé de cofinancer le projet "Survie de l'enfant en Amérique centrale" qui doit bénéficier à sept pays de l'isthme centro-américain. La contribution italienne au projet est de 15,253 millions de dollars et celle de la Communauté Européenne de 16,500 millions d'Ecus.

S'agissant d'un cofinancement, il apparait souhaitable que les deux bailleurs de fonds confirment leur accord quant aux objectifs généraux du programme tels qu'ils ont été conjointement définis ainsi qu'en ce qui concerne les modalités concrètes et les procédures qui régiront sa gestion sur le terrain. Ces points se trouvent décrits en détail dans une convention de financement entre la Communauté et les Etats centro-américains ainsi que dans un contrat entre la Commission et l'UNICEF, qui assurera l'assistance technique au projet et se chargera de la gestion des fonds mis à sa disposition (voir documents annexés).

Un accord de la part de l'Italie serait donc le bienvenu sur les points suivants :

1° Objectifs du programme

Dans le cadre du programme global lancé par l'OMS en faveur de l'Amérique Centrale "Besoins prioritaires de santé : un pont pour la paix", le programme a pour objectif de contribuer à la diminution de la mortalité infantile dans la région centro-américaine, par l'amélioration des politiques de santé materno-infantile.

A cet effet, les critères et priorités suivants ont été définis : extension de la couverture, priorité aux groupes à haut risque, développement du niveau d'attention primaire, renforcement des activités préventives, promotion de méthodes décentralisées et actives associant les populations concernées, adaptation aux contraintes locales, notamment financières, promotion de méthodes à faible rapport coût/efficacité.

Un certain nombre d'activités seront menées au niveau régional. Dans ce contexte, le projet sera l'occasion de mettre en place les mécanismes d'une concertation régionale suivie, qui se trouve décrite au point 2 ci-dessous.

(1) Entrata in vigore: 9 maggio 1987.

Le projet poursuit ainsi le double but de promouvoir une dynamique d'amélioration des services de santé materno-infantile, et d'encourager le dialogue au niveau de la sous-région.

2° Montage institutionnel du projet

Afin de mettre en oeuvre le dialogue régional recherché et la responsabilisation directe des états dans l'exécution du programme et en vue d'assurer la cohérence entre les composantes nationales et régionales de celui-ci, un Comité Régional ad hoc sera créé, constitué des représentants des Etats bénéficiaires.

Celui-ci aura pour fonctions :

- d'approuver les orientations générales du programme et d'assurer son évaluation permanente;
- de permettre les consultations et échanges entre les pays;
- d'assurer la mise en oeuvre du volet régional du programme;
- d'assurer la coordination générale entre les agences techniques (UNICEF, OPS, INCAP), les bailleurs de fonds et les autorités nationales des bénéficiaires.

Au Comité Régional ad hoc sera adjoint un Secrétariat Technique permanent qui aura pour tâche d'assurer le secrétariat du Comité ad hoc et d'appuyer celui-ci dans l'ensemble de ses tâches.

3° Modalités de gestion du programme

Programmation, suivi-évaluation, rapports

Les activités du projet feront l'objet d'une programmation annuelle, les plans opérationnels détaillés et les budgets y afférents, tant nationaux que régionaux, étant soumis à l'approbation préalable des bailleurs de fonds.

L'information des bailleurs de fonds sera assurée par la présentation de rapports d'avancement semestriels, rapports annuels détaillés et un rapport final à la clôture du projet. Ces rapports comporteront une partie analytique et une partie financière, et fourniront une information suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier l'état d'avancement du projet, par rapport aux objectifs annoncés et aux programmations et budgets prévisionnels annuels.

Outre le suivi-évaluation permanent interne au projet, il est prévu de procéder à des évaluations périodiques externes et en particulier à une évaluation approfondie à mi-durée d'exécution du programme.

Assistance technique

L'assistance technique au programme sera fournie par l'UNICEF, en coordination si nécessaire avec l'OPS et l'INCAP, ainsi que par la Communauté Européenne et l'Italie.

Les services fournis par l'UNICEF feront l'objet d'une programmation détaillée indiquant notamment leur source de financement, inclue dans les plans opérationnels annuels soumis à l'approbation des bailleurs de fonds.

Les experts constituant le Secrétariat Technique seront recrutés directement par la Commission Européenne. L'Italie et la Commission Européenne mettent par ailleurs à disposition un budget réservé à des missions de courte durée, y compris à des fins d'évaluation du programme, pour lesquelles elle procéderont elles-mêmes au recrutement des experts appropriés.

Déboursements

Les fonds mis à disposition du programme seront déboursés conformément aux plans opérationnels annuels et aux budgets correspondants, tels qu'approuvés par les bailleurs de fonds. La gestion de ces fonds sera confiée à l'UNICEF, qui assurera la correspondance des dépenses avec les budgets approuvés ainsi qu'avec les exigences stipulées par les bailleurs de fonds notamment dans les accords passés entre ceux-ci et les bénéficiaires et/ou l'UNICEF. Les paiements successifs d'avances seront subordonnés à la présentation d'états de dépense détaillés relatifs aux déboursements effectués , et d'estimations des besoins de trésorerie résultant des budgets prévisionnels.

4° Répartition du financement entre l'Italie et la Communauté Européenne

Compte tenu des récents travaux effectués en étroite collaboration par nos experts respectifs, nous approuvons leur nouvelle proposition de répartition du financement, telle qu'elle figure dans le tableau ci-dessous :

	(US $)		
	ITALIE	CEE*	Total
. Formation/Information	1.778	5.453	7.231
. Equipement y.c. réhabilitation	1.208	2.450	3.658
. Matériel médical et médicaments	6.775	3.540	10.315
. Transport	2.035	-	2.035
. Belize	408	-	408
. Activités régionales	340	1.460	1.800
. Assistance technique UNICEF	2.649	1.927	4.576
. Assistance technique CEE	-	654	654
. Consultants externes	60	470	530
TOTAL	15.253	15.954	31.207

* estimations sur base du taux de change en vigueur au moment de la décision de financement.

Il est à noter que la première année d'exécution est prise en charge par l'Italie, de même que l'intégralité du programme en faveur de Belize, et que la contribution européenne ainsi que sa distribution en dollars sont données à titre indicatif, l'engagement communautaire était fixé à 16,500 MioEcus.

Dès réception de votre réponse à la présente, cette nouvelle répartition sera communiquée aux bénéficiaires et à l'UNICEF dans les meilleurs délais.

Je vous propose en outre les modalités suivantes de consultation entre l'Italie et la Commission :

5° Information et consultation mutuelles

L'Italie et la Commission s'engagent à se communiquer dans les meilleurs délais et dès signature de ceux-ci le texte de tout accord passé dans le cadre du présent programme, avec les bénéficiaires ou avec l'UNICEF.

L'Italie et la Commission se consultent sur toute question ou problème d'intérêt commun se posant dans le cadre de l'exécution du présent programme, et notamment sur les plans d'exécution annuels soumis à leur approbation.

L'Italie et la Commission se consultent mutuellement lorsqu'une des parties souhaite :

- modifier ou réorienter, en tout ou en partie, le contenu du projet;
- suspendre ou mettre fin, en tout ou en partie, aux déboursements relatifs au projet;
- modifier le contenu de tout accord intervenu dans le cadre du projet.

Je vous saurais gré de bien vouloir marquer votre accord sur ces propositions et vous propose que la présente lettre et la réponse que vous voudrez bien y adresser valent accord entre nous.

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

C. Cheysson

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Bruxelles, 9 febbraio 1987

Signor Ministro,

L'Italia e la Comunità Europea hanno deciso di finanziare congiuntamente il programma "Sopravvivenza dell'infanzia in America Centrale" a beneficio di sette paesi dell'Istmo centro-americano. Il contributo italiano al programma è di 15, 253 milioni di dollari e quello della Comunità Europea di 16,500 milioni di scudi.

Trattandosi di un finanziamento congiunto, appare auspicabile che i due finanziatori confermino il proprio accordo riguardo agli obiettivi generali del programma, così come sono stati definiti di comune accordo, nonché per quanto riguarda le modalità concrete e le procedure che regolamenteranno la sua gestione in loco. Detti punti sono dettagliatamente illustrati in una convenzione di finanziamento tra la Comunità e gli Stati centro-americani, nonché in un contratto tra la Commissione e l'UNICEF, che assicurerà l'assistenza tecnica al progetto e si incaricherà della gestione dei fondi messi a sua disposizione (vedi documenti allegati).

Sarebbe dunque auspicabile un accordo da parte italiana sui seguenti punti:

1° Obiettivi del programma

Il programma, nell'ambito del progetto globale varato dalla O.M.S. a favore dell'America Centrale "Esigenze sanitarie prioritarie:un ponte per la pace", ha come obiettivo di contribuire alla diminuzione della mortalità infantile nella regione centro-americana, attraverso un miglioramento delle politiche sanitarie materno-infantili.

A tal fine, sono stati definiti i criteri e le priorità seguenti: estensione della copertura, priorità ai gruppi ad alto rischio, sviluppo del livello di attenzione primaria, rafforzamento delle attività preventive, promozione di metodi decentralizzati ed attivi che implichino le popolazioni interessate, adattamento alle costrizioni locali, in particolare quelle finanziarie, promozione di metodi con un basso rapporto costo/rendimento.

Saranno condotte, a livello regionale, un certo numero di attività, per le quali il progetto prevede la messa in opera di una articolata e regolare concertazione regionale, descritta al punto 2 seguente.

Il programma è infatti volto al raggiungimento del duplice obiettivo di promuovere una azione dinamica di miglioramento dei servizi sanitari materno infantili, e di agevolare il dialogo a livello delle decentralizzazioni regionali.

2° Allestimento istituzionale del programma

Per attuare il dialogo regionale che ci si propone di ottenere, nonché una diretta responsabilizzazione degli Stati nella esecuzione del programma, e per assicurare la coerenza tra le componenti nazionali e regionali di tale programma, sarà istituito un Comitato Regionale ad hoc, composto dai rappresentanti degli Stati beneficiari.

Esso sarà incaricato di:

- approvare gli orientamenti generali del programma ed assicurare una sua costante valutazione;
- consentire le consultazioni e gli scambi tra i paesi;
- assicurare l'attuazione del settore regionale del programma;
- assicurare il coordinamento generale tra le Agenzie tecniche (UNICEF, OPS, INCAP), i finanziatori e le Autorità nazionali degli Stati beneficiari?

Al Comitato Regionale ad hoc sarà annesso un Segretariato Tecnico permanente incaricato di svolgere le mansioni di segretariato del Comitato ad hoc e di coadiuvare tale Comitato nell'espletamento generale dei suoi compiti.

3° Modalità della gestione del programma

Programmazione, vigilanza/valutazione, rapporti

Le attività del progetto saranno ogetto di una programmazione annua, essendo i piani operativi dettagliati e relativi bilanci preventivi, sia nazionali che regionali, sottoposti alla approvazione preliminare dei finanziatori.

I finanziatori saranno debitamente informati mediante la presentazione di rapporti di avanzamento semestrali, rapporti annuali dettagliati, e da un rapporto finale al termine del programma. Tali rapporti conterranno una parte analitica ed una parte finanziaria, e forniranno informazioni sufficientemente dettagliate da consentire una valutazione della situazione di avanzamento del progetto, in relazione agli obiettivi enunciati ed alle programmazioni e bilanci preventivi annui.

Oltre alla vigilanza/valutazione inerente al programma, si prevede di procedere a valutazioni periodiche esterne in particolare alla metà della esecuzione del programma.

Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica al programma sarà fornita dall'UNICEF, se necessario in coordinamento con l'OPS e l'INCAP, nonché dalla Comunità Europea e dall'Italia.

I servizi forniti dall'UNICEF saranno ogetto di una programmazione dettagliata che indichi in particolare la loro fonte di finanziamento inclusa nei programmi operativi annui che sono sottoposti alla approvazione dei finanziatori.

Gli esperti che costituiscono il Segretariato Tecnico saranno reclutati direttamente dalla Commissione Europea. L'Italia e la Commissione pongono peraltro a disposizione uno stanziamento riservato a missioni di breve durata, *nonché* a *fini* di valutazione del programma, per le quali missioni esse procederanno direttamente al reclutamento degli esperti appropriati.

Esborsi

I fondi posti a disposizione del programma saranno sborsati in conformità con i programmi operativi annuali ed i bilanci preventivi corrispondenti, così come approvati dai finanziatori. La gestione di tali fondi sarà affidata all'UNICEF, la quale assicurerà la corrispondenza delle spese con i bilanci preventivi approvati, nonché con le esigenze pattuite dai finanziatori, in particolare negli Accordi stipulati tra questi ed i beneficiari e/o l'UNICEF. I successivi pagamenti di anticipi saranno subordinati alla presentazione di dettagliate distinte spese relative agli esborsi effettuati, ed alle stime delle esigenze di tesoreria risultanti dai bilanci preventivi.

4° Ripartizione del finanziamento tra l'Italia e la Comunità Europea

Tenendo conto dei recenti lavori effettuati in stretta collaborazione dai nostri rispettivi esperti, noi approviamo la loro nuova proposta di ripartizione del finanziamento, così come figura nella seguente tabella:

	(US $)		
	ITALIA	CEE*	Totale
. Formazione/Informazione	1.778	5.453	7.231
.Attrezzature,riabilitazione inclusa	1.208	2.450	3.658
. Materiale medico e farmaci	6.775	3.540	10.315
. Trasporto	2.035	-	2.035
. Belize	408	-	408
. Attività regionali	340	1.460	1.800
. Assistenza tecnica UNICEF	2.649	1.927	4.576
. Assistenza tecnica CEE	-	654	654
. Consulenti esterni	60	470	530
TOTALE	15.253	15.954	31.207

* Stime in base al tasso di cambio in vigore al momento della decisione di finanziamento.

E' da notare che il primo anno di esecuzione è a carico dell'Italia, nonché la totalità del programma a favore del Belize, e che il contributo europeo e relativa distribuzione in dollari sono forniti a titolo indicativo, l'impegno comunitario essendo fissato a 16,500 Mio Ecus.

Non appena avremo ricevuto la Sua risposta alla presente lettera, la nuova ripartizione sarà comunicata al più presto ai beneficiari ed all'UNICEF.

Le propongo inoltre le seguenti modalità di consultazione tra l'Italia e la Commissione:

5° Informazioni e reciproche consultazioni

L'Italia e la Commission si impegnano a comunicarsi a vicenda, al più presto, non appena saranno stati firmati, i testi di tutti gli accordi stipulati nell'ambito del presente programma con i beneficiari o con l'UNICEF.

L'Italia e la Commissione si consultano su ogni questione o problema d'interesse comune rientrante nell'ambito dell'esecuzione del presente programma, ed in particolare per quantoriguarda i programmi di esecuzione annua sottoposti alla loro approvazione.

L'Italia e la Commissione si consultano a vicenda qualora una delle Parti auspichi:

- modificare o riorientare, in tutto o in parte, il contenuto del programma;
- sospendere o porre fine, in tutto o in parte, agli esborsi relativi al programma;
- modificare il contenuto di ogni accordo sopravvenuto nell'ambito del programma.

Le sarei grato di voler significare il Suo accordo riguardo alle predette proposte, e Le propongo che la presente lettera, nonché la risposta che Ella vorrà far pervenire, abbiano il valore di un accordo tra noi.

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

(C. Cheysson)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

AL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Roma, 9 maggio 1987
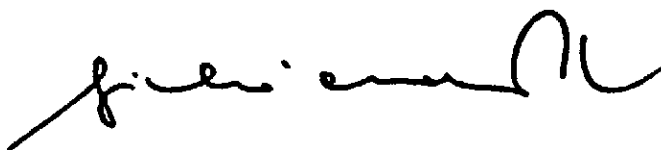
Signor Commissario,

faccio riferimento alla Sua lettera n° 01539 del 9 febbraio 1987 indirizzata al Sottosegretario Onorevole Francesco Forte già Responsabile del Fondo Aiuti Italiani. In tale documento Ella propone un accordo tra la Comunità Economica Europea ed il Governo Italiano per il finanziamento congiunto del Programma di Sopravvivenza e Sviluppo dell'Infanzia in 7 paesi dell'Istmo Centro Americano, nella misura di 15.253 milioni di dollari USA a carico del Governo Italiano e di 16.500 milioni di ECU a carico della Comunità Economica Europea.

Dopo un attento esame del documento, desidero manifestarLe la mia piena adesione a quanto in esso contenuto e cioè gli obiettivi e la struttura del programma, le modalità della sua gestione, la ripartizione degli oneri finanziari negli anni a venire tra l'Italia e la Comunità Economica Europea e le modalità di consultazione tra noi. Tali intese acquisteranno dalla data della firma della presente lettera il valore di un accordo tra il Governo Italiano e la Comunità Economica Europea.

L'occasione mi è propizia per renderLe noto che, a partire dal 1 marzo 1987, le iniziative del Fondo Aiuti Italiani sono divenute parte integrante delle attività della nuova Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, istituita con la legge n° 49 del 26 febbraio 1987. Il Comitato Direzionale della Direzione Generale - nella riunione del 30 marzo u.s. da me presieduta - ha confermato il nostro impegno a favore del Programma di Sopravvivenza e Sviluppo dell'Infanzia Centro Americano.

Nel ringraziarLa per i passi da Lei effettuati allo scopo di meglio definire i termini dei nostri rapporti, La prego Signor Commissario di voler gradire l'espressione della mia più alta considerazione.

XCI

19 agosto 1987, Maputo

Protocollo fra Italia e Mozambico per la cooperazione in campo sanitario (1).

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana qui sotto nominato come 'Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo o D.G.C.S.'

e

il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico più sotto nominato come 'Governo'

- desiderosi di rinforzare e approfondire i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi attraverso la cooperazione in campo sanitario,
- proponendosi di seguire la strategia definita nella Conferenza indetta dalla Organizzazione Mondiale della Sanità ad Alma Ata nel 1978 in vista del raggiungimento della 'Salute per tutti nell'anno 2000',

dichiarando di assolvere gli obblighi rispettivi derivanti da questo accordo in uno spirito di franca e amichevole collaborazione,

(1) Entrata in vigore: 19 agosto 1987.

concordano quanto segue:

Art. I BASE DELL'ACCORDO

1. L'Accordo di Cooperazione Economica e allo Sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico firmato il 15 ottobre 1985 costituisce la base del presente Protocollo.

2. Tutti gli impegni e le competenze qui definite devono essere interpretate alla luce del sopracitato Accordo ed essere in conformita' con quanto in Esso definito.

Art. II OBIETTIVI

Il presente Protocollo intende sostenere la politica del Governo per il rinforzo e per l'autonomia del Sistema Sanitario Nazionale allo scopo di assicurare una assistenza sanitaria adeguata ai bisogni della popolazione ed equilibrata allo sviluppo socio-economico del Paese.

Art. III AREA DI INTERVENTO

1. Secondo quanto definito nel precedente accordo triennale di cooperazione sanitaria firmato in data 1 agosto 1983 e quanto riproposto in occasione della

quarta Sessione della Commissione Mista Italo-Mozambicana le aree di intervento definite come prioritarie sono:

a) La pianificazione sanitaria includendo il rinforzo del sistema informativo sanitario, la valutazione dello stato di funzionamento dei servizi, la programmazione delle risorse necessarie allo sviluppo del sistema sanitario nazionale e lo sviluppo di competenze locali nei settori sopra citati;

b) la vigilanza epidemiologica e il controllo delle malattie endemiche includendo la raccolta e l'analisi dei dati sulle principali malattie endemiche nel Paese, la elaborazione e la esecuzione di studi di prevalenza delle stesse, lo sviluppo di una rete di laboratori per la identificazione degli agenti patogeni e la formazione di competenze specifiche necessarie al funzionamento degli stessi;

c) la tutela della maternita' e dell'infanzia includendo lo sviluppo di una legislazione e normative adeguate, la formazione di competenze locali nel settore, la formulazione di una organizzazione dei servizi

a livello nazionale, l'adeguamento dei servizi attualmente disponibili compresi quelli sanitari alle necessita' di tale settore della popolazione;

d) l'igiene dell'acqua e degli alimenti includendo la formulazione di normative adeguate nel settore, lo sviluppo di laboratori e competenze locali specifiche per i controlli di qualita' necessari, la programmazione e la progressiva esecuzione delle attivita' di controllo dell'acqua e alimenti distribuiti al pubblico su scala nazionale;

e) l'estensione di servizi preventivi e curativi integrati a settori piu' ampi di popolazione attraverso la costruzione e la ristrutturazione di infrastrutture sanitarie, la fornitura di medicinali, apparecchiature e materiali d'uso, l'organizzazione territoriale dei servizi, la formazione di personale sanitario da collocare nella rete sanitaria di base.

Art. IV METODI DI INTERVENTO

1. Gli interventi nelle aree descritte nell'art. 3, od in altre eventuali che saranno concordate in sede di commissione Mista, saranno proposti dal 'Governo' alla 'D.G.C.S.' attraverso l'Ambasciata d'Italia

in Maputo. La D.G.C.S. potra' eventualmente promuovere missioni tecniche allo scopo di valutare la fattibilita' degli stessi, definirne gli oneri relativi, assistere il Governo nel possibile perfezionamento delle proposte presentate.

2. La D.G.C.S. valutera' la opportunita' di accogliere tali proposte e di assistere il Governo nella esecuzione di programmi che verranno definiti attraverso protocolli specifici di cooperazione che verranno firmati dai rappresentanti delle due Parti.

3. La D.G.C.S. si avvarra' per l'adempimento degli impegni di sua competenza della propria struttura organizzativa o di enti italiani pubblici o privati che nomineranno un loro legale rappresentante in Mozambico.

Art. V PIANO D'AZIONE

1. La D.G.C.S. valutera' le proposte del Governo e definira' le eventuali missioni tecniche per la valutazione di fattibilita' possibilmente nel trimestre successivo alla presentazione della proposta.

2. Il Governo trasmettera' alla D.G.C.S. bozze preliminari di protocolli di cooperazione per i programmi

definiti in collaborazione con gli esperti della D.G.C.S. durante gli studi di fattibilita' di cui al comma 1.

3. La D.G.C.S. rendera' nota la sua disponibilita' all'impegno nel programma proposto attraverso comunicazione ufficiale in cui saranno allegate eventuali proposte di perfezionamento ai protocolli di cooperazione di cui al comma precedente.

4. I singoli programmi entreranno in vigore alla firma dei protocolli di cui ai comma 2 e 3, e vi rimarranno per la durata prevista dai protocolli stessi.

5. Le Parti concorderanno nei protocolli stessi tempi e modalità di valutazione dei risultati ottenuti nell'esecuzione dei programmi e le eventuali revisioni ritenute necessarie.

6. Quanto sopra descritto non sarà previsto per gli interventi definiti 'di emergenza' in cui la D.G.C.S. potrà rispondere alle richieste del Governo con diverse modalità.

7. Le eventuali pubblicazioni o divulgazioni di informazioni sulle attività ed i risultati dei programmi dovranno esser concordate ed autorizzate dalle Parti.

Art. VI DEFINIZIONI DI RESPONSABILITA' E RISPETTIVE COMPETENZE

1. La D.G.C.S. mettera' a disposizione un esperto in lunga missione con la funzione di supervisione generale del personale italiano in servizio nel Paese e di consulenza presso il Governo per la discussione di ogni eventuale assunto riguardante la cooperazione in campo sanitario con un responsabile della cooperazione sanitaria nominato dal Governo.

2. Per la esecuzione dei programmi la D.G.C.S. ed il Governo metteranno inoltre a disposizione personale, materiali e fondi per cui i protocolli di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. V indicheranno le rispettive modalita' di supervisione, controllo e amministrazione.

Art. VII IMPEGNI DELLA D.G.C.S.

La D.G.C.S., compatibilmente con le disponibilita' finanziarie che gli saranno attribuite, mettera' a disposizione:

a) Personale: - esperti del Ministero per gli Affari Esteri in missioni brevi per studi

di fattibilita', per il monitoraggio e la valutazione delle attivita' svolte nei rispettivi programmi e per prestazioni professionali di loro competenza,

- esperti del Ministero degli Affari Esteri in lunga missione con funzioni di capo equipe nei programmi specifici che saranno concordati tra le Parti,
- esperti del Ministero degli Affari Esteri con funzioni tecnico-professionali nell'ambito dei programmi,
- professionisti e tecnici anche in qualita' di volontari civili, dipendenti da Enti Pubblici e Privati italiani che saranno eventualmente incaricati dalla D.G.C.S. della realizzazione delle attivita' previste dai programmi stessi;

b) materiali ed equipaggiamento necessari alla realizzazione delle attivita' definite nell'ambito dei rispettivi programmi;

c) fondi di gestione in loco;

d) borse di studio per la formazione o l'aggiornamento in Italia di personale dipendente dal Ministero della Sanita .

Art.VIII IMPEGNI DEL GOVERNO

1. Il Governo sara' responsabile dei materiali e apparecchiature forniti dalla D.G.C.S. di cui al punto b) dell'art. VII, impegnandosi ad utilizzarli nelle aree e per le attivita' previste dai programmi stessi.

2. Oltre a cio' il Governo mettera' a disposizione:

   a) Personale: responsabili locali di ogni progetto che fungeranno da controparte ai responsabili della equipe italiana inviata dalla D.G.C.S. o dagli Enti dalla stessa delegati. Tutto il personale necessario alla corretta realizzazione delle attivita' dei programmi previsti da accordi specifici di cooperazione;

   b) Le installazioni necessarie alla realizzazione delle attivita' previste nei Protocolli dei singoli progetti includendo ambienti di lavoro adeguati per il personale italiano;

   c) Alloggi adeguati per tutti i cooperanti italiani dalla data di assunzione delle funzioni in Mozambico.

3. Il Governo garantira' inoltre la copertura delle spese relative a:

a) Viaggio, vitto e alloggio per il personale trasferito dal suo luogo di residenza e di lavoro, per causa di servizio nell'ambito delle attivita' dei programmi.

b) Spese postali, telegrafiche e telefoniche necessarie alla corretta esecuzione dei programmi.

c) Immagazzinamento, distribuzione e spedizione di equipaggiamento e materiali inviati dalla D.G.C.S. in ottemperanza agli impegni assunti in ogni programma.

Art. IX DISPOSIZIONI FINALI
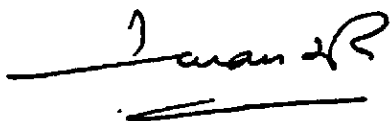
1. La D.G.C.S. e il Governo si rendono garanti della corretta realizzazione dei programmi concordati tra le Parti. Per la soluzione di eventuali divergenze relative al presente Protocollo o ai Protocolli dei singoli programmi, si costituira' una commissione formata dal capo programma italiano, dall'omologo responsabile mozambicano del programma, da un delegato del Governo e uno della D.G.C.S.. La commissione si riunira' a richiesta di una delle parti.

2. La D.G.C.S. trasmettera' al Governo per approvazione le candidature degli esperti che verranno inviati nel quadro dei programmi sanitari.

3. Il Governo garantira' al personale italiano in servizio in Mozambico la immunita' penale e civile contro terzi nell'adempimento delle funzioni di sua competenza nell'ambito dei programmi di cooperazione, tranne nei casi comprovati di dolo e colpa grave.

4. Il Governo dovra' rimettere a disposizione della D.G.C.S. il personale che non sia considerato adatto a svolgere le funzioni attribuitegli a seguito di una comunicazione previa al capo equipe italiano nominato dalla D.G.C.S..

5. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della firma e sara' valido per un periodo di 3 anni.

6. Il presente Protocollo sara' rinnovato automaticamente salvo denuncia scritta di una delle parti notificata con 60 giorni di anticipo. Tuttavia gli obblighi gia' assunti alla luce del presente Protocollo-- rimarranno validi per il periodo previsto dagli stessi.
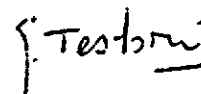
7. Il presente Protocollo potra' essere modificato durante il periodo in cui restera' in vigore con il consenso mutuo delle Parti.

Firmato il 19 agosto 1987 a Maputo in quattro copie in lingua portoghese e italiana, entrambe ugualmente valide.

Per il Governo
della Repubblica
Popolare del Mozambico

Per il Governo
della Repubblica
Italiana

XCII

19 agosto 1987, Maputo

Accordo fra Italia e Mozambico per un progetto di cooperazione sanitaria nel settore materno-infantile della cittá di Maputo (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana piu' sotto nominato 'Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo o D.G.C.S.'

e

il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, piu' sotto nominato 'Governo',

volendo realizzare un programma di protezione e di salute materno-infantile,

concordano quanto segue:

ARTICOLO I - BASE DELL'ACCORDO

1. L'Accordo di Cooperazione Economica e per lo Sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il

(1) Entrata in vigore: 19 agosto 1987.

Governo della Repubblica Popolare del Mozambico, firmato il 15 ottobre 1981, e il successivo Protocollo Sanitario di Cooperazione, firmato tra le Parti il 19 agosto 1987 costituiscono le basi delle relazioni tra le Parti nel presente Accordo.

2. Tutti gli obblighi e le competenze qui definite devono essere interpretati alla luce degli Accordi sopra riferiti.

ARTICOLO II - AREA DI INTERVENTO

Con il presente Progetto, le Parti intendono svolgere attivita' integrate di protezione materno-infantile con l'intervento dell'Ospedale Centrale di Maputo e della Direzione di Sanita' della citta' di Maputo particolarmente orientato per l'area di Mavalane.

ARTICOLO III - OBIETTIVI

Le Parti si propongono di migliorare la qualita' della assistenza ostetrico-pediatrica attraverso:

a) un sostegno a tutti i livelli del funzionamento della rete sanitaria di Maputo, con enfasi particolare sulla rete sanitaria di base e sugli ospedali

zonali;

b) un rinforzo della capacita' dei servizi di salute materno-infantile di formare e attualizzare il personale, di studiare e applicare soluzioni tecniche e modelli organizzativi in grado di intervenire efficacemente sulle principali cause di morbosita' e mortalita'.

ARTICOLO IV - METODI DI INTERVENTO

1. Il presente progetto interviene sul funzionamento della componente di salute materno-infantile dei programmi del Ministero della Sanita' in cui intende proporre innovazioni e correzioni che possano ridurre i principali rischi di morbosita' e mortalita' della popolazione beneficiaria.

2. Le correzioni e le innovazioni potranno riguardare la formazione e la attualizzazione del personale, le misure di prevenzione e trattamento, la organizzazione e la gestione delle Unita' Sanitarie, la informazione e l'educazione sanitaria della comunita'.

3. L'intervento riceverà' supporto tecnico da una equipe

di esperti italiani e sara' valutato sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e costo/beneficio, in modo da poter estendere le metodologie di lavoro ritenute valide all'intero Sistema Sanitario Nazionale.

ARTICOLO V - PIANO D'AZIONE

1. Il progetto prevede attivita' da realizzarsi in modo integrato su tutta l'area di intervento e riconducibili a 3 principali componenti:

   a) Assistenza:

   i) Sara' ampliata la infrastruttura dell'Ospedale di Mavalane e creato il centro di riabilitazione infantile di Malhangalene.

   ii) L'Ospedale Centrale e le Unita' Sanitarie dell'area di Mavalane beneficieranno di materiali e apparecchiature necessarie allo svolgimento del programma.

   iii) Sara' rinforzata la equipe clinica delle Unita' Sanitarie dell'area di intervento del programma.

   b) Formazione:

   i) In collaborazione con il Dipartimento di

Formazione, i Coordinatori delle Specialita' e gli Istituti di Scienze di Sanita', saranno attualizzate le conoscenze e migliorate le capacita' tecniche del personale infermieristico, del personale medico e dei medici in corso di specializzazione in Pediatria e Ostetricia in relazione alle principali cause di morbosita' e di mortalita' materno-infantile nell'area del progetto.

ii) Sara' costituita una equipe con capacita' tecnica nella diagnosi precoce e nel trattamento del deficit fisico in eta' pediatrica.

c) Ricerca scientifica:

i) Sara' messo a disposizione un sistema di documentazione e di informazione sulle pubblicazioni scientifiche rilevanti nel settore ostetrico-pediatrico.

ii) In collaborazione con l'Istituto Nazionale di Sanita', saranno promossi studi sulla patologia ad alta morbosita' e letalita' e saranno elaborati protocolli di diagnosi e trattamento dei problemi prioritari nella assistenza pediatrico-ostetrica.

2. Sara' elaborato un piano d'azione annuale del

programma che definira' le attivita' da realizzare, le mansioni ed il tempo che il personale medico e paramedico mozambicano, sostenuto dagli esperti italiani, dovra' dedicare alla attivita' di assistenza, ricerca e formazione.

3. Sara' effettuata una valutazione congiunta annuale dei risultati ottenuti, basata sul piano d'azione citato al comma 2. Le Parti concorderanno la composizione dell'equipe di valutazione. Le raccomandazioni dell'equipe potranno essere utilizzate per la eleborazione del piano d'azione dell'anno seguente.

4. La durata del presente progetto sara' di 3 anni.

ARTICOLO VI - DEFINIZIONI DI RESPONSABILITA' E COMPETENZA RISPETTIVE

1. Il progetto sara' realizzato sotto la responsabilita' del Governo e piu' specificatamente della Direzione Nazionale di Sanita' del Ministero della Sanita' che nominera' un responsabile con potere di decisione in materia tecnica e amministrativa su tutta l'area di intervento del progetto.

2. Il responsabile mozambicano del progetto e il capo equipe italiano costituiranno la direzione del progetto. Questo ultimo elaborera' il piano d'azione annuale citato nel comma 3 dell'articolo V che dovra' essere sottoposto all'approvazione del Governo attraverso la Direzione Nazionale di Sanita'.

3. La direzione del progetto si responsabilizzera' per la realizzazione del piano, per la monitorizzazione delle attivita' e per la elaborazione delle relazioni da inviare al Governo e al Dipartimento.

4. Il Dipartimento deleghera' all'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 'Burlo Garofolo' di Trieste la realizzazione di parte delle attivita' nell'ambito amministrativo e tecnico-scientifico relative al progetto.

5. L'I.R.C.C.S.'Burlo Garofolo' nominera' i suoi rappresentanti in Mozambico e inviera' il personale concordato con il Governo per la realizzazione della attivita' del progetto.

6. Il materiale didattico, di uso sanitario e di consumo sara' inviato dalla D.G.C.S. a richiesta della Direzione del progetto, e sara' utilizzato nelle attivita' del progetto stesso sotto il controllo del

capo equipe italiano.

7. Apparecchiature ospedaliere e mezzi di trasporto inviati dalla D.G.C.S. saranno utilizzati esclusivamente nell'area del progetto per attivita' previste dallo stesso. Il titolo di proprieta' di detti beni passera' al Governo alla fine del periodo di cooperazione.

8. Il Governo elaborera' i piani di riabilitazione dell'Ospedale di Mavalane, di creazione del Centro di Riabilitazione Infantile di Malhangalene e degli alloggi degli esperti inviati dalla D.G.C.S. e li trasmettera' alla D.G.C.S. per approvazione, annettendo la lista di materiali e apparecchiature necessarie alla realizzazione delle opere citate.

9. Il Governo si responsabilizzera' per l'esecuzione delle opere citate e sottoporra' semestralmente alla D.G.C.S. le richieste di materiali e apparecchiature necessarie alla loro realizzazione.

10. La D.G.C.S. mettera' a disposizione parte dei materiali all'inizio dei lavori e periodicamente a seguito della verifica dello stato di avanzamento dei lavori stessi.

11. Le installazioni riabilitate e costruite nel quadro del progetto saranno proprieta' del Governo. Gli alloggi degli esperti italiani saranno attribuiti al progetto durante il periodo di cooperazione e ad altri progetti sanitari per i quali si stabilisca cooperazione scientifica.

12. Il rappresentante amministrativo-legale del IRCCS 'Burlo Garofolo' di Trieste sara' l'amministratore e gestore del progetto mettendo a disposizione localmente i fondi necessari.

ARTICOLO VII - IMPEGNI DELLA D.G.C.S.

La D.G.C.S., compatibilmente con i fondi che saranno allocati al progetto, mettera' a disposizione:

a) Personale:

i) Esperti del Ministero degli Affari Esteri per:
- monitoraggio e valutazione delle attivita' del progetto e
- per supporto tecnico alle attivita' dello stesso.

ii) Esperti in lunga missione:

- un rappresentante amministrativo-legale dello IRCCS 'Burlo Garofolo' di Trieste;
- un esperto del Ministero degli Affari Esteri, medico pediatra, con funzione di capo della equipe italiana, inserito in attivita' di formazione e ricerca nell'Ospedale Centrale di Maputo;
- 2 medici pediatri, includendo il sopracitato e 2 medici specializzati in pediatria;

  4 medici ostetrici-ginecologi e 2 medici specializzandi in ostetricia;

  2 medici anestesisti;

  1 fisioterapista;

  1 infermiera pediatrica;

  2 infermiere ostetriche.

<u>b) Materiali:</u>

i) Presso l'Ospedale Centrale di Maputo, le apparecchiature e il materiale medico-chirurgico per sostenere il funzionamento dei reparti di Pediatria e Ostetricia, il materiale didattico, di cancelleria e di documentazione per le attivita' di informazione e investigazione.

ii) Presso il Centro di Riabilitazione infantile, materiali da costruzione, apparecchiature e arredi, mezzi di trasporto e materiale didattico.

iii) Presso l'Area di Salute di Mavalane, il materiale da costruzione di una unità' pediatrica da 45 letti, i materiali di consumo e arredi di base per il funzionamento della stessa, i materiali per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria del blocco operatorio di Ostetricia, dell'Ambulatorio e del Reparto Maternita' e le apparecchiature e il materiale necessario all'installazione di una banca del sangue nell'Ospedale Generale di Mavalane, i materiali di consumo per la Pediatria e l'Ostetricia dell'Ospedale, i mezzi di trasporto, i materiali e le apparecchiature necessari per il funzionamento dei centri di salute dell'area di Mavalane e per la manutenzione degli stessi.

c) Borse di studio

Saranno messe a disposizione del Governo 4 borse di studio per anno della durata di 2/3 mesi per il personale medico e infermieristico mozambicano di Pediatria e Ostetricia, 2 borse di studio biennali per tecnici di Riabilitazione Motoria e una biennale per la specializzazione di un medico in Fisiatria.

ARTICOLO VIII

Il Governo mettera' a disposizione:

a) Personale

i) Il responsabile mozambicano del progetto nominato nei commi 1 e 2 dell'Articolo VI.

ii) presso l'Ospedale Centrale di Maputo, tutto il personale in servizio nei reparti di Pediatria e Ostetricia-Ginecologia e Laboratorio; 2 medici mozambicani specialisti o in corso di specializzazione in Pediatria e Ostetricia rispettivamente per il coordinamento con gli esperti italiani delle attivita' di formazione e ricerca; i medici e gli infermieri locali candidati alle borse di studio in Italia.

iii) presso l'Ospedale Generale di Mavalane, il personale gia' in servizio nei settori di Ostetricia e Pediatria e, compatibilmente con l'evoluzione del progetto e per la corretta realizzazione delle attivita': un turno completo di autisti, 6 ostetriche per il lavoro di sala operatoria e assistenza post intervento, un turno di infermieri di supporto al medico anestesista, un turno completo di infermieri per la Pediatria dall'epoca dell'apertura del Repar-

to stesso, 2 medici specializzandi in Pediatria e Ostetricia rispettivamente per partecipare a turno in attivita' di assistenza e formazione di comune accordo con i coordinatori delle rispettive specialita', omologhi mozambicani in grado di assumere le responsabilita' del funzionamento della Ostetricia e Pediatria alla fine del progetto.

iiii) presso il Centro di riabilitazione infantile, due tecnici in riabilitazione infantile e un medico fisiatra a seguito della formazione degli stessi in Italia, gli agenti di riabilitazione che saranno formati nel centro stesso, il personale di supporto secondo le necessita'.

iiiii) presso la Direzione del progetto, una segretaria, un autista, un inserviente.

b) <u>Installazioni:</u>

Il Dipartimento di Pediatria, il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, il Dipartimento di Fisioterapia e Riabilitazione dell'Ospedale Centrale di Maputo, l'Ospedale Generale di Mavalane e i centri sanitari dell'area, un ufficio per la direzione del progetto, alloggi adeguati per 18 esperti italiani in lunga missione con eventuali familiari.

c) Materiali:

Tutto il materiale e gli arredi necessari all'esecuzione delle attivita' che non sia fornito dalla D.G.C.S..

ARTICOLO IX

1. Il presente progetto potra' essere modificato con il mutuo consenso delle parti.

2. Il presente progetto potra' essere denunciato da una delle parti attraverso notificazione scritta con 60 giorni di anticipo.

Firmato a Maputo il 19 agosto 1987 in 4 copie in lingua italiana e 4 copie in lingua portoghese entrambe ugualmente valide.

Per il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico

Per il Governo della Repubblica Italiana

XCIII

8 agosto-7 settembre 1987, Citta del Vaticano

Scambio di Note fra Italia e Santa Sede relativo alla cessione di una porzione di area extraterritoriale situata ai margini della Villa Pontificia di Castel Gandolfo (1).

LA SEGRETERIA DI STATO DELLA SANTA SEDE

ALL'AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE

La Segreteria di Stato presenta i suoi ossequi all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e, riferendosi alla Nota Verbale del 9 luglio 1987 della medesima Ambasciata, con cui si manifesta il favore e l'apprezzamento del Governo della Repubblica Italiana per la disponibilità della Santa Sede a venire incontro al desiderio delle Autorità municipali di Castel Gandolfo, disponendo la cessione al predetto Comune di circa 230 mq. di area extraterritoriale per la realizzazione di un'isola pedonale nel centro storico della Città, si onora di comunicare quanto segue:

- l'attuazione del progetto, elaborato dal Comune di Castelgandolfo, di dare al Centro storico dell'abitato il carattere di isola pedonale con la conseguente realizzazione di una nuova linea di scorrimento, comporta l'acquisizione da parte del Comune di una porzione di area, attualmente di proprietà della Santa Sede, dell'estensione di circa 230 metri quadrati, sita ai margini della Villa Pontificia, segnata in colore giallo nella pianta allegata alla presente Nota;

- Avendo la Santa Sede, con Nota 15 marzo 1985, manifestato al Governo Italiano la sua disponibilità

(1) Entrata in vigore: 7 settembre 1987.

a donare detto appezzamento di terreno, da destinare al suindicato uso, si prende atto che il Governo Italiano ha dichiarato da parte sua di approvare pienamente tale atto di liberalità, e di non aver nulla da osservare a che la indicata porzione di terreno sia messa a disposizione del Comune di Castelgandolfo, con conseguente perdita delle immunità di cui all'art. 15 del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, a partire dalla data odierna;

- resta inteso che il Comune di Castelgandolfo provvederà nel più breve tempo possibile con opere murarie di cinta della Villa Pontificia, eseguite secondo le buone regole della tecnica e nel rispetto dei caratteri ambientali e della sicurezza della proprietà; e che esso assumerà a suo carico ogni onere relativo agli atti necessari al perfezionamento dell'accordo per tutti gli effetti giuridici privatistici di trasferimento della proprietà e per le iscrizioni e trascrizioni nei registri catastali e immobiliari italiani, così come per il rilascio alla Santa Sede di una copia autentica di tali atti.

La Segreteria di Stato di Sua Santità coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Dal Vaticano, 8 agosto 1987

L'AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE

ALLA SEGRETERIA DI STATO DELLA SANTA SEDE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al l'Eccellentissima Segreteria di Stato ed ha l'onore di accusare ricevimento della Nota Verbale di codesta Eccellentissima Segreteria di Stato N.203.071 dell'8 Agosto 1987 con la quale si comunica quanto segue:

" L'attuazione del progetto, elaborato dal Comune di Castelgandolfo, di dare al Centro storico dell'abitato il carattere di isola pedonale con la conseguente realizzazione di una nuova linea di scorrimento, comporta l'acquisizione da parte del Comune di una porzione di area, attualmente di proprietà della Santa Sede, dell'estensione di circa 230 metri quadrati, siti ai margini della Villa Pontificia, segnata in colore giallo nella pianta allegata alla presente Nota;

- avendo la Santa Sede, con Nota 15 marzo 1985, manifestato al Governo Italiano la sua disponibilità a donare detto appezzamento di terreno, da destinare al suindicato uso, si prende atto che il Governo Italiano ha dichiarato da parte sua di ap provare pienamente tale atto di liberalità, e di non aver nulla da osservare a che la indicata porzione di terreno sia messa a disposizione del Comune di Castelgandolfo, con conseguente perdita delle immunità di cui all'art.15 del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, a partire dalla data odierna;

- resta inteso che il Comune di Castelgandolfo provvederà nel più breve tempo possibile con opere murarie di cinta della Villa Pontificia, eseguite secondo le buone regole della tecnica e nel rispetto dei caratteri ambientali e della sicurezza della proprietà; e che esso assumerà a suo carico ogni onere relativo agli atti necessari al perfezionamento dell'accordo per tutti gli effetti giuridici privatistici di trasferimento della proprietà e per le iscrizioni e trascrizioni nei registri catastali e immobiliari italiani, così come per il rilascio alla Santa Sede di una copia autenticata di tali atti."

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare il pieno accordo del Governo italiano su quanto precede.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 7 settembre 1987

PLANIMETRIA Rapp. 1: 2000 CON INDICAZIONE
DELLA TOPONOMASTICA STRADALE

XCIV

13 maggio-11 settembre 1987, Beirut

Scambio di Note fra Italia e Libano relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1988 dell'Accordo finanziario del 20 maggio 1983 (1).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A BEIRUT

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO E LA RICOSTRUZIONE DEL LIBANO
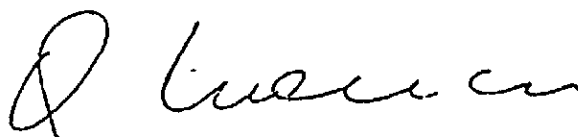
Beyrouth, le 13 mai 1987

Monsieur le Président,

Suite aux entretiens qui ont eu lieu à Rome récemment entre des représentants du C.D.R. et le Ministère des Affaires Etrangères, j'ai l'honneur de vous communiquer que les Autorités italienns sont disposées à proroger au 31 Décembre 1988 la date d'utilisation de l'accord financier conclu le 20 Mai 1983 entre les gouvernements de la République italienne et de la République libanaise.

Les frais d'assurance seront à la charge de la partie libanaise. Le taux des primes de cette assurance, déterminé par la SACE, ne sera pas supérieur à celui en vigueur pour les couvertures d'assurance concernant la République Libanaise, réduit de 50 pour cent. La prime d'assurance devra être payée dans la même devise de dénomination des contrats.

Je vous serai obligé, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Antonio Mancini

(1) Entrata in vigore: 11 settembre 1987.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO E LA RICOSTRUZIONE DEL LIBANO

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A BEIRUT

Beyrouth, le 11 septembre 1987

Monsieur l'Ambassadeur ,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 13/5/1987 et je vous confirme l'accord de mon gouvernement sur son contenu, à savoir

- La prorogation par les autorités italiennes au 31 Décembre 1988 de la date d'utilisation de l'accord financier conclu le 20 Mai 1983 entre les gouvernements de la République italienne et de la République Libanaise .

- Que les frais d'assurance sont à la charge de la partie libanaise . Le taux des primes de cette assurance déterminé par la SACE , ne sera pas supérieur à celui en vigueur pour les couvertures d'assurance concernant la République Libanaise , réduit de 50 pour cent .
  La prime d'assurance sera payée dans la même devise de dénomination des contrats

Je vous souhaite bonne réception , et vous prie d'agréer Monsieur l'Ambassadeur , l'expression de mes meilleurs sentiments.

Malek SALAM
Président

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE D'ITALIA A BEIRUT

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO E LA RICOSTRUZIONE DEL LIBANO

Beirut, 13 maggio 1987

Signor Presidente,

a seguito dei colloqui di recente svoltisi a Roma tra i rappresentanti del C.D.R.(Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione) ed il Ministero degli Affari Esteri, ho l'onore di comunicarLe che le Autorità italiane sono disposte a prorogare fino al 31 dicembre 1988 la data di utilizzazione dell'accordo finanziario stipulato il 20 maggio 1983 tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica libanese.

I costi assicurativi saranno a carico della Parte libanese. Il tasso dei premi di tale assicurazione, determinato dalla SACE non sarà superiore a quello in vigore per le coperture assicurative relative alla Repubblica libanese, ridotto del 50 per cento. Il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella medesima valuta di quella denominata nei contratti.

Le sarei grato, Signor Presidente, di voler confermarmi l'accordo del Suo governo in merito al contenuto della presente lettera.

Antonio Mancini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO E LA RICOSTRUZIONE DEL LIBANO

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A BEIRUT

Beirut, l'11/9/87

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 13/5/1987 e Le confermo l'accordo del mio Governo in merito al suo contenuto, in particolare per quanto riguarda:

- là proroga al 31 dicembre 1988, da parte delle autorità italiane, della data di utilizzazione dell'accordo finanziario stipulato il 20 maggio 1983 tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica libanese.

- i costi assicurativi, i quali saranno a carico della Parte libanese. Il tasso dei premi di tale assicurazione, determinato dalla SACE, non sarà superiore a quello in vigore per le coperture assicurative relative alla Repubblica libanese, ridotto del 50%.

Il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella medesima valuta di quella denominata nei contratti.

AugurandoLe una buona ricezione della presente, La prego di gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Malek SALAM

XCV

16 settembre 1987, Roma

Accordo fra Italia e Tanzania relativo alla ristrutturazione dei debiti commerciali e finanziari (1).

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the United Republic of Tanzania in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 18th September, 1986 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns:
a) the rescheduling of commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Tanzania, within the period 1st October, 1986-30th September, 1987, and not paid relating to contrats for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as an financial Conventions concluded before 30th June, 1986 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annexes 1);
b) the rescheduling of the arrears of the debts described in paragraph a) above, as at 30th September, 1986 and not yet paid (Annex 2);
c) the rescheduling of the debts for both principal and contractual interest due within the period 1st October, 1986 - 30 September, 1987 and not paid relating to Government Loan as per financial convention between the BANK OF TANZANIA and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before the cut off date (30th June, 1986) (Annex 3);
d) the rescheduling of late interest accrued as at 30th September, 1986 on debts described in paragraph b) above calculated at the rates of interest envisaged in following Article III, paragraph 2) i) (Annex 4);

The above mentioned Annexes wich are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two parties.

(1) Entrata in vigore: 16 settembre 1987.

ARTICLE II

a) The debts for both principal and contractual interest referred to in the previous Article I, a) and c) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the Bank of Tanzania , acting on behalf of the Gouvernment of the United Republic of Tanzania (nereinafter referred to as "Bank") to the SEZIONE SPECIALE ASSICURAZIONE CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (hereinafter referred to as "SACE"), as regards debts envisaged in Article I,a) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards debts envisaged in the previous Article I,c) in 10 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 1st October, 1992 and the last one on 1st April, 1997.

b) The equivalent of 97,5% of the debts for principal, contractual interest and late interest referred on in the previous Article I,b) and d) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to the "SACE" in 10 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 1st October,1992 and the last one on 1st April 1997.

c) The remaining 2,5% of the debts for principal, contractual interest and late interest referred to in the previous Article I,b) and d) will be transferred -in the currencies established in the contrats or in the financial Conventions -by the "Bank" to the creditors concerned on 30th September,1987.

ARTICLE III

1- The "Bank" undertakes to pay and to transfer to the "SACE" (or creditors concerned) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt unpaid at the original maturity.

- Such interest shall accrue during the period from original maturity as regards debts envisaged in the previous Article I a),b) and c) and from the 1st October 1986 as regards debts envisaged in the previous Article I d) until

the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts envisaged in Article I,a) and b) at the rate of 1,5% p.a., of 1,5% p.a., and 1,5% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars and in Deutsche Marks;

ii) as regards debts envisaged in Article I,c) at the rate originally envisaged in the financial convention signed in Rome on 28th January 1986 (1,5% p.a.) ;

iii) as regards debts envisaged in Article I d) at the rate of 1,5% p.a. of 1,5% p.a. and of 1,5% p.a. respectively for the debts payable in Italian Liras, U.S.Dollars and Deutsche Marks;

3) The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - as follows:

-as far as the debts mentioned in paragraph a) and b) of Article II, half yearly beginning on 1st December 1987;

-as far as the debts mentioned in paragraph c) of Article II, at the same date envisaged in said paragraph.

It is understood that the interest due up to 30th September 1986 will be rescheduled according to the provisions established in the previous Article II, b) and c).

ARTICLE IV

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Tanzania's debts are referred to in Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the date of maturity.

All modifications of the contracts made after 29th June, 1986 and having the effect of an increase in Tanzania's commitments towards Italy shall be considered as
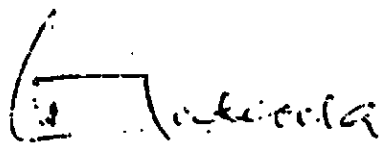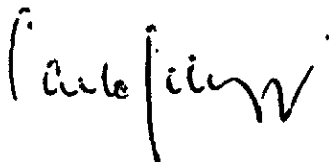
commitments not covered by the present Agreemnt.

ARTICLE V

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on **16th September 1987** , in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TANZANIA.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi, e sulla base della Bozza di Accordo firmata a Parigi il 18 settembre 1986 dai Paesi che hanno preso parte alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo riguarda:

a) la ristrutturazione dei debiti commerciali e finanziari sia ad interesse sul capitale che contrattuale che la Tanzania deve all'Italia, entro il periodo che decorre dal 1 ottobre 1986 al 30 settembre 1987, e non ancora onorati, relativi a contratti di fornitura di beni e/o di servizi e/o l'esecuzione di lavori, nonchè alle Convenzioni finanziarie concluse prima del 30 giugno 1986 - con una scadenza originaria di oltre un anno - coperti dalla garanzia dell'Assicurazione dello Stato Italiano prevista ai sensi della legge italiana (Allegato 1);

b) la ristrutturazione dei debiti sia ad interesse sul capitale che contrattuale, a scadere entro il periodo 1 ottobre 1986 - 30 settembre 1987 - e non ancora onorati - relativi ad un Prestito Governativo ai sensi della convenzione finanziaria tra la Banca di Tanzania e il Mediocredito Centrale firmata prima della data di scadenza (30 giugno 1986) .(Allegato 3);

d) la ristrutturazione dell'interesse di mora maturato al 30 settembre 1986 sui debiti descritti al paragrafo b) summenzionato, calcolato ai tassi d'interesse previsti dal se-

guente Articolo III, paragrafo 2) i) (Allegato 4);

I suddetti Allegati, che fanno parte del presente Accordo, possono subire una revisione, previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti sia ad interesse sul capitale che contrattuale di cui al precedente Articolo I, a) e c), saranno trasferiti - nelle divise stabilite dai contratti o dalle Convenzioni finanziarie - dalla Banca di Tanzania, agente a nome del Governo della Repubblica Unita di Tanzania (qui di seguito chiamata "Banca") alla SEZIONE SPECIALE ASSICURAZIONE CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (qui di seguito chiamata "SACE"), per quanto riguarda i debiti previsti dall'Articolo I, a) e al Mediocredito Centrale, per ciò che concerne i debiti previsti dal precedente Articolo I, c) in 10 rate uguali e successive semestrali, la prima delle quali a scadere il 1 ottobre 1992, e l'ultima il 1 aprile 1997.

b) L'equivalente del 97,5% dei debiti ad interesse sul capitale, contrattuale e di mora di cui al precedente Articolo I, b) e d) sarà trasferito - nelle divise stabilite dai contratti o dalle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" in 10 rate uguali e successive semestrali, la prima delle quali a scadere il 1 ottobre 1992 e l'ultima il 1 aprile 1997.

c) Il restante 2,5% dei debiti ad interesse sul capitale, contrattuale e di mora di cui al precedente Articolo I, b) e d) sarà trasferito - nelle divise stabilite dai contratti o dalle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" ai creditori interessati il 30 settembre 1987.

ARTICOLO III

1. La "Banca" s'impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" (o ai creditori interessati) e al Mediocredito Centrale rispettivamente, l'interesse sul pagamento differito che ver-

rà calcolato su ogni debito non onorato alla scadenza originaria.

2. Tale interesse maturerà durante il periodo a partire dalla scadenza originaria - per quanto concerne i debiti previsti dal precedente Articolo I a), b) e c), e a partire dal 1ottobre 1986 per ciò che concerne i debiti previsti dal precedente Articolo I d) fino alla completa estinzione del debito, e sarà calcolato come segue:

i) per quanto riguarda i debiti previsti dall'Articolo I, a) e b) al tasso dell'1,5% all'anno, dell'1,5% all'anno e dell'1,5% all'anno per quanto concerne i debiti pagabili rispettivamente in lire italiane, dollari USA e marchi tedeschi;

ii) per quanto riguarda i debiti previsti dall'Articolo I,c) al tasso originariamente previsto dalla convenzione finanziaria firmata a Roma il 28 gennaio 1986 (1,5% all'anno);

iii) per quanto riguarda i debiti previsti dall'Articolo I d) al tasso dell'1,5% all'anno, dell'1,5% all'anno e dell'1,5% all'anno rispettivamente, per i debiti pagabili in lire italiane, dollari USA e marchi tedeschi;

3. Detto interesse sarà trasferito - nelle divise stabilite dai contratti o dalle convenzioni finanziarie - come segue:

- per quanto riguarda i debiti di cui al paragrafo a) e b) dell'Articolo II,ogni sei mesi a partire dal 1 dicembre 1987;
- per quanto riguarda i debiti di cui al paragrafo c) dell'Articolo II, alla stessa data prevista dal detto paragrafo.

E' inteso che l'interesse esigibile fino al 30 settembre 1986 sarà riprogrammato in conformità alle disposizioni stabilita dal precedente Articolo II, b) e c).

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non danneggia nè i vincoli legali stabiliti dalla legge consuetùdinaria, nè gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni alle quali si riferiscono i debiti della Tanzania all'Articolo I del presente Accordo.

Pertanto, nessuna disposizione del presente Accordo può essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica di tali contratti e/o Convenzioni finanziarie, particolarmente quelli/e concernenti i termini di pagamento e la data di scadenza.
Tutte le modifiche dei contratti fatte dopo il 29 giugno 1986, che hanno l'effetto di aumentare gli impegni della Tanzania verso l'Italia, saranno considerate impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 16 settembre 1987, in duplice copia in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana | Per il Governo della Repubblica di Tanzania

XCVI

16-17 settembre 1987, Manila

Protocollo d'intesa fra Italia e Filippine per la realizzazione di progetti di cooperazione per lo sviluppo: a) Protocollo d'intesa; b) Allegati (1).

A) PROTOCOLLO D'INTESA

On September 16 and 17, 1987, an Italian Delegation, led by the Undersecretary of State of Foreign Affairs, Senator Gilberto Bonalumi visited the Philippines.

During their stay, the delegation met Her Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Mrs. Corazon C. Aquino, Secretaries of Socio-Economic Planning and Agriculture, Undersecretaries of Foreign Affairs and Finance.

The Italian delegation had a series of talks with the National Economic and Development Authority and other agencies of the Philippine Government. The talks were held in an amicable and constructive spirit. Both parties agreed that the close bonds of friendship already existing between the two countries provide a strong foundation for further strengthening of the relations between Italy and the Philippines.

Both countries, it was stressed, share common values of peace and democracy and are committed to their maintenance and propagation together with the promotion of the social and economic development of their societies. While reviewing the state of progress of the ongoing cooperation already agreed upon between the two countries, both sides expressed the assessment that the present process of cooperation is still not in line with the capacities of their respective economies, and that their complementarity offers a good scope for enhancing their cooperation for development.

(1) Entrata in vigore: 17 settembre 1987.

In this respect, the results achieved by previous Italian technical cooperation missions that have already taken place in the Philippines, and in particular, by the fact finding Italian technical mission that visited Manila from August 22 to August 29, proved to be most useful in appraising and selecting new cooperation initiatives. Such initiatives, it was determined, are suitable to be finalized, within the framework of an organic and comprehensive three-year program, running from September 17, 1987 to September 16, 1990. To this effect, the Italian side expressed its readiness to make available, for the implementation of such a program, an amount of financial resources up to 90 million U.S. dollars in grants and up to 180 million U.S. dollars in soft loans.

Both parties agreed in principle that the program should give particular emphasis in an integrated approach to projects in the following sectors: agriculture, social, health/environment, vocational training, energy, and communication.

The projects which were jointly identified as having development priority and for which grant assistance shall be utilized, are listed in Annex A (Projects Ready for Implementation), Annex B (Projects for Further Consideration), and Annex C (Newly Identified Projects). Projects being considered for financing from soft loans are listed in Annex D.

Both parties further observed that the projects listed under Annexes A, B and C are in various stages of project preparation and agreed that projects in Annex C are eligible for grant assistance after the financial budget for projects listed in Annexes A and B has been allocated.

It was agreed that, upon receipt of all further relevant documentation still found necessary, the Italian party will expedite their evaluation and, if necessary, will send ad hoc technical missions. It was also agreed that technical experts will be posted at the Italian Embassy in order to ensure prompt implementation of development cooperation.

Both parties indicated the usefulness to proceed to have annual consultations to review progress of implementation of the development cooperation.

Both parties also had an exchange of information on their respective procedures in undertaking development cooperation.

Senator Bonalumi extended an invitation to a Philippine delegation to visit Italy, at a time to be mutually agreed upon.

The Italian delegation expressed its gratitude to the Philippine Government for its warm hospitality.

For the Italian Government

SENATORE GILBERTO BONALUMI

Sottosegretario di Stato

agli Affari Esteri

For the Philippine Government

SOLITA COLLAS-MONSOD

Secretary of Socio-Economic Planning

and NEDA Director-General

18 September 1987
Manila, Philippines

B) ALLEGATI

(A)

TECHNICAL ASSISTANCE (GRANTS)

LIST A : PROJECTS READY FOR IMPLEMENTATION

Project Title	Preliminary Estimate of Italian Contribution
Agriculture Sector	
1. Assistance to the CARP through FAO (DAR)	$ 5.0 M
2. Davao Integrated Area Development Project (NACIAD)	$17.0 M
Health/Environment Sector	
3. Assistance to the Tuberculosis Control Program (DOH)	$10.0 M
4. Medical Assistance Plan for the Upgrading of the Rural Hospitals (DOH)	$ 4.0 M
5. Health Planning Assistance to the NCR, Pilot Project in Tondo (DOH)	$ 1.0 M
Education Sector	
6. Technical Assistance for a Computer Aided Drafting and Design (NIA)	$ 1.0 M
7. Assistance to the Meralco Foundation Institute (MFI)	$ 2.3 M
Social Services	
8. Peace and Reconciliation Project (Xavier University Foundation)	$ 6.6 M
Energy Sector	
9. Engineering Services for Improving the Maintenance and Operation Procedure in the Kalayaan 1 & 2 Pumped Storage Plant (NPC)	$ 0.3 M

(B)

TECHNICAL ASSISTANCE (GRANTS)

LIST B: PROJECTS FOR FURTHER CONSIDERATION

Project Title	Preliminary Estimate of Italian Contribution
Agriculture Sector	$ 5.5 M
1. Upland Productivity Program (DENR)	
2. Tribal Forest Development Program (DENR)	
Health/Environment Sector	$ 6.5 M
3. Program on Air Quality Management and Monitoring (NPCC)	
4. Training Programme for Promotion and Upgrading of National Expertise on Environmental Impact Assessment (NEPC)	
5. Air Quality Management of the Laguna de Bay Region (LLDA)	
6. Toxic and Hazardous Substances (NEPC)	
7. Improvement of the Malabon-Tullahan Tenejeros Environmental Blight Area (DPWH)	
Telecommunication Sector	
8. Feasibility Study (F/S) on the Visayas-Mindanao Telecommunications Project (DOTC)	$ 2. 0 M

(C)

TECHNICAL ASSISTANCE (GRANTS)

LIST C: NEWLY IDENTIFIED PROJECTS
(Eligible for grant assistance after the financial budget for projects listed in Annexes A & B has been allocated)

Agriculture Sector

1. Agricultural Support Services to the CARP (DA) with particular emphasis on the island of Negros.
2. Agro-Zootechnical Project for Milk Production and Processing
3. Project for the Launching and Development of Agricultural Activities at Sitio Masagana
4. Structuring and Integrating the Dairy Industry Development Project in Region XI (DA)
5. Project Development for Corn Culture in Luzon I
6. Post-Harvest Protection Program (PCARRD)
7. Expansion of Padre Garcia Livestock Auction Market

Health Sector

8. Upgrading of the Philippine General Hospital (PGH)

9. Social and Health Care Projects

   9.1 San Juan de Dios Hospital
   9.2 St. Camillus Polyclinic
   9.3 Primary Health Center

Education Sector

10. Strengthening and Upgrading of the Manila Technician Institute (TUP)
11. Technical School in Cebu City (SEASFI)
12. Conduct of Specialized Training courses in Petroleum Exploration and Production (OEA)
13. Strengthening of Basic Sciences and Materials Research (NSTA)
14. Technical Education Development Program (St. Anthony Boys' Village)

Communication Sector

15. Strengthening of the Bureau of Broadcast and Philippine News Agency (OPS)

Energy Sector

16. Photovoltaic Technology for Rural Development (DA, OEA/BED)
17. Enhancement of the Existing Office of Energy Affairs (OEA) Petroleum Data Bank and Library in Data Storage and Retrieval (OEA)

18. Upgrading of the OEA Paleontological and Geochemical Laboratory Facilities (OEA)
19. Technical Assistance in Geothermal Energy Exploration and Production (OEA)

Industry Sector

20. Assistance to the Food Terminal Inc. (FTI)
21. Tuna Canning and Processing at the Village Level (DA)
22. Integrated Development Project for Ramie and Other Fibers Project (FIDA/DA)
23. Fieer Agro-Processing Project for Commercialization of Technology (FIDA/DTI)

Transport Sector

24. Detailed Engineering (D/E) of the General Santos Fishing Ports (PFDA)

25. Improvement of the Transport Infrastructure on Four Minor Islands in the Philippines (DPWH)

(D)

PROJECTS FOR CAPITAL ASSISTANCE (SOFT LOANS)

	Project Title		
1.	Spare parts for the Kalayaan Pumped Storage Power Plant (NPC)	Up to	$10.0 M
2.	Bacon-Manito Project Phase I (NPC)	Up to	$60.0 M
3.	Visayas and Mindanao Telecommunication Project (DOTC)	Up to	$25.0 M
4.	Balog-Balog Irrigation Project (NIA)	Up to	$85.0 M

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A) PROTOCOLLO D'INTESA

Nei giorni 16 e 17 settembre 1987, una Delegazione italiana, guidata dal Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Senatore Gilberto Bonalumi, ha visitato le Filippine. Durante il suo soggiorno, la delegazione ha incontrato Sua Eccellenza, il Presidente della Repubblica delle Filippine, la Signora Corazon Aquino, i Ministri della Programmazione Socio-Economica e dell'Agricoltura, i Sottosegretari degli Affari Esteri e delle Finanze.

La delegazione italiana ha avuto una serie di colloqui con l'Ente per lo Sviluppo Economico Nazionale ed altri enti del Governo filippino.

I negoziati si sono svolti in uno spirito amichevole e costruttivo. Entrambe le Parti hanno convenuto che gli stretti legami di amicizia già esistenti tra i due paesi costituiscono una salda base per un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra l'Italia e le Filippine.

E'stato sottolineato che entrambi i paesi condividono i valori comuni della pace e della

democrazia e sono impegnati a salvaguardarli e a diffonderli, unitamente alla promozione dello sviluppo sociale ed economico delle loro società.

Nel corso della valutazione dello stato di progresso della cooperazione in corso già concordata tra i due paesi, le Parti hanno espresso il giudizio che l'attuale processo di cooperazione non sia ancora al passo con le possibilità delle rispettive economie, e che la loro complementarietà offra ampio spazio al fine di incoraggiare la cooperazione volta allo sviluppo.

A tale riguardo, i risultati ottenuti da precedenti missioni italiane di cooperazione tecnica che hanno già avuto luogo nelle Filippine, e in particolare dalla missione italiana tecnica per l'indagine sui fatti che ha visitato Manila dal 22 al 29 agosto, sono risultati della massima utilità ai fini della valutazione e della scelta di nuove iniziative di cooperazione.

E' stato accertato che dette iniziative possono essere finalizzate, nell'ambito di un programma triennale organico e globale, a decorrere dal 17 settembre 1987 al 16 settembre 1990.

A tal fine, la Parte italiana ha dichiarato la sua volontà a mettere a disposizione, per la realizzazione di tale programma, un ammontare di risorse finanziarie fino a 90 milioni di dollari USA in crediti e fino a 180 milioni di dollari USA in prestiti

agevolati.

Entrambe le Parti hanno convenuto in linea di principio che il programma dovrebbe dare particolare rilievo - nell'ambito di un'impostazione integrata - a progetti nei settori seguenti: agricoltura, servizi sociali, sanità/ambiente, formazione professionale, energia e comunicazioni.

I progetti cui è stata unitamente attribuita priorità ai fini dello sviluppo e per i quali verranno forniti aiuti sotto forma di crediti sono elencati nell'Allegato A (Progetti pronti per la Realizzazione), Allegato B (Progetti per Ulteriore Considerazione), e Allegato C (Progetti di Recente Identificazione).

I progetti che vengono presi in considerazione ai fini del finanziamento tramite prestiti agevolati sono elencati nell'Allegato D).

Le due Parti hanno inoltre rilevato che i progetti di cui agli Allegati A,B e C si trovano in vari stadi di preparazione ed hanno convenuto che ai progetti di cui all'Allegato C possono essere assegnati aiuti sotto forma di crediti, una volta che sia stato stanziato il bilancio finanziario per i progetti elencati negli Allegati A e B.

E' stato convenuto che, su ricezione di tutta la relativa ulteriore documentazione che si ritenga ancora necessaria, la Parte italiana accelererà la sua valutazione e, se del caso, invierà missioni tecniche ad hoc.

E' stato altresì convenuto che esperti tecnici verranno assegnati all'Ambasciata d'

Italia per assicurare la pronta attuazione dei progetti di cooperazione mirata allo sviluppo.

Le due Parti hanno sottolineato l'utilità di continuare ad avere consultazioni annuali per esaminare i progressi ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione per lo sviluppo.

Le due Parti hanno altresì effettuato uno scambio di informazioni sulle rispettive procedure da seguire per intraprendere i progetti di cooperazione ai fini dello sviluppo.

Il Senatore Bonalumi ha esteso l'invito ad una delegazione filippina di visitare l'Italia, in data da convenirsi reciprocamente.

La delegazione italiana ha espresso la sua gratitudine al Governo Filippino per la sua cordiale ospitalità.

Per il Governo Italiano

Senatore Gilberto Bonalumi

Sottosegretario di Stato agli

Affari Esteri

18 Settembre 1987

Manila, Filippine

Per il Governo Filippino

Solita Collas- Monsod

Ministro della Programmazione Socio-

Economica e Direttore Generale del

NEDA (Ente per lo Sviluppo Economico

Nazionale)

B) ALLEGATI

(A)

ASSISTENZA TECNICA (CREDITI)

ELENCO A: PROGETTI PRONTI PER LA REALIZZAZIONE

TITOLO DEL PROGETTO	PREVENTIVO PRELIMINARE DEL CONTRIBUTO ITALIANO
<u>SETTORE AGRICOLO</u>	
1.Aiuti al CARP tramite la FAO (DAR)	$ 5.0 M
2. Progetto per lo Sviluppo Integrato dell'area Davao	$ 17.0 M
<u>SETTORE SANITARIO/AMBIENTALE</u>	
3. Aiuti al Programma di Controllo per la Tubercolosi (DOH)	$ 10.0 M
4. Piano di Assistenza Medica per il Potenziamento degli Ospedali Rurali (DOH)	$ 4.0 M
5. Aiuti per la Pianificazione Sanitaria all'NCR, Progetto Pilota a Tondo (DOH)	$ 1.0 M

SETTORE DELL'ISTRUZIONE

6. Assistenza Tecnica per la Grafica e il

design con l'aiuto del computer (NIA) $ 1.0 M

7. Aiuti all'Istituto della Fondazione Meralco $ 2.3 M

SERVIZI SOCIALI

8. Progetto di Pace e di Riconciliazione $ 6.6 M

(Fondazione dell'Università Xavier)

SETTORE ENERGETICO

9. Opere ingegneristiche per il miglioramento delle operazioni

di manutenzione e di funzionamento nell'Impianto a Immagazzina-

mento a Pompa Kalayaan 1 & 2 (NPC) $ 0.3 M

(B)

ASSISTENZA TECNICA (CREDITI)

ELENCO B: PROGETTI PER ULTERIORE CONSIDERAZIONE

TITOLO DEL PROGETTO	PREVENTIVO PRELIMINARE DEL CONTRIBUTO ITALIANO
<u>SETTORE AGRICOLO</u>	$ 5.5 M
1. Programma di Produttività degli Altopiani (DENR)	$ 5.5 M
2. Programma per lo Sviluppo della Foresta Tribale (DENR)	
<u>SETTORE SANITARIO/AMBIENTALE</u>	$ 6.5 M
3. Programma per lo Studio e il Controllo della Qualità dell'Aria (NPCC)	
4. Programma di Formazione per la Promozione e il Potenziamento di Esperti Nazionali nel campo della Valutazione dell'Impatto Ambientale (NEPC)	
5. Studio della Qualità dell'Aria nella Regione della Laguna de Bay (LLDA)	
6. Sostanze tossiche e nocive (NEPC)	
7. Miglioramento della Regione di Malabon-Tullahan Tenejeros nel campo della Ruggine delle piante (DPWH)	

SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI $ 2.0 M

8. Studio di Fattibilità del Progetto per le

Telecomunicazioni Visayas-Mindanao (DOTC)

(C)

ASSISTENZA TECNICA (CREDITI)

ELENCO C: PROGETTI DI RECENTE IDENTIFICAZIONE

(cui possono essere assegnati aiuti sotto forma di crediti, una volta che sia stato stanziato il bilancio finanziario per i progetti elencati negli Allegati A e B)

SETTORE AGRICOLO

1. Servizi di Sostegno Agricolo al CARP (DA) con particolare rilievo all'Isola di Negros

2. Progetto agro-zootecnico per la Produzione e la Lavorazione Casearia

3. Progetto per l'Avvio e lo Sviluppo di Attività Agricole a Sitio Masagana, che struttura e integra il Progetto di Sviluppo per l'Industria Casearia nella Regione XI (DA)

5. Progetto di Sviluppo per la Coltivazione del Granturco nell'Isola di Luzon

6. Programma di Protezione dopo il Raccolto (PCARRD)

7. Espansione del Mercato Padre Garcia per la

Vendita all'Asta del Bestiame

SETTORE SANITARIO

8. Potenziamento dell'Ospedale Generale delle

Filippine (PGH)

9. Progetti per l'Assistenza Sociale e Sanitaria

9.1 Ospedale di San Juan de Dios

9.2 Policlinico St. Camillus

9.3 Centro Primario di Assistenza Sanitaria

SETTORE DELL'ISTRUZIONE

10. Miglioramento e Potenziamento dell'Istituto Tecnico

di Manila (TUP)

11. Istituto Tecnico a Cebu City (SEASFI)

12. Svolgimento di corsi di Formazione specialistici nel

campo della prospezione e della produzione di petrolio (OEA)

13. Potenziamento delle Ricerche nel campo delle Scienze e

dei Materiali di Base (NSTA)

14. Programma di Sviluppo dell'Istruzione Tecnica

(Villaggio di St. Anthony Boys)

SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

15. Potenziamento dell'Ente per le Trasmissioni e

dell'Agenzia Stampa delle Filippine (OPS)

SETTORE ENERGETICO

16. Tecnologia Fotovoltaica per lo Sviluppo Rurale

(DA,OEA/BED)

17. Potenziamento dell'Ente esistente per le Questioni Energetiche

(OEA), della Banca Dati per il Petrolio e della Biblioteca per

l'Immagazzinamento e l'Utilizzo dei Dati (OEA)

18. Potenziamento delle Strutture di Laboratorio OEA

Paleontologiche e Geochimiche (OEA)

19. Assistenza tecnica nella Ricerca e Produzione dell'

Energia Geotermica (OEA)

SETTORE INDUSTRIALE

20. Assistenza all'INC. Terminal per l'Alimentazione (FTI)

21. Inscatolamento e Trasformazione del tonno a livello

di villaggio

22 Progetto di Sviluppo Integrato per il Ramiè e altri

Progetti su Fibre (FIDA/DA)

23. Progetto di Produzione agricola e Lavorazione delle

Fibre per la Commercializzazione della Tecnologia (FIDA/DTI)

SETTORE DEI TRASPORTI

24. Studio tecnico dettagliato (D/E) dei Porti Pescherecci

di General Santos (PFDA)

25. Miglioramento delle Infrastrutture per i Trasporti

su Quattro Isole Minori nelle Filippine (DPWH)

(D)

PROGETTI PER AIUTI SOTTO FORMA DI CAPITALI (PRESTITI AGEVOLATI)

TITOLO DEL PROGETTO

1. Parti di ricambio per la Centrale ad Immagazzinamento a Pompa	
di Kalayaan (NPC)	Fino a $ 10.0 M
2. Progetto Bacon-Manito	
Fase I (NPC)	Fino a $ 60.0 M
3. Progetto per le Telecomunicazioni	
Visayas e Mindanao	Fino a $ 25.0 M
4. Progetto di Irrigazione Balog- Balog (NIA)	Fino a $ 85.0 M

XCVII

3 ottobre 1987, Dar es Salaam

Accordo tra Italia e Tanzania, per la concessione di un credito destinato a finanziare le importazioni tra i due Paesi (1).

A) ACCORDO

ITALIAN GRANT AGREEMENT

AGREEMENT dated as of October 3rd, 1987 between the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY (hereinafter called Italy) and the UNITED REPUBLIC OF TANZANIA (hereinafter called Tanzania).

WHEREAS, as part of its bilateral cooperation program with Tanzania, Italy has committed certain grant funds to finance certain projects in Tanzania to be selected by Tanzania and Italy;

WHEREAS, Italy and Tanzania, as agreed in the meeting of the Joint Commission held in Arusha, on Nov. 24-25,1986, wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Tanzania in an amount of seventy billion Italian Lire (hereinafter called the Grant) to assist in the financing of the importation into Tanzania of certain goods produced in Italy (including consultant and miscellaneous other services associated with such importation) (hereinafter called the Italian Program), on the terms and conditions hereinafter set forth in this Agreement;

WHEREAS, Italy has entered into an agreement with the International Bank for Reconstruction and Development and with the International Development Association (hereinafter called the Association) which provides for cofinancing of development projects and other forms of consultations thereon and pursuant to such Agreement the proceeds of the Grant is to be utilized in parallel with the Credit made by the Association to Tanzania under a Development Credit Agreement (Multi-sector rehabilitation program) dated Nov. 31,1986, between Tanzania and the Association (hereinafter called the Development Credit Agreement);

(1) Entrata in vigore: 3 ottobre 1987.

WHEREAS, pursuant to an Agreement to be entered between Italy and the Association (hereinafter called the Administration Agreement), Italy will appoint the Association as Administrator of the Grant and will authorize the Association to do all such acts and things as may be necessary or appropriate to accomplish such administration;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

Article I

The Grant

Section 1.01. Italy agrees to extend the Grant in an amount of seventy billion Italian Lire to Tanzania,of which forty-two billion Italian Lire shall be made available in 1987 and twenty-eight billion Italian Lire in 1988, on the terms and conditions set forth or referred to hereinafter, to assist in financing (i) of imports to be made into Tanzania of goods produced in Italy that Italy and Tanzania agree are urgently needed for the development of Tanzania and (ii) certain other expenditures referred to in Schedule 1 to this Agreement.

Article II

Administration of the Grant

Section 2.01. The proceeds of the Grant shall be deposited by Italy into a trust account (hereinafter called the T-Account) and shall be held and administered by the Association as Administrator in accordance with the terms of the Administration Agreement and this Agreement.

Article III

Withdrawal and Use of the Grant

Section 3.01. (a) The proceeds of the Grant may be withdrawn for expenditures made in respect of the reasonable cost of imports to be made into Tanzania of goods

produced in Italy, related transportation and insurance expenses, consultant services associated with such procurement and certain other expenses, eligible for financing in accordance with Schedule 1 to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to time by agreement between Tanzania and Italy and accepted by the Association, acting as Administrator of the Grant.

(b) Tanzania shall, for the purposes of financing contracts for goods eligible for procurement under Section 3.01 (a) of this Agreement, open and maintain in Italian Lire a special account in an Italian commercial bank (hereinafter called the Italian Special Account) on terms and conditions satisfactory to the Association. Deposits into, and payments out of, the Italian Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

(c) When Tanzania shall desire to withdraw the proceeds of the Grant: (i) for procurement services as provided for in Section 4.02 of this Agreement and (ii) in respect of fees for auditing services required to satisfy Tanzania's obligations under Section 4.06 of this Agreement,Tanzania shall deliver to the Association a written application in such form, and containing such documents or other evidence, as the Association may reasonably request.

(d) Tanzania shall furnish to the Association evidence of the authority of the person or persons authorized to sign applications for withdrawal and the authorized specimen signature of any such person or persons.

(e) Withdrawal of the proceeds of the Grant shall be made in Italian Lire or, at the option of the Association, in the respective currencies in which the expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant have been paid or are payable.

(f) The Association shall pay the amounts withdrawn by Tanzania only to or on the order of Tanzania.

(g) In order to assist in the defrayment of

the costs of administration and other expenses incurred by the Association under the Administration Agreement, the Association shall withdraw from the T-Account and pay itself at the time of each deposit into the Italian Special Account an amount equivalent to two percent (2%) of the funds so deposited.

(h) National Bank of Commerce (hereinafter called NBC) is designated as representative of Tanzania for the purposes of taking any action required or permitted to be taken under the provisions of this Section and to that end, shall be responsible on behalf of Tanzania, for the preparation of withdrawal applications in respect of the Grant and for the collection of the documents and other evidence to be furnished to the Association in support of such applications.

Article IV

Execution of the Italian Program

Section 4.01. Tanzania shall adopt and implement such financial and administrative measures as are necessary for the implementation of the Italian Program, including those set forth in the Implementation Program set forth in Schedule 3 to this Agreement, as such Schedule may be amended from time to time by agreement among Italy, Tanzania and the Association.

Section 4.02. Except as Italy and the Association and shall otherwise agree, procurement of the goods and services of procurement experts required for the Italian Program and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement.

Section 4.03. Without limitation or restriction upon its obligations under Section 4.01 of this Agreement and except as may otherwise be agreed, Tanzania shall furnish to Italy and the Association by not later than three

after the date of effectiveness referred to in Section 9.01 of this Agreement, a detailed assessment of the overall implementation of the Italian Program, including the number, contents and Lire value of expenditures financed by the Grant.

Section 4.04. (a) Tanzania shall insure or cause to be insured, or make adequate provision for the insurance of, the goods to be financed out of the proceeds of the Grant against hazards incident to the acquisition, transportation and delivery thereof to the place of use or installation. Any indemnity for such insurance shall be payable in a freely usable currency to replace or repair such goods.

(b) Tanzania shall cause all goods and services financed out of the proceeds of the Grant to be used exclusively for the purposes of the Italian Program.

Section 4.05. (a) Tanzania shall maintain or cause to be maintained records and accounts adequate to reflect in accordance with consistently maintained sound accounting practises the expenditures financed out of the proceeds of the Grant.

(b) Tanzania shall:

(i) have the records and accounts referred to in paragraph (a) of this Section and the Italian Special Account for each fiscal year audited, in accordance with appropriate auditing principles consistently applied, by independent auditors acceptable to Italy,Tanzania and the Association;

(ii) furnish to Italy and the Association, as soon as available, but in any case not later than sixteen months from the date thereof, or such other date as Italy and the Association may agree, a certified copy of the reports of such audits by said auditors, of such scope and in such detail as Italy and the Association shall from time to time reasonably request; and

(iii) furnish to Italy and the Association such other information concerning said accounts and the audit

thereof as Italy and the Association shall from time to time reasonably request.

Section 4.06. Tanzania shall: (i) maintain records and procedures adequate to identify the goods and services financed out of the proceeds of the Grant; and (ii) furnish to the Association at regular intervals all such information as the Association may reasonably request concerning the expenditures of the proceeds of the Grant and the goods and services financed out of the such proceeds.

Section 4.07. Promptly after the proceeds of the Grant have been fully disbursed, Tanzania shall prepare and furnish to Italy and the Association a report, of such scope and in such detail as Italy and the Association shall reasonably request, on the execution of the Italian Program, the benefits derived and to be derived from the proceeds of the Grant and the accomplishment of the purposes of the Grant.

Article V

Consultations

Section 5.01. The parties to this Agreement shall fully cooperate to ensure that its objectives will be achieved. As and when the need arises, the parties shall, at the request of either party:

(a) exchange views through their diplomatic representatives with regard to the performance of their respective obligations under this Agreement and the goods and services financed out of the proceeds of the Grant; and

(b) provide to the other party all such information as it shall reasonably request with regard to the foregoing.

Section 5.02. The parties to this Agreement

shall promptly inform each other of any condition which interferes with, or threatens to interfere with, the accomplishment of the purposes of the Grant or the performance by either of them of their obligations under this Agreement.

Section 5.03. The parties shall take all other necessary steps to facilitate the smooth implementation of the use of the proceeds of the Grant. Without limitation of the foregoing, and in order to enable the Association in its capacity as administrator of the Grant to carry out its responsibilities to Italy under the Administration Agreement, Tanzania shall cooperate with the Asociation in the manner described in Sections 5.01 and 5.02 of this Article V, as if the Association were a party to this Agreement. Tanzania shall further afford all reaonable opportunity for representatives of the Association to visit any part of its territories for purposes related to the Grant.

Article VI

Amendments

Section 6.01. Amendments to this Agreement shall be effected by way of exchange of letters between the parties hereto, provided, however, that no such amendment shall be effected without prior consultation with the Association.

Article VII

Termination

Section 7.01. In the event of a default by one of the parties in fulfillment of any commitment or obligation under this Agreement, the other party may give notice to suspend the application of the Agreement, and, should the

suspension continue beyond ninety days after the giving of such notice, may terminate this Agreement.

Article VIII

Settlement of Disputes

Section 8.01 Disputes as to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled by means of diplomatic channels.

Article IX

Entry into Force and Effectiveness

Section 9.01. This Agreement shall enter into force at the date of its signature and shall become effective when the Association is satisfied that arrangements, including procurement arrangements and procedures, acceptable to the Association have been made by Tanzania for the carrying out of the Italian Program. The Association shall promptly dispatch to Tanzania and Italy notice that this condition has been fulfilled.

Article X

Representatives and Notices

Section 10.01. (a) The following authorities shall be responsible for the implementation of this Agreement:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
P.zzale Farnesina
Rome, Italy

Cable address:	Telex:
ROME	43614620
ITALY	43614640

For Tanzania:

Ministry of Finance, Economic Affairs and Planning
P.O. Box 9111
Dar es Salaam
TANZANIA

Cable address:	Telex:
TREASURY	41329
Dar es Salaam	

(b) Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegramme, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their respective representatives thereunto duly

authorized, have caused this Agreement to be signed in their respective names, as of the date and year first above written.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

By ______________________

Authorized Representative

GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

By ______________________

Authorized Representative

B) ALLEGATI

SCHEDULE 1

Withdrawal of the Proceeds of the Grant

1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Grant, the allocation of the amounts of the Grant to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

Category	Amount Grant Allocated (Expressed in Italian Lira) 1987	1988	% of Expenditures to be Financed
1) Eligible goods (including consultants and miscellaneous services associated therewith)	40,740,000,000	27,160,000,000	100%
2) Procurement and auditing services	420,000,000	280,000,000	100%
3) Association's administration fee	840,000,000	560,000,000	100%
TOTAL	42,000,000,000	28,000,000,000	

For the purposes of this table, "Eligible Goods" mean the Category of goods set forth in the Annex to this

Schedule, as such Annex may be amended from time to time by agreement between Tanzania and Italy.

3. Nothwithstanding the provisions of paragraph 1 above, Tanzania shall take all necessary measures to ensure that not less than 35% of proceeds of the Grant allocated to Category (1) and any unutilized funds under Category (2) shall be made available for withdrawal by private sector eligible enterprises provided, however, that if such percentage is not fulfilled within eight months from the entry into force of this Agreement, the proceeds in question shall be otherwise allocated by agreement between Tanzania and Italy. The Association may, by notice to Tanzania, reallocate the proceeds of the Grant on the basis of such agreement. For the purposes of this paragraph, a "Private Sector Eligible Enterprise" means an enterprise in which one or more private or juridical persons hold at least 51% of the voting rights or proprietary interest.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 above, no withdrawals shall be made in respect of:

(a) payments made for expenditures prior to the date of this Agreement;

(b) payment made in the currency of Tanzania or for goods or services supplied from the territory of Tanzania;

(c) payments for taxes levied by, or in the territory of Tanzania on goods or services or on the importation, manufacture, procurement or supply thereof; and

(d) expenditures for goods supplied under contract which any national or international financing institution or agency other than Italy shall have financed or agreed to finance.

5. If the Association shall have reasonably determined that the procurement of any item in any Category is inconsistent with the procedures set forth or referred to in this Agreement, no expenditures for such item shall be

financed out of the proceeds of the Grant, and the Association may, without in any way restricting or limiting any other right, power or remedy of Italy under this Agreement, by notice to Tanzania ,cancel such amount of the Grant as, in the Association's reasonable opinion, represents the amount of such expenditures which otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Grant.

Annex

Eligible Goods

1. Agricultural sector : pesticides, insecticides, fertilizers, seeds, water pumps, irrigation equipment, spare parts for agricultural machinery, tractors and other agricultural machineries, earth moving equipment and equipment to process agricultural products.

2. Construction equipment and materials: cement, roofing and ceramics, glass, cork, wood, steel and iron structures and asphalt.

3. Fisheries sector : fishing boats, fishing gear, fishing nets, freezers, marine motors and equipment to process fish.

4. Industrial sector: raw materials, spare parts and equipment for the following industries: food, printing ,textile fibers, paper and páper boards, soaps and detergents, leather tanning (chemical), rubber, paints, plastics, base metals, vegetable oil mills, metal containers for meat and fisheries plants, and iron foundry.

5. Livestock sector : vaccines, drugs, veterinary chemical, veterinary laboratory equipment and transport equipment.

6. Medicines and chemicals: antibiotics, vitamins, analgetics, respiratory drugs, antimetics, organic and non-organic chemicals, inputs for pharmaceutical plant and

equipment for hospitals and health centres.

7. Electrical and electronic equipment including operating sets, telecommunications means and related services.

8. Teaching materials.

9. Equipment to produce drinking water.

SCHEDULE 2

Italian Special Account

1. For the purpose of this Schedule:

a) the term "Category" means a Category of items to be financed out of the procedes of the Grant as set forth in the table in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement;

b) the terms "eligible expenditures" means expenditures in respect of the reasonable cost of goods (including consultant and miscellaneous services associated therewith) to be financed out of the proceeds of the Grant allocated from time to time to Category 1;

c) the term "Authorized Allocation" means an amount of Italian Lire 10.500.000.000= for 1987 and 5.500.000.000= for 1988 which is to be withdrawan from the Credit Account and deposited in the Italian Special Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Schedule; and

d) the term "T-Account" means the account with Banca d'Italia in the name of the Association to which the proceeds of the Grant have been credited pursuant to the provisions of the Administration Agreement.

2. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, payments out of the Italian Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Schedule.

3. After the Association has received evidence satisfactory to it that the Italian Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Italian Special Account may be made as follows:

a) On the basis of a request or requests by Tanzania for a deposit or deposits which add up to the aggregate

amount of the Authorized Allocation, the Association shall, on behalf of Tanzania, withdraw from the T-Account deposit in the Italian Special Account such amount or amounts as Tanzania shall have requested.

b) Tanzania shall furnish to the Association requests for replenishment of the Italian Special Account at such intervals as the Association shall specify. On the basis of such requests, the Association shall withdraw from the T-Account and deposit into the Italian Special Account such amounts as shall be required to replenish the Italian Special Account with amounts not exceeding the amount of payments made out of the Italian Special Account for elegible expenditures. Except as Italy and the Association may otherwise agree, each such deposit shall be withdrawn by the Association from the T-Account under the respective amounts, as shall have been justifield by the evidence supporting the request for such deposit furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule.

4. For each payment made out of the Italian Special Account for which Tanzania requests replenishment pursuant to paragraph 3 (b) of this Schedule, Tanzania shall furnish to the Association, prior to or at the time of such request, such documents and other evidence as the Association shall reasonably request, showing that such payment was made for eligible expenditures.

5. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Schedule, no further deposit into the Italian Special Account shall be made by the Association when the total unwithdrawn amount of the Grant allocated from time to time to Category (1) shall be equal to the equivalent of the amount of the Authorized Allocation.

(b) Thereafter, withdrawal from the T-Account of the remaining unwithdrawn amount of the Grant shall follow such procedures as the Association shall specify by notice to Tanzania.

6. Except as the Association shall otherwise agree, such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Association shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Italian Special Account as of the date of such notice have been or will be utilized in making payments for eligible expenditures.

7. (a) If the Association shall have determined at any time that any payment out ot the Italian Special Account (i) was made for any expenditure or in any amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Schedule, or (ii) was not justified by the evidence furnished pursuant to paragraph 4 of this Schedule, Tanzania shall, promptly upon notice from the Association, deposit into the Italian Special Account (or, if the Association shall so request, refund to the Association) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless otherwise agreed by the Association, no further deposit by the Association into the Italian Special Account shall be made until Tanzania has made such deposit or refund.

   (b) If the Association shall have determined at any time that any amount oustanding in the Italian Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures,Tanzania shall, promptly upon notice from the Association, refund the Association such oustanding amount.

SCHEDULE 3

Implementation Programme

1. The Ministry of Finance, Economic Affairs and Planning (MFEAP) shall, subject to the provisions of this Agreement, be responsible for the overall coordination, monitoring and supervision of activities under the Italian Program.

2. In order to assist Tanzania in carrying out of the Italian Program, Tanzania shall maintain in MFEAP a procurement Unit (PU) adequately staffed. The PU shall be assisted by two procurement advisers, to be employed in accordance with the provisions of Section I of Schedule 4 to this Agreement

3. The PU shall be responsible for, inter alia; review and approval of (i) lists and specifications of goods, (ii) technical services, (iii) methods to be used in procuring such goods and services and (iv) methods for the distribution of such goods, included in the requests submitted by state trading corporations on behalf of enterprises eligible to utilize the proceeds of the Grant (hereinafter called Eligible Enterprises).

5. 4. Requests for utilization of the proceeds of the Grant shall be made in appropriate form to the PU by Eligible Enterprises. Each request shall contain such information as the PU shall require and shall include at least, the list of goods or services required, their proposed utilization and the procurement procedures intended to be utilized to procure such goods or services and the arrangements for the payment to NBC of the Tanzania Shilling equivalent of the foreign exchange required. The request shall also include the text of the invitations to bid and the advertising procedures to be followed for the bidding.

6. 5. Upon approval by the PU of a request, the following steps shall be followed:
(i) modifications in the documents or procedures required by paragraph 4 shall be made as the PU shall require;

(ii) after bids have been received and evaluated, the Eligible Enterprise shall, before a final decision on the award is made, inform the PU of the bidder to which it intends to award the contract, including the justification thereof, so that the PU may review the same with a view to concurring or rejecting the proposed award; and
(iii) the terms and conditions of the contract with the winning bidder shall be submitted to the PU, for its review, prior to the execution thereof.

7. 6. To process the importation of goods, each Eligible Enterprise will open a letter of credit with NBC. The operative instrument of the letter of credit will be a telex, including a detailed description of the goods, as described in the pro-forma invoice approved by the PU a copy of which will be airmailed to the Italian confirming bank as part of the letter of credit.

SCHEDULE 4

Procurement and Consultants' Services

Section 1. Procurement of Goods and Works

Part A: Procurement of Goods

1. Each contract for the purchase of goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be procured under contracts awarded on the basis of quotations invited from a list of at least three reputable suppliers from Italy, in accordance with procedures acceptable to the Association.

2 Contracts for proprietary spare parts and equipment shall be procured on a negotiated basis from the original manufacturers or authorized representatives on terms satisfactory to the Association and such contracts which are estimated to cost more than the equivalent of 100.000.000 Lire shall be awarded only after approval of the Association.

3. Goods shall be bulked together in bidding packages to the maximum extent practicable for the purposes of bidding and procurement.

Part B: Review by the Association of Procurement Decisions

1. With respect to all contracts for goods estimated to cost 100.000.000 Italian Lire or more, the procedures set forth in paragraph 3 of Appendix 1 to the "Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" published by the Bank in August 1985 shall apply.

Part C: Employment of Consultants

In order to assist Tanzania in the procurement

of goods to be financed out of the proceeds of the Grant, Tanzania shall employ Italian procurement experts whose qualifications, experience and terms and conditions of employment shall be satisfactory to the Association and to Italy. Such experts shall be selected in accordance with principles and procedures satisfactory to the Association. The terms and conditions, including duration of employment of the procurement experts shall be approved by Italy.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CREDITO ITALIANO

ACCORDO del 3 Ottobre 1987 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito citato come Italia) e la Repubblica Unita di Tanzania (qui di seguito citato come Tanzania).

PREMESSO CHE, come parte del suo programma di cooperazione bilaterale con la Tanzania, l'Italia ha impegnato alcuni fondi per crediti per finanziare taluni progetti in Tanzania che verranno scelti dalla Tanzania e dall'Italia;

PREMESSO CHE, come convenuto nell' incontro della Commissione Mista svoltosi a Arusha dal 24 al 25 Novembre 1986, l'Italia e la Tanzania desiderano destinare una parte di questi fondi al finanziamento di un credito da parte dell'Italia alla Tanzania per l'ammontare di settanta miliardi di lire italiane (qui di seguito citato come Credito) per contribuire al finanziamento dell' importazione in Tanzania di alcuni beni prodotti in Italia (ivi inclusi consulenze e vari altri servizi connessi a tale importazione) (qui di seguito citato come Programma Italiano), sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti nel presente Accordo;

PREMESSO CHE l'Italia ha aderito ad un accordo con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e con l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito citata come Associazione) che prevede il cofinanziamento dei progetti di sviluppo e altre forme di consultazioni sugli stessi e in conformità a tale Accordo l'ammontare del Credito deve essere utilizzato parallelamente al credito concesso dall' Associazione alla Tanzania sensi di un Accordo di Credito allo Sviluppo (Programma di Riabilitazione Multisettoriale) in data 30 Novembre 1986 stipulato tra la Tanzania e l'Associazione (qui di seguito citato come Accordo di Credito allo Sviluppo);

PREMESSO CHE, in conformità ad un Accordo da stipulare tra l'Italia e l'Associazione (qui di seguito citato come Accordo di Gestione)l'Italia nominerà l'Associazione amministratore del Credito ed autorizzerà l'Associazione a procedere a tutti gli atti e passi che possano rendersi necessari o opportuni al fine di realizzare la suddetta gestione;

CON IL PRESENTE ACCORDO le Parti allo stesso convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

IL CREDITO

Sezione 1.01. L'Italia conviene a concedere il Credito per l'ammontare di settanta miliardi di lire italiane alla Tanzania,*** sulla base dei termini e delle condizioni stabiliti o di cui si farà menzione in seguito,per contribuire al finanziamento (i) delle importazioni in Tanzania di beni prodotti in Italia che l'Italia e la Tanzania convengono siano urgentemente necessari ai fini dello sviluppo della Tanzania e (ii) talune altre spese di cui alla Tabella 1 del presente Accordo.

ARTICOLO 2

GESTIONE DEL CREDITO

Sezione 2.01. L'ammontare del Credito sarà depositato dall'Italia su un conto fiduciario (qui di seguito citato come Conto-F) e sarà tenuto e gestito dall'Associazione in qualità di amministratore conformemente alle condizioni dell' Accordo di Gestione e del presente Accordo.

ARTICOLO 3

PRELIEVO E UTILIZZO DEL CREDITO

Sezione 3.01. (a) L'ammontare del Credito puo'essere prelevato per le spese sostenute relativamente al costo ragionevole delle importazioni

*** di cui 42 miliardi di Lire italiane saranno messi a disposizione nel 1987 e 28 miliardi di Lire italiane nel 1988,

da effettuare in Tanzania di beni prodotti in Italia, delle relative spese di trasporto e di assicurazione, dei servizi di consulenza connessi a detto approvvigionamento e di talune altre spese che possono essere finanziate ai sensi della Tabella 1 del presente Accordo e degli eventuali possibili emendamenti apportati nel tempo alla stessa su accordo tra la Tanzania e l'Italia, accettato dall'Associazione, che agisce come amministratore del Credito.

(b) La Tanzania, allo scopo di finanziare contratti per beni che possono essere oggetto di approvvigionamento ai sensi della Sezione 3.01. (a) del presente Accordo, aprirà e manterrà in lire italiane un conto speciale (qui di seguito citato come Conto Speciale Italiano) in una banca commerciale italiana sulla base di termini e di condizioni che siano soddisfacenti per l'Associazione.

I depositi versati sul, e i prelievi effettuati dal Conto Speciale Italiano saranno fatti in conformità alle disposizioni della Tabella 2 del presente Accordo.

(c) Qualora la Tanzania desiderasse prelevare l'ammontare del Credito (i) per servizi di approvvigionamento come stabilito nella Sezione 4.02. del presente Accordo e (ii) riguardo alle tariffe per servizi di revisione di bilancio richiesti per adempiere agli obblighi della Tanzania ai sensi della Sezione 4.06. del presente Accordo la Tanzania consegnerà all'Associazione una richiesta scritta in forma tale, e contenente tali documenti o altra documentazione che l'Associazione possa ragionevolmente chiedergli.

(d) La Tanzania fornirà all'Associazione documenti comprovanti l'autorità della persona o dell persone autorizzate a firmare richieste di prelievo e un esemplare della firma autorizzata di tale persona o persone.

(e) Il prelievo dell'ammontare del Credito sarà effettuato in lire italiane o, a scelta dell' Associazione, nelle rispettive valute nelle quali le spese che devono essere finanziate con l'ammontare del Credito sono state pagate o sono pagabili.

(f) L'Associazione pagherà le somme prelevate dalla Tanzania solo a o all'ordine della Tanzania.

(g) Per contribuire al pagamento dei costi di gestione e di altre spese sostenute dall'Associazione ai sensi dell'Accordo di Gestione, l'Associazione preleverà

[illegible] e paghera. ogni volta venga effettuato un deposito sul conto [illegible] Italiano, una somma equivalente al due per cento (2%) dei fondi in tal modo depositati.

(h) La National Bank of Commerce (qui di seguito citato come NBC) è designato rappresentante della Tanzania al fine di intraprendere qualsiasi azione richiesta o che possa essere intrapresa ai sensi delle disposizioni della presente Sezione e a tal fine sarà responsabile, a nome della Tanzania, della preparazione di richieste di prelievo riguardo al Credito e della raccolta dei documenti e di ogni altra documentazione da fornire all' Associazione a corredo di dette richieste.

ARTICOLO 4

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA ITALIANO

Sezione 4.01. La Tanzania adotterà e applicherà le misure finanziarie e amministrative necessarie all' attuazione del Programma Italiano, comprese quelle enunciate nel Programma di Attuazione fissato nella Tabella 3 del presente Accordo e negli eventuali futuri emendamenti apportati alla stessa previo accordo tra l'Italia, la Tanzania e l'Associazione.

Sezione 4.02. Salvo diverso accordo tra l'Italia e l'Associazione, l'ottenimento dei beni e dei servizi di esperti di approvvigionamento necessari per il Programma Italiano che vanno finanziati tramite il Credito saranno regolati dalle disposizioni della Tabella 4 del presente Accordo.

Sezione 4.03. Senza limiti o restrizioni ai suoi obblighi ai sensi della Sezione 4.01. del presente Accordo e salvo diversamente convenuto, la Tanzania fornirà all'Italia e all'Associazione, non piu' tardi di tre mesi dopo la data di validità cui si fa menzione nella Sezione 3.01. del presente Accordo, una valutazione dettagliata dell'attuazione complessiva del Programma Italiano, incluso il numero, il contenuto e il valore in lire delle spese finanziate attraverso il Credito.

Sezione 4.04. (a) La Tanzania assicurerà, farà assicurare, o provvederà affinchè vengano assicurati i beni la cui spesa andrà finanziata tramite il Credito, contro i rischi che possano verificarsi al momento dell' acquisizione, del trasporto e della consegna degli stessi al luogo di utilizzo o d'installazione. Qualsiasi risarcimento per tale assicurazione sarà pagabile in una valuta liberamente convertibile per sostituire o riparare tali beni.

(b) La Tanzania farà si' che tutti i beni e i servizi finanziati tramite il Credito vengano impiegati esclusivamente per gli scopi del Programma Italiano.

Sezione 4.05. (a) La Tanzania terrà o farà tenere registri e contabilità che riflettano adeguatamente, in conformità a pratiche di contabilità oculata, le spese finanziate tramite il Credito.

(b) La Tanzania:

(i) farà eseguire la revisione di bilancio per i registri e la contabilità di cui al paragrafo (a) della presente Sezione e per il Conto Speciale Italiano relativamente a ogni anno fiscale, conformemente a principi appropriati di revisione di bilancio applicati coerentemente, da parte di revisori di bilancio indipendenti che siano accettabili per l'Italia, la Tanzania e l'Associazione;

(ii) fornirà all'Italia e all'Associazione, appena disponibile, ma in ogni caso non piu' tardi di sedici mesi dalla fine di ogni anno fiscale, o in una qualsiasi altra data che potrà essere convenuta dall'Italia e dall'Associazione, una copia autenticata delle revisioni di bilancio ad opera dei suddetti revisori, di quella portata e dettaglio di volta in volta ragionevolmente richiesti dall' Italia e dall' Associazione; e

(iii) fornirà all'Italia e all'Associazione ogni altra informazione concernente detta contabilità e la relativa revisione di bilancio di volta in volta ragionevolmente richieste dall'Italia e dall'Associazione.

Sezione 4.06. La Tanzania:

(i) terrà la contabilità e svolgerà le procedure adeguate ad identificare i beni e i servizi finanziati tramite il Credito;

(ii) fornirà all'Associazione a intervalli regolari tutte le informazioni che l'Associazione potrà richiedere ragionevolmente in merito all' utilizzo del Credito e ai beni e servizi finanziati tramite lo stesso.

Sezione 4.07. Immediatamente dopo che l'ammontare del Credito sia stato completamente speso,la Tanzania preparerà e fornirà all'Italia e all' Associazione una relazione di quella portata e dettaglio ragionevolmente richiesti dall'Italia e dall'Associazione,sullo svolgimento del Programma Italiano,i vantaggi ottenuti o che possono essere ottenuti dal Credito e il raggiungimento degli obiettivi dello stesso.

ARTICOLO 5

CONSULTAZIONI

Sezione 5.01. Le Parti al presente Accordo coopereranno appieno per far si' che i suoi scopi vengano raggiunti.

Qualora se ne presentasse la necessità, le Parti,su richiesta di una delle stesse:

(a) effettueranno uno scambio di opinioni attraverso i loro rappresentanti diplomatici riguardo all' assolvimento dei loro obblighi reciproci ai sensi del presente Accordo e sui beni e i servizi finanziati tramite il

Credito:

(b) forniranno all'altra Parte tutte le informazioni da essa ragionevolmente richieste relativamente a quanto sopra.

Sezione 5.02. Le Parti al presente Accordo si informeranno a vicenda e con prontezza di qualsiasi condizione che interferisca o minacci di interferire con il raggiungimento degli obiettivi del Credito o con l'assolvimento da parte di una di esse dei loro obblighi ai sensi del presente Accordo.

Sezione 5.03. Le Parti adotteranno ogni altra misura necessaria per facilitare un utilizzo senza impedimenti dell'ammontare del Credito.

Senza limiti a quanto sopra,e per mettere in grado l'Associazione nella sua veste di amministratore del Credito di far fronte alle sue responsabilità verso l'Italia ai sensi dell' Accordo di Gestione,la Tanzania cooperera con l'Associazione nel modo descritto nelle Sezioni 5.01. e 5.02. del presente Articolo 5, come se l'Associazione fosse una Parte al presente Accordo. Inoltre la Tanzania garantirà ogni ragionevole possibilità ai rappresentanti dell'Associazione di visitare qualsiasi parte del suo territorio per scopi collegati al Credito.

ARTICOLO 6

EMENDAMENTI

Sezione 6.01. Gli emendamenti al presente Accordo saranno effettuati con uno scambio di lettere tra le Parti allo stesso,a condizione,tuttavia,che nessun emendamento potrà essere effettuato senza previe consultazioni con l'Associazione.

ARTICOLO 7

DENUNCIA

Sezione 7.01. Nel caso di inadempienza da parte di una delle Parti nell'assolvimento di un qualsiasi impegno o obbligo ai sensi del presente Accordo,l'altra Parte puo' notificare la sua intenzione di sospendere l'applicazione dell'Accordo e,qualora la sospensione continui oltre 90 giorni dopo tale notifica,puo denunciare l'Accordo.

ARTICOLO 8

Soluzione delle controversie

Sezione 8.01.. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte tramite i canali diplomatici

ARTICOLO 9

ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'

Sezione 9.01. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e diventerà valido quando l'Associazione si sarà accertata che le intese,ivi incluse le intese e le procedure di approvvigionamento per essa accettabili siano state concluse dalla Tanzania per l'attuazione del Programma Italiano. L'Associazione notificherà prontamente alla Tanzania e all'Italia che questa condizione è stata ottemperata.

ARTICOLO 10

RAPPRESENTANTI E NOTIFICHE

Sezione 10.01. (a) Le seguenti autorità saranno responsabili per l'attuazione del presente Accordo:

Per l'Italia:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale Farnesina
Roma, Italia

Indirizzo telegrafico:	Telex:
Roma	43614620
Italia	43614640

Per la Tanzania:

Ministero delle Finanze, degli Affari e della Pianificazione Economica

Casella Postale 9111

Dar Es Salaam

TANZANIA

Indirizzo telegrafico: Tesoro / Dar Es Salaam Telex: 41329

(b) Qualsiasi notifica o richiesta che si renda necessaria o che si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo e qualsiasi tipo d'intesa tra le Parti contemplato dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o fatta quando sarà consegnata a mano o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapifax alla Parte alla quale si richiede o si consente che venga presentata o fatta all' indirizzo della Parte qui di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avrà designato con una notifica alla Parte che presenta questa notifica o fa una tale richiesta.

In fede di che, le Parti, agendo tramite i loro rispettivi rappresentanti a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo con i loro rispettivi nomi, nel giorno e nell'anno sunnominati.

Governo della Repubblica Italiana

Da: ______________________________

Rappresentante Autorizzato

Governo della Repubblica Unita di Tanzania

Da: ________________________

Rappresentante Autorizzato

TABELLA 1

Prelievo dell' ammontare del Credito

1. Lo schema che segue stabilisce le Categorie di voci da finanziare con il Credito, lo stanziamento del Credito per ciascuna categoria e la percentuale delle spese per le voci da finanziare in tal modo per ciascuna Categoria:

Categoria	Ammontare del Credito stanziato (Espresso in lire italiane) 1987	1988	% delle spese da finanziare
1. Beni che presentano i necessari requisiti (inclusi i servizi di consulenza e servizi vari ad essi associati)	40,740,000,000	27,160,000,000	100%
2. Servizi di approvvigionamento e di revisione di bilancio	420,000,000	280,000,000	100%
3. Spese di amministrazione a favore dell' Associazione	840,000,000	560,000,000	100%
TOTALE	42,000,000,000	28,000,000,000	

2. Ai fini della presente Tabella, per "Beni che presentano i necessari requisiti" si intende la Categoria di beni elencati nell' Allegato alla presente Tabella e nei possibili eventuali emendamenti dello stesso effettuati di volta in volta previo accordo tra la Tanzania e l'Italia.

3. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, la Tanzania adotterà tutte le misure necessarie per assicurare che non meno del 35% dell' ammontare del Credito stanziato per la Categoria (1) e tutti i fondi inutilizzati per la Categoria (2) saranno resi disponibili per il prelievo da parte di aziende qualificate del settore privato; tuttavia, se tale percentuale non è raggiunta entro otto mesi dall' entrata in vigore del presente Accordo, l'ammontare in questione sarà altrimenti stanziato sulla base di un' intesa tra la Tanzania e l'Italia.

L' Associazione puo', notificandolo alla Tanzania decidere un diverso stanziamento dell' ammontare del Credito sulla base di tale Accordo .
Ai fini di questo paragrafo, per una "Azienda qualificata del settore privato" s' intende un' impresa nella quale una o piu' persone private o giuridiche detengono al meno il 51% dei diritti di voto o interessi di proprietà.

4. Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3, non saranno effettuati prelievi per:

(a) pagamenti fatti per spese precedenti la data del presente Accordo;

(b) pagamenti fatti nella moneta della Tanzania per beni e servizi forniti dal territorio della Tanzania;

(c) pagamenti per le tasse imposte da o nel territorio della Tanzania su beni e servizi o sulle importazioni,la fabbricazione, l'ottenimento o la fornitura degli stessi;

(d) spese per beni forniti sotto contratto che qualsiasi istituto finanziario o agenzia nazionale o internazionale diversa dall' Italia avrà finanziato o acconsentito a finanziare.

5.Se l' Associazione avrà ragionevolmente determinato che l'approvvigionamento di un qualsiasi bene in una qualunque Categoria non è in conformità con le procedure enunciate o a cui si fa riferimento nel presente Accordo,nessuna spesa per tale voce sarà sostenuta tramite il Credito, e l'Associazione potrà,senza circoscrivere o limitare in alcun modo qualsiasi altro diritto, potere o azione giudiziaria dell' Italia ai sensi del presente Accordo, notificandolo alla Tanzania, annullare un importo tale del Credito che, secondo la ragionevole opinione dell'Associazione, rappresenta l'ammontare delle spese che altrimenti avrebbero presentato i necessari requisiti per essere finanziate tramite il Credito.

ALLEGATO

BENI CHE PRESENTANO I NECESSARI REQUISITI

1. SETTORE AGRICOLO: pesticidi, insetticidi, fertilizzanti, sementi, pompe idrauliche, attrezzi per l'irrigazione, parti di ricambio per macchinari agricoli, trattori e altri tipi di macchine agricole, escavatrici e attrezzi per la trasformazione dei prodotti agricoli.

2. ATTREZZI E MATERIALI DA COSTRUZIONE: cemento, materiali da copertura e ceramica, vetro, sughero, legno, acciaio, strutture in ferro e asfalto.

3. SETTORE ITTICO: barche da pesca, reti da pesca, congelatori, motori marini e attrezzature per la lavorazione dei prodotti ittici.

4. SETTORE INDUSTRIALE: materie prime, parti di ricambio e attrezzi per le industrie seguenti: alimentare, tipografica, fibre tessili, carta e cartone, saponi e detergenti, concia della pelle (chimica), gomma, vernici, plastica, metalli base, oleifici per olii vegetali, contenitori metallici per l'industria conserviera della carne e del pesce, fonderie.

5. SETTORE ZOOTECNICO: vaccini, medicinali, prodotti chimici veterinari, attrezzi per laboratori veterinari e mezzi di trasporto.

6. MEDICINALI E PRODOTTI CHIMICI: antibiotici, vitamine,analgesici, coadiuvanti per la respirazione, antiemetici, prodotti chimici organici e non organici, input per l' industria farmaceutica e attrezzature per ospedali e centri sanitari.

7. Attrezzature elettriche ed elettroniche, ivi inclusi mezzi di telecomunicazione e servizi connessi.

8. Materiali propedeutici.

9. Attrezzature per la produzione di acqua potabile.

TABELLA 2

CONTO SPECIALE ITALIANO

1. Ai fini della presente Tabella:

a) Il termine "Categoria" indica una categoria di voci da finanziare tramite il Credito come fissato nello schema al paragrafo 1 della Tabella 1 del presente Accordo;

b) Il termine "Spese Effettuabili" indica le spese connesse al costo ragionevole dei beni (comprendenti servizi di consulenza e di altra natura ivi associati) da finanziare tramite gli ammontari del Credito stanziati di volta in volta per la Categoria 1;

c) Il termine "Stanziamento Autorizzato" indica una somma di 10. 00.000.000 di lire italiane che deve essere prelevata dal Conto di Credito e depositata sul Conto Speciale Italiano in conformità al paragrafo 3 (a) della presente Tabella;

d) Il termine "Conto-F" indica il conto presso la Banca d'Italia a nome dell' Associazione sul quale è stato accreditato l'ammontare del Credito conformemente alle disposizioni dell'Accordo di Gestione.

2. Salvo diversamente concordato dall' Italia e dall' Associazione, i pagamenti effettuati tramite il Conto Speciale Italiano saranno fatti esclusivamente per spese effettuabili conformemente alle disposizioni della presente Tabella.

3. Una volta ricevuta dall' Associazione la documentazione comprovante che il Conto Speciale Italiano è stato debitamente aperto, i prelievi dello Stanziamento Autorizzato e prelievi successivi per reintegrare il Conto Speciale Italiano possono essere fatti come segue:

a) Sulla base di una richiesta o di richieste da parte del la Tanzania, di un deposito o di depositi che si aggiungono all'importo complessivo dello Stanziamento Autorizzato, l'Associazione, per conto della Tanzania preleverà dal deposito sul Conto -F nel Conto Speciale Italiano la somma o le somme che la Tanzania avrà richiesto.

b) La Tanzania fornirà all' Associazione richieste per reintegrare il Conto Speciale Italiano agli intervalli specificati dall' Associazione.

Sulla base di queste richieste, l'Associazione preleverà dal Conto-F e depositerà

sul Conto Speciale Italiano le somme richieste per reintegrare il Conto Speciale Italiano con somme che non superino l'ammontare dei pagamenti effettuati per mezzo del Conto Speciale Italiano per spese effettuabili. Salvo diversamente concordato dall'Italia e dall'Associazione,ogni deposito sarà prelevato dall'Associazione dal Conto-F in base ai rispettivi ammontari, cosi' come saranno stati giustificati dalla documentazione a sostegno della richiesta relativa a tale deposito presentata conformemente al paragrafo 4 della presente Tabella.

4. Per ogni paragrafo effettuato per mezzo del conto Speciale Italiano per il quale la Tanzania richieda una reintegrazione in conformità al paragrafo 3(b) della presente Tabella,la Tanzania fornirà all' Associazione,prima o al momento della richiesta,i documenti e ogni altro tipo di documentazione che l'Associazione ragionevolmente richiederà, che dimostrino che il pagamento è stato fatto per spese effettuabili.

5(a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 della presente Tabella, l' Associazione non effettuerà nessun altro deposito sul Conto Speciale Italiano quando l'ammontare complessivo non prelevato del Credito stanziato periodicamente per la Categoria (1) sarà uguale all'equivalente dell'ammontare dello Stanziamento Autorizzato.
(b) In seguito,il prelievo dal Conto-F dell'ammontare restante non prelevato del Credito verrà effettuato secondo le procedure che l'Associazione specificherà notificandole alla Tanzania.

6. Fatta eccezione per un accordo diverso da parte dell'Associazione, gli ulteriori prelievi saranno effettuati solo in seguito e nella misura in cui l'Associazione si sarà assicurata che questi ammontari che restano in deposito sul Conto Speciale Italiano a partire dalla data della notifica sono stati o saranno utilizzati per effettuare pagamenti per spese effettuabili.

7. Se l'Associazione avrà determinato in un qualunque momento che un qualsivoglia pagamento per mezzo del Conto Speciale Italiano
(i) è stato fatto per qualsiasi spesa o in un qualsiasi ammontare non effettuabile conformemente al paragrafo 2 della presente Tabella, ovvero (ii) non era giustificato dalla documentazione fornita conformemente al paragrafo 4 della presente

abella. la Tanzania subito dopo aver ricevuto notifica dall'Associazione, depositerà immediatamente sul Conto Speciale Italiano (o, se l' Associazione lo richiederà, rimborserà all' Associazione) un importo pari all' ammontare di questo pagamento o la porzione dello stesso non effettuabile o giustificata. A meno che l'Associazione non decida diversamente, l'Associazione non effettuerà ulteriori depositi sul Conto Speciale Italiano fino a quando la Tanzania non avrà effettuato questo deposito o rimborso.

b) Se l'Associazione avrà determinato in un qualunque momento che qualsiasi importo in essere nel Conto Speciale Italiano non sarà richiesto per coprire ulteriori pagamenti per spese effettuabili, la Tanzania, subito dopo aver ricevuto notifica dall' Associazione rimborserà immediatamente all'Associazione quest' importo in essere.

TABELLA 3

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

1. Il Ministero delle Finanze, degli Affari e della Pianificazione Economica, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, sarà responsabile del coordinamento complessivo, il controllo e la supervisione delle attività previste dal Programma Italiano.

2. Per aiutare la Tanzania a svolgere il Programma Italiano, la Tanzania manterrà - nell'ambito del Ministero delle Finanze, degli Affari e della Pianificazione Economica, un Ufficio di Approvvigionamento (UA) adeguatamente provvisto di personale. L'UA sarà assistito da due consulenti per l'approvvigionamento, che verranno assunti in conformità alle disposizioni della Sezione 1 della Tabella 4 del presente Accordo.

3. L' UA sarà responsabile per, inter alia:
la revisione e l' approvazione di (i) elenchi e specifiche di beni, (ii) servizi tecnici, (iii) metodi da usare per ottenere questi beni e servizi e (IV) metodi per la distribuzione di questi beni, inclusi nelle richieste sottoposte da ditte di Stato per conto d' imprese che presentano i requisiti richiesti per utilizzare l' ammontare del Credito (qui di seguito denominate Imprese Qualificate) che ottengono beni e servizi tramite le stesse o da parte delle Imprese Qualificate che sono autorizzate ad ottenere beni e servizi direttamente.

4. Le richieste di utilizzo dell' ammontare del Credito saranno presentate in maniera appropriata all' UA da parte di ditte di Stato a nome delle Imprese Qualificate che ottengono beni e servizi tramite queste o dalle Imprese Qualificàte che sono autorizzate a procurarsi i beni e i servizi direttamente.
Ogni richiesta conterrà le informazioni che l'UA richiederà e includerà almeno l' elenco dei beni o dei servizi richiesti, la loro proposta utilizzazione e le procedure per l' ottenimento da utilizzare per ottenere questi beni e servizi e le soluzioni per pagare alla NBC l' equivalente in scellini della Tanzania, della valuta estera necessaria.
La richiesta includerà anche il testo delle offerte d' appalto e le procedure di pubblicizzazione per presentare le gare d'appalto.

5. Su approvazione di una richiesta da parte dell' UA, si seguirà la seguente procedura:
(i) le modifiche dei documenti o delle procedure richieste al paragrafo 5 saranno effettuate come richiederà l'UA;
(ii) una volta che le offerte d'appalto sono state ricevute e valutate, l' Impresa Qualificata o la ditta di Stato responsabile per l'approvvigionamento, prima che venga presa una decisione finale sull' assegnazione, notificherà all' UA l' appaltatore al quale intende assegnare il contratto, inclusa la sua denominazione, così che l' UA possa verificarla al fine di approvare o respingere l'assegnazione proposta; e
(iii) i termini e le condizioni del contratto con l' appaltatore vincente saranno sottoposti all' UA perchè vengano verificati prima di essere eseguiti.

6. Per effettuare l' importazione dei beni, ogni Impresa Qualificata aprirà una lettera di credito con la NBC.
Lo strumento operativo della lettera di credito sarà un telex che includerà una descrizione dettagliata dei beni, così come descritto nel facsimile di fattura approvato dall' UA, una copia del quale sarà spedita per via aerea alla banca italiana confermante come parte della lettera di credito.

TABELLA 4

APPROVVIGIONAMENTO E SERVIZI DI CONSULENZA

Sezione 1. Approvvigionamento di beni e opere

Parte A: Approvvigionamento dei beni

1. Ogni contratto per l' acquisto di beni da finanziare tramite il Credito sarà concluso ai sensi dei contratti di appalto assegnati sulla base dei preventivi richiesti su una lista di almeno tre fornitori italiani affidabili,conformemente alle procedure accettabili per l' Associazione.

2 . I contratti per parti di ricambio e attrezzature di proprietà saranno conclusi su una base negoziata dai fabbricanti originari o dai rappresentanti autorizzati a condizioni soddisfacenti per l' Associazione e quei contratti, il cui costo si stima essere superiore all' equivalente di 100 000.000 di.lire, saranno assegnati solo dopo approvazione da parte dell' Associazione.

3.I beni saranno riuniti in pacchetti destinati agli appalti nella maggior misura possibile ai fini dell' appalto e dell' approvvigionamento.

Parte B: Verifica da parte dell' Associazione delle decisioni relative all' Approvvigionamento.

1. Riguardo a tutti i contratti per beni il cui costo si stima essere di 100 milioni di lire italiane o superiore,si applicheranno le procedure fissate al paragrafo 3 dell' Appendice 1 alle "Linee generali per l' approvvigionamento ai sensi dei prestiti della BIRS e dei Crediti IDA" pubblicate dalla Banca nell' agosto 1985.

Parte C: Impiego di consulenti

Per aiutare la Tanzanianell' ottenimento dei beni da finanziare tramite il Credito, la Tanzania impiegherà dei consulenti le cui qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego saranno soddisfacenti per l'Associazione. Questi consulenti saranno scelti in conformità a principi e procedure soddisfacenti per l' Associazione. I termini e le condizioni, ivi inclusa la durata del mandato degli esperti di approvvigionamento, saranno approvati dall'Italia.

XCVIII

5 ottobre 1987, Roma

Protocollo fra Italia e Cina (Rep. Pop.) per la cooperazione scientifica e tecnologica (1).

PROTOCOLLO

The State Science and Technology Commission of the People's Republic of China and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy (hereinafter referred to as "both sides").
In accordance with the principles of the Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of The Republic of Italy on scientific and technical cooperation signed in Rome on October 6, 1978.
Desiring to further promote the friendship and science and technology cooperation between China and Italy, with the aim of transferring appropriate technologies suitable to further economic and social development.
Taking into account the existing laws to enhance cooperation to development, the mutual interests in the field of scientific and technological cooperation and the agreements already reached in these fields by the two sides.
Have agreed upon the following:

ARTICLE I

1. The two sides will, in accordance with laws and regulations in force in each country, and in the respect of the existing international agreements, facilitate and encourage scientific and technological cooperation between institutions in the state and in the private sectors, through projects to be approved by the relevant Authorities.

2. For the implementation of this Protocol, the two sides may designate institutions concerned to conclude separate implementing agreements, specifying project subjects, scope, implementation procedures to be followed, financial arrangments, institutions to be involved and other appropriate matters concerned.

ARTICLE 2

The two sides agree that cooperation projects having social and economic value will be given first priority to considering. Under general circumstances, the proposals put foreward by both sides will be jointly selected. The

(1) Entrata in vigore: 5 ottobre 1987.

Itàlian side will support and finance development research projects and activities requested by Chinese side as agreed upon by the two sides.

ARTICLE 3

Both sides, or the only designated coordinating authorities (Department of International Cooperation, SSTC for China, and the Direction for Cooperation and Development, Ministry of Foreign Affairs the Republic of Italy will determine the costs to be taken care of by each side for the implementation of the projects agreed upon, unless other arrangements are made. The scale of Italian funds and means by which the funds are to be paid for specific projects will be determined on a case by case basis.

ARTICLE 4

Both sides shall promote the exchange of science and technology between institutions concerned in their countries, taking into account the cooperation on personnel training, exchange of experts, and conducting seminars within projects agreed upon, in the field of science and technology, with due attention given to the role that the cooperation of the universities can play in these sectors.

ARTICLE 5

In order to enhancing scientific and technological cooperation with the aim of transfering appropriate technologies suitable to promote economic and social development, both sides have agreed to give special attention to the following sectors: biotechnologies, energy, agriculture, health, food and nutrition, telecom and informatics.

ARTICLE 6

1. Representatives of both sides shall have a review meeting every year, alternatively in the capital of each country, in order to promote the implementation of this Protocol and the single cooperation projects agreed upon under this Protocol. Representatives from institutions involved in the cooperation projects under this protocol may be invited to participate in the review meeting, if appropriate.

2. Each side may authorize diplomatic officials of its

embassy to have such meetings with their counterpart.

ARTICLE 7

1. This Protocol shall come into force upon signature and shall remain in force unless denounced by one of the sides with at least six months written notice. The specific projects agreements should be implemented without delay within the period of validity of this Protocol until their full completion.

2. This Protocol may be amended and supplemented at any time subject to the approval of both sides.

ARTICLE 8
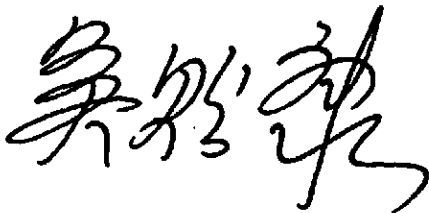
1. This Protocol is established in three originals in the Chinese, Italian and English language, each text being equally authentic.

2. If differences of interpretation occur, the English text shall be taken as a basis.

Done in Rome on October 5, 1987.

SIGNED FOR

THE STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

SIGNED FOR

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF ITALY

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA COMMISSIONE STATALE PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Commissione Statale per la Scienza e la Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (qui di seguito denominati "le due Parti").

In conformità ai principi dell'accordo tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese ed il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 6 ottobre 1978.

Desiderosi di promuovere ulteriormente l'amicizia, la scienza e la cooperazione tecnica tra la Cina e l'Italia, al fine di trasferire tecnologie adeguate adatte ad un ulteriore sviluppo sociale ed economico.

Prendendo in considerazione le leggi vigenti per incrementare la cooperazione allo sviluppo, gli interessi reciproci nel campo della cooperazione scientifica e tecnica e gli accordi già siglati in questi settori dalle due Parti.

Hanno raggiunto le seguenti intese:

Articolo I°

1. In conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due paesi, e nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, le due Parti faciliteranno ed incoraggeranno la cooperazione scientifica e tecnica tra le istituzioni

nello Stato e nei settori privati, attraverso progetti da sottoporre all'approvazione delle Autorità competenti.

2. Ai fini della realizzazione del presente Protocollo, le due Parti possono designare le istituzioni interessate a concludere accordi separati di attuazione, specificando l'oggetto del progetto, la portata, le modalità di attuazione da seguire, le intese finanziarie, le istituzioni da interessare e le altre questioni pertinenti.

Articolo II°

Le due Parti convengono che progetti di cooperazione con un valore sociale ed economico avranno la precedenza in fase di esame.
Di norma, le proposte avanzate dalle due Parti verranno selezionate congiuntamente.
La Parte Italiana sosterrà e finanzierà progetti di ricerca volti allo sviluppo e le attività richieste dalla Parte cinese, così come convenuto dalle due Parti.

Articolo III°

Le due Parti, oppure unicamente le autorità di coordinamento designate (Dipartimento della Cooperazione Internazionale, Commissione Statale per la Scienza e la Tecnologia per la Cina, e la Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, determineranno i costi che ciascuna Parte dovrà sostenere ai fini della realizzazione dei progetti concordati, salvo disposizioni differenti.

Il livello dei fondi italiani e i mezzi di pagamento di detti fondi per progetti specifici verranno determinati prendendo in considerazione ogni singolo caso.

Articolo IV°

Le due Parti promuoveranno lo scambio di scienza e di tecnologia tra le istituzioni interessate nei loro paesi, prendendo in considerazione la cooperazione nel campo della formazione professionale del personale, lo scambio di esperti, lo svolgimento di seminari nell'ambito di progetti concordati, nel capo della scienza e della tecnologia, prestando debita attenzione al ruolo che la cooperazione tra università può svolgere in questi settori.

Articolo V°

Ai fini di potenziare la cooperazione scientifica e tecnica per il trasferiemnto di tecnologie adeguate, adatte alla promozione dello sviluppo sociale ed economico, le due Parti hanno convenuto di prestare speciale attenzione ai seguenti settori: biotecnologia, energia, agricoltura, sanità, alimentazione e nutrizione, telecomunicazioni ed informatica.

Articolo VI°

1. I rappresentanti delle due Parti si incontreranno per una revisione generale ogni anno, alternativamente nella capitale di ciascun paese, per promuovere la realizzazione del rpesente Protocollo e i singoli progetti di cooperazione concordati ai sensi del rpesente Protocollo. I rappresentan

ti delle istituzioni interessate ai progetti di cooperazione ai sensi del presente protocollo possono essere invitati a partecipare all'incontro di revisione, se necessario.

2. Ciascuna Parte puo autorizzare diplomatici della propria Ambasciata a partecipare a detti incontri con la loro controparte.

Articolo VII°

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma e rimarrà in vigore, salvo denuncie di una delle Parti con notifica per iscritto almeno sei mesi prima.
   Gli accordi specifici nei progetti devono essere attuati senza indugio entro il periodo di validità dle presente Protocollo fino al loro completamento.
2. Il presente Protocollo può essere emendato ed integrato in un qualsiasi momento, previa approvazione delle due Parti.

Articolo VIII°

1. Il presente Protocollo è redatto in tre copie originali in Cinese, Italiano ed Inglese, ogni testo facente ugualmente fede.
2. Qualora dovessero sorgere divergenze di interpretazione, il testo Inglese verrà preso come base.

Fatto a Roma il 5 ottobre 1987

Firmato per	Firmato per
la Commissione Statale per la Scienza e la Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese	Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

XCIX

9 ottobre 1987, Bogotà

Programma relativo alla realizzazione del progetto di cooperazione fra Italia e Colombia, per la costruzione e l'avviamento di un impianto pilota per la produzione di polpa di cellulosa da foglie di agave, in attuazione dell'accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 30 marzo 1971 (1).

PROGRAMMA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Colombia, considerato che:

I. Mediante documento CTI/5/048 in data 15 marzo 1987 il Governo Colombiano, attraverso il "Departamento Nacional de Planeaciòn", richiese la cooperazione del Governo Italiano per la costruzione e l'avviamento di un impianto pilota per la produzione di polpa di cellulosa da foglie di agave.

II. In data 1° settembre 1987 mediante documento n. 2793 l'Ambasciata d'Italia comunicò al Governo Colombiano l'approvazione da parte dal Governo Italiano della cooperazione sollecitata.

Hanno convenuto di firmare il presente Programma, secondo i termini dei seguenti articoli:

ARTICOLO I - SCOPO DEL PROGETTO

1. L'obiettivo generale della cooperazione consiste nella costruzione e avviamento di un impianto pilota che permetta di ottenere polpa di cellulosa a partire dall'agave, beneficiando così circa 50.000 famiglie produttrici che attualmente dispongono di un mercato molto limitato.

A tale scopo, il progetto si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

- Ottenere assistenza tecnica internazionale attraverso il Governo Italiano, allo scopo di identificare alternative di diversificazione industriale della fibra dell'agave, che conducano allo sviluppo di un progetto pilota volto a definire i parametri industriali attraverso i quali progettare impianti industriali per la produzione di polpa di cellulosa di fibra lunga sbiancata, in grado di competere, da punto di vista tanto tecnico, quanto economico, con prodotti similari, attualmente importati.

(1) Entrata in vigore: 9 ottobre 1987.

- Il lavoro da realizzare in Colombia deve includere la partecipazione di associazioni di base che rappresentino i beneficiari finali del progetto, in particolare ASOFIQUE, l'ente maggiormente presente nelle regioni produttrici, attraverso cui si otterrà la partecipazione diretta dei contadini mediante programmi educativi e ricreativi, anche durante la fase industriale del progetto.

- I progetti identificati devono essere elaborati in forma tale da condurre alla autogestione della controparte locale attraverso le associazioni dei produttori di base.

Con tale proposito, verranno svolte le seguenti attività:

- acquisizione in Colombia di dati e ingegneria di base per l'impianto.

- Ingegneria di dettaglio per la realizzazione delle opere civili e della costruzione, nell'ipotesi che non si prevedano attività di ristrutturazione e adeguamento di installazioni ed edifici già esistenti.

- Ingegneria di dettaglio delle linee tecnologiche.

- Fornitura delle apparecchiature tecnologiche e da laboratorio, delle unità ausiliarie dei servizi industriali (ad eccezione della caldaia per produzione di vapore), del materiale elettrico, delle parti di ricambio necessarie per il buon funzionamento dell'impianto per il periodo di un (1) anno.

- Trasporto dei materiali dall'Italia e consegna CIF nel porto di Buenaventura in Colombia.

- Supervisione dell'esecuzione delle opere civili e dei montaggi elettromeccanici.

- Formazione del personale colombiano, assistenza tecnica durante l'avviamento dell'impianto e durante il primo anno di produzione.

- Adeguamento e consegna dell'area destinata all'impianto.

- Fornitura ed montaggio della struttura.

- Nazionalizzazione, sdoganamento e consegna nel sito dell'impianto delle apparecchiature e dei materiali provenienti dall'Italia.

- Montaggio meccanico di tali apparecchiature.

- Fornitura e montaggio della caldaia per la produzione di vapore.

- Montaggio delle unità ausiliarie e delle tabulazioni.

- Fornitura ai limiti di batteria dell'impianto dell'acqua e dell'energia elettrica.

- Fornitura di: attrezzature per gli uffici, i laboratori e le installazioni destinate al personale e all'immagazzinamento; personale necessario per il montaggio dell'impianto; materiali di consumo, prodotti chimici, lubrificanti, ecc., necessari per il funzionamento dell'impianto.

2. La cooperazione delle Parti verrà effettuata in un tèrmine di 3 (tre) anni, a partire dalla firma del presente programma.

ARTICOLO II - CONTRIBUTO ITALIANO

1. Come contributo al progetto, la Parte italiana si impegna a fornire:

   a) Apparecchiature di processo:
   Taglierine, nastri trasportatori, presse, gruppo di essiccamento, mulino, cicloni di decantazione, spappolatore, ebollitore tipo olandese, sbiancatrice, separatrice con relativi serbatoi, pompe e accessori.

   b) Apparecchiature per i servizi industriali:
   Sistema per la produzione di vapore, sistemi per immagazzinamento di combustibile, sistemi per aria compressa, sistemi per acqua.

   c) Apparecchiature di laboratorio:
   Formaessiccafogli, dinamometro, esplosimetro elettrico, stufa di essiccazione, raffinometri e bilance tecniche.

   d) Assistenza tecnica durante l'avviamento dell'impianto e durante un (1) anno di funzionamento dello stesso.

2. Il totale del contributo italiano non eccederà la somma di 4.765.000.000 di Lire italiane.

ARTICOLO III - CONTRIBUTO COLOMBIANO

1. Come contributo al progetto la Parte colombiana si impegna a provvedere a:

- Fornitura ed adeguamento dell'area del progetto.
- Fornitura della caldaia per la produzione di vapore.
- Fornitura delle attrezzature per uffici e laboratori.
- Assegnazione del personale necessario per la gestione dell'impianto e l'assistenza tecnica richiesta.

2. Il totale del contributo colombiano non eccederà la somma di 258.000.000 di Pesos Colombiani.

ARTICOLO IV - ENTI ESECUTORI

Gli enti esecutori del progetto sono:

1. La Parte colombiana designerà il Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI). quale ente esecutore delle attività stabilite nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII.

2. La Parte italiana designerà TECHNIPETROL S.p.A. quale ente esecutore delle attività stabilite nel Piano di Operazioni di cui all'Articolo VII.

ARTICOLO V - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il Fondo DRI designerà uno dei suoi esperti quale Capo colombiano del progetto e TECHNIPETROL designerà a sua volta uno dei suoi esperti quale Capo italiano del progetto.

2. Il Capo italiano del progetto rappresenterà in Colombia la parte italiana e sarà responsabile dinanzi alle autorità italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano.

3. Il Capo italiano del progetto agirà di comune accordo con il Capo colombiano del progetto e rispetterà le istruzioni da questi impartite al personale colombiano.

4. Il Fondo DRI fornirà al responsabile italiano tutte le informazioni che possano essere considerate necessarie per la realizzazione del progetto.

5. Le stesse responsabilità ed obblighi del Capo italiano del progetto saranno applicabili al Capo colombiano nei confronti delle autorità colombiane.

ARTICOLO VI - COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Il Comitato di Coordinamento del progetto sarà composto di:

   a) Un rappresentante del Fondo DRI.

   b) Un rappresentante del Departamento Nacional de Planeaciòn.

   c) Un rappresentante di ASOFIQUE.

   d) Un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia.

   e) Due rappresentanti della società italiana TECHNIPETROL S.p.A.

   f) Il Capo colombiano del progetto.

   g) Il Capo italiano del progetto.

2. Le funzioni del Comitato di Coordinamento, con riferimento al progetto, sono:

   a) Assicurarsi che il progetto rispetti gli obiettivi concordati tra il Governo Italiano e il Governo Colombiano.

   b) Approvare, supervisare e valutare lo svolgimento del Piano di Operazioni di cui tratta l'Articolo VII.

   c) Esaminare le modifiche che eventualmente si presentino durante l'esecuzione del progetto.

   d) Esaminare i rapporti di avanzamento del progetto.

   e) Raccomandare i provvedimenti necessari per assicurare l'efficace svolgimento del progetto.

3. Il Comitato di Coordinamento si riunirà periodicamente ogni 4 mesi su convocazione del Direttore Generale del Fondo DRI, e potrà riunirsi in via straordinaria, orgni volta che uno dei membri lo consideri necessario.

4. Agli effetti tecnici e operativi verrà costituito un Comitato Tecnico, la cui composizione e funzioni verranno stabilite nel Piano di Operazioni descritto all'Articolo VII.

ARTICOLO VII - PIANO DI OPERAZIONI

1. Gli Enti Esecutori stabiliranno di comune accordo un "Piano di Operazioni" indicando in dettaglio il contributo di ciascuna delle parti, il numero e gli obblighi degli esperti, la descrizione dei loro lavori, la durata della loro assegnazione al progetto, nonchè la descrizione dei materiali ed apparecchiature richiesti dal progetto.

   Il Piano di Operazioni dovrà comprendere un preventivo specifico relativo a ciascun capitolo del contributo di entrambe le parti, uno schema di priorità delle attività, un cronogramma di esercizio, l'elenco dei materiali che le parti dovranno fornire ed il programma di addestramento della controparte colombiana.

2. Il Piano di Operazioni formerà parte integrante del presente programma. Qualunque modificazione o correzione che si volesse introdurre dovrà essere consultata con il Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO VIII - STATUS DEL PERSONALE E DELLE APPARECCHIATURE ITALIANE

Il personale degli esperti italiani e le apparecchiature e materiali assegnati dal Governo Italiano al presente progetto godranno dei privilegi e immunità menzionati negli Articoli IV e V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica firmato tra i due Governi il 30 marzo 1971.

ARTICOLO IX - RELAZIONI

1. Ogni 4 (quattro) mesi il Capo colombiano e il Capo italiano del progetto presenteranno relazioni sullo stato di avanzamento delle attività del progetto. Al termine del progetto verrà elaborata una relazione finale.

2. Tutte le relazioni e i documenti relativi al progetto saranno in lingua spagnola e dovranno essere inviati a ciascuno degli organismi rappresentati nel Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO X - RISERVA DI INFORMAZIONE

Tutta l'informazione prodotta nel corso del progetto o ad esso relativa sarà di proprietà del Fondo DRI e non potrà essere rivelata a terzi senza l'autorizzazione previa del Fondo DRI.

ARTICOLO XI - FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile dinanzi all'altra per perdite o danni di qualsiasi natura nei quali l'altra parte incorresse o che soffrisse in conseguenza di ritardi o inadempienze nell'esecuzione del progetto causate da forza maggiore o caso fortuito.

ARTICOLO XII - SUBAPPALTI

TECHNIPETROL non potrà subappaltare in parte o in tutto l'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente programma.

Non si considera subappaltato l'incarico a terze persone o società di attività o sèrvizi specializzati che non costituiscano parte preponderante del progetto. Tuttavia, TECHNIPETROL manterrà la responsabilità inizialmente convenuta.

ARTICOLO XIII - CONTROVERSIE

Qualsiasi divergenza concernente l'interpretazione o realizzazione del presente programma che non possa essere risolta dalle Parti dovrà essere presentata ai rispettivi Governi perchè sia definita nelle forme da essi decisa.

ARTICOLO XIV - ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il programma entrerà in vigore il giorno della firma ed avrà una durata di 3 (tre) anni e sarà tacitamente rinnovato per tutto il periodo

necessario per la realizzazione del progetto a meno che una delle due Parti lo denunci per iscritto con un preavviso di 3 (tre) mesi.

2. La data effettiva d'inizio del progetto sarà quella della firma del Piano di Operazioni da parte degli Enti Esecutori del Programma.

Firmato in Bogotà, il nove del mese di ottobre millenovecentoottantasette, in due testi originali in lingua spagnola e in lingua italiana, i due testi facenti ugualmente fede.
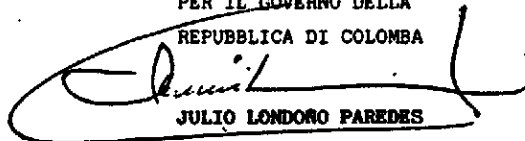
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

SUSANNA AGNELLI

Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COLOMBA

JULIO LONDOÑO PAREDES

Ministro degli Affari Esteri

C

9 ottobre 1987, Bogotà

Protocollo esecutivo del progetto di cooperazione fra Italia e Colombia per l'assistenza tecnica e la formazione professionale all'istituto Colombiano di energia elettrica (1).

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica di Colombia ed il Governo della Repubblica Italiana, in attuazione dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica firmato tra i due Governi il trenta marzo millenovecentosettantuno e considerato che:

I. In data 18 dicembre 1986 il Governo Colombiano richiese attraverso il Departamento Nacional de Planeaciòn, la cooperazione del Governo Italiano per la realizzazione del presente programma;

II. In data 28 luglio 1987 con Nota Verbale n. 2393 l'Ambasciata d'Italia comunicò al Governo Colombiano l'approvazione da parte del Governo Italiano;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I - PROGETTO

1. Le due Parti si adopereranno congiuntamente per lo svolgimento di un programma di assistenza tecnica e formazione professionale per il sistema elettrico a generazione diesel dell'ICEL che alimenta i Territori Nazionali e la costa Pacifica della Colombia.

A tale scopo, è prevista la realizzazione congiunta della serie di attività specificate nel "Piano di Operazioni" che sarà concordato tra gli Enti Esecutori, relative alle centrali diesel localizzate nelle suddette zone. Tra tali attività, le principali sono:

- Assistenza tecnica per la formazione di una Direzione dell'ICEL con sede in Bogotà, definendo la struttura della stessa Direzione, gli organismi e le relative funzioni.

- Assistenza tecnica per la definizione del sistema delle direzioni regionali e delle relative zone.

(1) Entrata in vigore: 9 ottobre 1987.

- Asistenza tecnica per la definizione del sistema informativo fra le unità periferiche e la direzione centrale.

- Asistenza tecnica per la definizione di un sistema di programmazione della manutenzione e gestione dei materiali.

- Assistenza tecnica per migliorare il funzionamento degli impianti.

- Formazione dei tecnici colombiani in Italia e in Colombia.

2. La cooperazione delle Parti verrà effettuata in un termine di dodici (12) mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Programma.

ARTICOLO II - CONTRIBUTO ITALIANO

1. Come contributo al progetto, la Parte Italiana si impegna a fornire:

1°. Personale tecnico necessario per svolgere le attività del progetto in Italia e in Colombia, fino ad un totale di 88 mesi-uomo, di cui 48 mesi-uomo in Colombia e 40 mesi-uomo in Italia.

2°. Spese di viaggio dall'Italia alla Colombia e viceversa dei tecnici italiani e relativo costo della loro permanenza in Colombia.

3°. Corsi di addestramento in Italia del personale colombiano dell'ICEL, fino ad un totale di 17 mesi-uomo.

4°. Spese di trasporto locale del personale italiano in Colombia.

5°. Fornitura CIF Bogotà del Centro Computerizzato Olivetti, della sua installazione presso la sede dell'ICEL, del rispettivo software, della strumentazione e delle attrezzature speciali per uso didattico specificate nel "Piano di Operazioni" del presente Programma.

2. La totalità del contributo italiano sopra descritto non eccederà l'importo di 2.691 milioni di Lire Italiane.

ARTICOLO III - CONTRIBUTO COLOMBIANO

1. Come contributo al progetto, la Parte colombiana si impegna a fornire:

   1°. Il personale tecnico necessario per svolgere congiuntamente con il personale italiano le attività del Progetto, fino ad un totale di 318 mesi-uomo, dei quali 301 mesi-uomo in Colombia e 17 mesi-uomo in Italia.

   2°. Le spese di viaggio dalla Colombia all'Italia e viceversa dei tecnici colombiani.

   3°. Le spese di soggiorno del personale colombiano in Italia.

   4°. L'informazione di cui dispone relativa al Progetto e tutto l'appoggio della sua organizzazione per l'esecuzione dello stesso.

2. La totalità dei costi del contributo colombiano sopra descritto non eccederà l'importo di 337.500.000 Pesos Colombiani.

ARTICOLO IV - ENTI ESECUTORI

1. La parte italiana designa ANSALDO S.p.A. per l'esecuzione delle operazioni giornaliere stabilite nel Piano di Operazioni del Programma.

2. La Parte colombiana designa l'INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA, ICEL, per l'esecuzione delle operazioni giornaliere stabilite nel Piano di Operazioni del Programma.

ARTICOLO V - DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. L'ICEL designerà uno dei suoi esperti come Capo colombiano del progetto e l'ANSALDO S.p.A. designerà a sua volta uno dei suoi esperti come Capo italiano del progetto.

2. Il Capo italiano del progetto rappresenterà in Colombia la Parte italiana e sarà responsabile dinanzi alle autorità italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano.

3. Il Capo italiano del progetto agirà di comune accordo con il Capo colombiano del progetto e rispetterà le istruzioni operative da questi impartite al personale colombiano.

4. L'ICEL fornirà al Capo italiano del progetto tutte le informazioni che si considereranno necessarie per l'esecuzione del progetto.

5. Le stesse responsabilità ed impegni specificati per il Capo italiano del progetto saranno applicabili al capo colombiano del progetto nei confronti delle autorità colombiane.

ARTICOLO VI - COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Verrà istituito un Comitato di Coordinamento composto di:

- un rappresentante del Departamento Nacional de Planeaciòn
- un rappresentante del Ministerio de Minas y Energìa
- un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia
- due rappresentanti dell'ANSALDO S.p.A.
- il Capo colombiano del progetto
- il Capo italiano del progetto

2. Le funzioni di tale Comitato saranno:

- effettuare la supervisione generale del progetto
- esaminare le modifiche che si presentino nel Piano di Operazioni

- esaminare gli stati di avanzamento

- raccomandare i provvedimenti necessari per assicurare l'efficace svolgimento delle attività del progetto.

3. Il Comitato si riunirà trimestralmente su convocazione del Departamento Nacional de Planeaciòn e potrà riunirsi in via straordinaria su richiesta di qualunque dei suoi membri.

ARTICOLO VII - PIANO DI OPERAZIONI

1. Gli enti esecutori stabiliranno di comune accordo il "Piano di Operazioni", indicando in dettaglio il contributo di ciascuna delle Parti, il numero e gli obblighi degli esperti, la descrizione dei loro lavori, la durata della loro assegnazione al progetto, nonchè la descrizione dei materiali richiesti dal progetto.

   Il "Piano di Operazioni" dovrà comprendere un preventivo specifico relativo a ciascun capitolo del contributo di entrambe le Parti, nonchè uno schema di priorità delle attività, un cronogramma di esercizio, la lista dei materiali che le Parti dovranno fornire ed il programma di addestramento della controparte colombiana.

2. Il "Piano di Operazioni" formerà parte integrante di questo Programma.

   Qualsiasi modificazione o correzione che si volesse introdurre non dovrà eccedere i contributi di ciascuna delle Parti stabiliti agli Articoli II e III e dovrà essere consultata con il Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO VIII - STATUS DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE ITALIANE

Il personale degli esperti italiani e le attrezzature e materiali assegnati dal Governo Italiano al presente progetto godranno dei privilegi e immunità menzionati agli Articoli IV e V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica firmato tra i due Governi il 30 marzo 1971.

ARTICOLO IX - RELAZIONI

Nel corso del progetto si elaboreranno relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività. Al termine del progetto verrà elaborata una relazione finale. Tutte le relazioni del progetto saranno in lingua spagnola e verranno consegnate a tutti gli organismi che compongono il Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO X - RISERVA DI INFORMAZIONE

Tutta l'informazione prodotta nel corso del progetto e ad esso relativa sarà proprietà di ICEL e non potrà essere rivelata a terzi senza autorizzazione previa.

ARTICOLO XI - FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile dinanzi all'altra per perdite o danni di qualsiasi natura in cui l'altra Parte incorresse o che soffrisse in conseguenza di ritardi o inadempienze nell'esecuzione del progetto, causate da forza maggiore o caso fortuito.

ARTICOLO XII - SUBAPPALTI

ANSALDO S.p.A. non potrà subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, oggetto del presente Programma. Non si considera subappalto l'assegnazione ad altre persone o enti di attività specializzate che non costituiscano parte preponderante del Progetto. Tuttavia, ANSALDO S.p.A. manterrà la responsabilità inizialmente convenuta.

ARTICOLO XIII - CONTROVERSIE

Qualsiasi divergenza relativa all'interpretazione o realizzazione del presente Programma che non possa essere risolta dalle Parti dovrà essere presentata ai rispettivi Governi per la conciliazione da essi decisa.

ARTICOLO XIV - ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno della firma ed avrà termine dopo 12 (dodici) mesi o alla data in cui il Progetto sia stato ultimato, conformemente con quanto previsto da questo Protocollo e dal Piano di Operazioni.
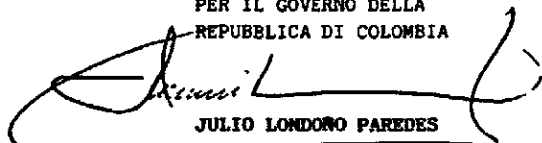
Firmato in Bogotà, addì nove del mese di ottobre millenovecentoottantasette, in due testi originali in lingua italiana e in lingua spagnola, facendo i due testi ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

SUSANNA AGNELLI
Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COLOMBIA

JULIO LONDOÑO PAREDES
Ministro degli Affari Esteri

CI

9 ottobre 1987, Bogotà

Programma di cooperazione fra Italia e Colombia per l'assistenza tecnica all'ente colombiano di interconnessione elettrica (ISA) per la realizzazione del progetto preliminare di un «Centro di Ricerca» per il settore elettrico Colombiano (1).

PROGRAMMA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, in attuazione dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica firmato tra i due Governi il 30 marzo millenovecentosettantuno e considerato che:

I. Il data 26 febbraio 1987 il Governo Colombiano richiese, attraverso il Departamento Nacional de Planeaciòn,. la cooperazione del Governo italiano per la realizzazione del presente programma di assistenza tecnica;

II. In data 26 luglio 1987 con Nota Verbale n. 2394, l'Ambasciata d'Italia comunicò al Governo Colombiano l'approvazione del programma da parte del Governo italiano;

hanno convenuto di firmare il presente Programma, secondo i termini dei seguenti articoli:

ARTICOLO I - IL PROGETTO

1. Le due Parti si adopereranno congiuntamente per lo svolgimento del presente programma di assistenza tecnica a ISA per la realizzazione del progetto preliminare del "Centro di Ricerca" per il settore elettrico colombiano.

   A tale scopo si prevede la realizzazione congiunta della serie di attività che si specificheranno nel Piano di Operazioni che verrà concordato e firmato tra gli Enti Esecutori. Di tali attività, le principali sono:

   1. Analisi preliminare e pianificazione tenendo in conto la documentazione elaborata da ISA.

   2. Studio e proposta dei piani di sviluppo industriale, tecnologico e di ricerca del settore elettrico.

   3. Assistenza tecnica per la definizione degli obiettivi, delle attività, delle caratteristiche e localizzazione del Centro o Centri di Ricerca.

---

(1) Entrata in vigore: 9 ottobre 1987.

4. Programmazione generale delle attività dei servizi del Centro.

5. Progetto preliminare del Centro di Ricerca e Sviluppo del settore elettrico.

2. La realizzazione del progetto si effettuerà in un termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Programma.

ARTICOLO II - IL CONTRIBUTO ITALIANO

1. Come contributo al progetto, la Parte italiana si impegna a fornire:

   1. Personale tecnico necessariò per svolgere le attività del Progetto in Italia e in Colombia, fino ad un totale di 76 mesi-uomo, di di cui 48 mesi-uomo in Colombia e 28 mesi-uomo in Italia.

   2. Spese di viaggio dall'Italia alla Colombia e viceversa dei tecnici italiani.

   3. Le spese di trasporto locale del personale italiano in Colombia.

   4. Il costo dei corsi di addestramento in Italia del personale di ISA e del settore elettrico colombiano, fino ad un totale di 12 mesi-uomo.

   5. Le spese di viaggio dalla Colombia all'Italia e viceversa dei professionisti colombiani e costo della loro permanenza in Italia.

   6. Il costo relativo alla fornitura ed installazione presso la sede di ISA in Medellìn di un Centro di Calcolo Olivetti completo di Software e relativo addestramento.

2. La totalità dei costi del contributo italiano anteriormente menzionati non eccederà l'importo di 2.652 milioni di Lire italiane.

ARTICOLO III - IL CONTRIBUTO COLOMBIANO

1. Come contributo al progetto, la Parte colombiana si impegna a fornire:

   1. Il personale tecnico necessario per svolgere congiuntamente con il personale italiano le attività del progetto, fino ad un totale di 143 mesi-uomo, dei quali 131 mesi-uomo in Colombia e 12 mesi-uomo in Italia.

   2. Le spese relative a contratti con Università e imprese di consulenza colombiane.

3. L'informazione disponibile relativa al Progetto e tutto l'appoggio della sua organizzazione per l'esecuzione dello stesso.

4. L'importo in moneta nazionale equivalente a US$300.000.- (Dollari statunitensi trecentomila) alla Parte italiana a titolo di contributo per la copertura dei costi locali del Programma.

2. La totalità dei costi del contributo colombiano anteriormente menzionati non eccederà l'importo di 212.500.000 Pesos colombiani.

ARTICOLO IV - GLI ENTI ESECUTORI

1. La Parte italiana designa l'ANSALDO S.p.A. per l'esecuzione delle attività stabilite nel Piano di Operazioni del Programma.

2. La Parte colombiana, per l'esecuzione delle attività stabilite nel Piano di Operazioni del Programma, designa l'INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA, la quale a sua volta sarà responsabile per i pagamenti previsti dall'Articolo III come contributo colombiano.

ARTICOLO V - DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. ISA designerà uno dei suoi esperti con funzione di Capo-progetto colombiano e l'ANSALDO S.p.A. designerà a sua volta uno dei suoi esperti come Capo-progetto italiano.

2. Il Capo-progetto italiano rappresenterà in Colombia la Parte italiana e sarà responsabile dinanzi alle autorità italiane della corretta utilizzazione del contributo italiano.

3. Il Capo-progetto italiano agirà di comune accordo col Capo-progetto colombiano e rispetterà le istruzioni operative da questi impartite al personale colombiano.

4. ISA fornirà al Capo-progetto italiano tutte le informazioni che si considerino necessarie per l'esecuzione del progetto così come ANSALDO S.p.A. fornirà al Capo-progetto colombiano tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del progetto.

5. Le stesse responsabilità ed impegni specificati per il Capo-progetto italiano saranno applicabili al Capo-progetto colombiano nei confronti delle autorità colombiane.

ARTICOLO VI - COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Verrà istituito un Comitato di Coordinamento composto da:
   - un rappresentante del Departamento Nacional de Planeaciòn;
   - un rappresentante del Ministerio de Minas y Energìa;
   - un rappresentante di ISA;
   - un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia;
   - due rappresentanti dell'ANSALDO S.p.A.;
   - il Capo-progetto colombiano;
   - il Capo-progetto italiano.

2. Le funzioni di tale Comitato saranno:
   - effettuare la supervisione generale del progetto;
   - esaminare le modifiche che si presentino nel Piano di Operazioni;
   - esaminare gli stati di avanzamento del progetto;
   - raccomandare i provvedimenti necessari per assicurare l'efficace svolgimento delle attività del progetto.

3. Il Comitato si riunirà ogni 4 mesi su convocazione del Departamento Nacional de Planeaciòn e potrà riunirsi in via straordinaria su richiesta di qualunque dei suoi membri.

ARTICOLO VII - PIANO DI OPERAZIONI

1. Durante il primo mese di lavoro gli Enti esecutori stabiliranno di comune accordo un "Piano di Operazioni", indicando in dettaglio il contributo di ciascuna delle Parti, il numero e gli obblighi degli esperti, la descrizione dei loro lavori, la durata della loro assegnazione al progetto, nonchè la descrizione dei materiali richiesti dal progetto. Il "Piano di Operazioni" dovrà comprendere un preventivo specifico relativo a ciascun capitolo del contributo di entrambe le Parti, nonchè uno schema di priorità delle attività, un cronogramma di esercizio, la lista dei materiali che le Parti dovranno fornire ed il programma di addestramento della controparte colombiana.

2. Il "Piano di Operazioni" formerà parte integrante di questo Programma. QUalsiasi modificazione o correzione che si volesse introdurre non dovrà eccedere i contributi di ciascuna delle Parti stabiliti agli Articoli II e III e dovrà essere consultata con il Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO VIII - STATUS DEL PERSONALE E APPARECCHIATURE ITALIANE

Il personale e le apparecchiature italiane per il presente progetto godranno dei privilegi e delle immunità menzionate agli Articoli IV e V dell'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica firmato tra i due Governi il 30 marzo 1971.

ARTICOLO IX - RELAZIONI

Il progetto elaborerà relazioni quadrimestrali sullo stato di avanzamento delle attività. Al termine delle 3 fasi principali e del progetto verrà elaborata una relazione finale.

Tutte le relazioni del progetto saranno in lingua spagnola e verranno consegnate a tutti gli organismi che compongono il Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO X - RISERVA DI INFORMAZIONE

Tutta l'informazione prodotta nel corso del progetto o ad esso relativa sarà proprietà di ISA e non potrà essere rivelata a terzi senza autorizzazione previa.

ARTICOLO XI - FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile dinanzi all'altra per perdite o danni di qualsiasi natura in cui l'altra Parte incorresse o che soffrisse in conseguenza di ritardi o inadempienze nell'esecuzione del progetto causate da forza maggiore o caso fortuito.

ARTICOLO XII - SUBAPPALTI

L'ANSALDO S.p.A. non potrà subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, oggetto del presente Programma. Non si considera subappaltato

l'assegnazione ad altre persone o enti di attività specializzate che non costituiscano parte preponderante del Progetto. Tuttavia, l'ANSALDO S.p.A. manterrà la responsabilità inizialmente convenuta.

ARTICOLO XIII - CONTROVERSIE

Qualsiasi divergenza relativa all'interpretazione o applicazione del presente Programma che non possa essere risolta dalle Parti dovrà essere presentata ai rispettivi Governi per la conciliazione da essi decisa.

ARTICOLO XIV - ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Programma entrerà in vigore lo stesso giorno della firma ed avrà una durata di 12 (dodici) mesi e verrà tacitamente rinnovato per tutto il periodo necessario per la realizzazione del progetto, a meno che una delle due Parti lo denunci per iscritto con un preavviso di 3 (tre) mesi.

La data effettiva di inizio del progetto sarà quella della firma del Piano di Operazioni tra gli Enti Esecutori del Programma.

Firmato in Bogotà, addì nove del mese di ottobre millenovecentoottantasette, in due testi originali in lingua italiana e in lingua spagnola, facendo i due testi ugualmente fede.
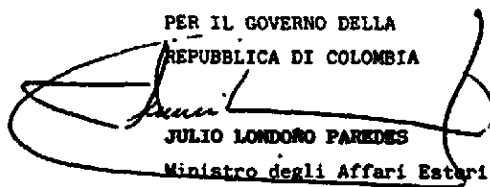
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

SUSANNA AGNELLI
Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COLOMBIA

JULIO LONDOÑO PAREDES
Ministro degli Affari Esteri

CII

12 ottobre 1987, New York

Protocollo (n. 6) fra Italia e UNICEF per la realizzazione di un programma integrato per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in 26 Paesi africani: a) Protocollo; b) Allegato (1).

A) PROTOCOLLO (N. 6)

VISTA la legge 26 febbraio 1987 n.49, concernente la nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo;

VISTA la Dichiarazione di Intenti sottoscritta il 10 giugno 1985 a New York dal Sottosegretario Delegato per gli Interventi Straordinari nel Terzo Mondo On. Prof. Francesco Forte, in rappresentanza del Governo Italiano (qui di seguito denominato il DONATORE), ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (qui di seguito denominato UNICEF) rappresentato dal suo Direttore Esecutivo, Signor James P. Grant, in base alla quale il DONATORE e l'UNICEF dichiarano l'intenzione di sviluppare congiuntamente un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in 26 paesi africani;

VISTO l'Accordo del 30 agosto 1985 e i successivi Protocolli stipulati in data 7 novembre 1985, 24 aprile 1986, 26 giugno 1986 e 20 gennaio 1987 fra il DONATORE e l'UNICEF, con cui il DONATORE si impegnava a finanziare i programmi di immunizzazione e attività connesse in Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Repubblica Centro Africana, Ciad, Gibuti, Guinea Equatoriale,Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo e Uganda;

VISTO il primo Memorandum di Intesa sottoscritto a Roma il 4 luglio 1985 dal DONATORE e dall'UNICEF ed in particolare le sue disposizioni sugli acquisti internazionali, sul personale e sulle modalità di partecipazione italiana al programma;

VISTO Il Protocollo tra il DONATORE e l'UNICEF del 24 aprile 1986 concernente le modalità finanziarie delle operazioni di approvvigionamento rimborsabile realizzate dall'UNICEF nell'ambito dei Programmi per la Sopravvivenza e lo Sviluppo dell'Infanzia finanziati dal DONATORE;

(1) Entrata in vigore: 12 ottobre 1987.

VISTO l'accordo raggiunto tra l'UNICEF e il Governo Italiano con lettera datata 2 maggio 1986 del Direttore Esecutivo dell'UNICEF al Sottosegretario Delegato Francesco Forte concernente le spese dell'UNICEF per gli acquisti internazionali;

VISTI i Piani d'Azione per il 1987 e gli analitici preventivi di spesa presentati dall'UNICEF al fine di dare continuità alla realizzazione dei programmi di immunizzazione e attività connesse nei 26 paesi africani più sopra citati;

VISTA la necessità di dotare quanto prima l'UNICEF di nuovi mezzi finanziari adeguati per la prosecuzione dei programmi già predisposti e fino al 31 dicembre 1987;

Il DONATORE e l'UNICEF convengono quanto segue:
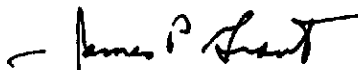
1. Il DONATORE sosterrà il costo complessivo concordato per il 1987 dei programmi di immunizzazione ed attività connesse previste per il Fondo Globale e in Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Repubblica Centro Africana, Ciad, Gibuti, Guinea Equatoriale, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo e Uganda sulla base degli acclusi piani d'azione per il 1987 e dettagliati bilanci di previsione (all. 1-27 in lingua inglese o francese) che devono considerarsi parte integrante del presente Protocollo. (*)

2. Il finanziamento previsto per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1 è pari a USA$ 35.891.604 secondo la ripartizione indicata nell'allegata Tabella "A" che deve considerarsi parte integrante del presente Protocollo.

3. I versamenti saranno effettuati come segue:

   a. Un pagamento iniziale per le Spese di Programma per un ammontare di dollari USA 7.127.071 nonchè per gli Acquisti Internazionali per un ammontare pari a dollari USA 10.818.731 sarà effettuato entro 15 giorni dalla firma del presente Protocollo.

   b. A parziale modifica di quanto disposto nell'art. 4 del Quarto Protocollo, l'UNICEF presenterà una richiesta di versamento accompagnata da rendiconti separati per le attività svolte in ciascun paese nel periodo da gennaio al 30 settembre 1987.
   Tale richiesta di versamento sarà pari alle somme necessarie per far fronte agli impegni di spesa assunti dall'UNICEF nei limiti del totale dei fondi stanziati per il 1987.

(*) Non allegato per motivi tecnici.
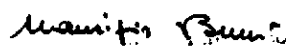
4. L'erogazione di somme relative alle spese di programma del Fondo Globale e in Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Repubblica Centro Africana, Ciad, Gibuti, Guinea Equatoriale, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo e Uganda, sarà considerata come entrata supplementare del bilancio dell'UNICEF per il 1987 per un totale di USA$ 14.254.142.

5. L'erogazione di somme relative alle spese per acquisti internazionali per gli stessi paesi per un totale di USA$ 21.637.462 sarà amministrata come un fondo fiduciario e non sarà considerata come entrata dell'UNICEF.

6. Gli spostamenti di somme dai fondi per le spese di programma e gli acquisti internazionali e viceversa oltre il 20% del totale di ciascun componente, potranno essere effettuati unicamente dietro previo accordo del DONATORE e sulla base di un nuovo e analitico bilancio di spesa.

7. I fondi saranno amministrati secondo le procedure, i regolamenti e le direttive dell'UNICEF, salvo che per gli acquisti internazionali a cui si applicheranno le disposizioni definite dalla lettera del 2 maggio 1986 a firma del Direttore Esecutivo dell'UNICEF, nonchè dal Protocollo, del 24 aprile 1986, concernente le modalità finanziarie delle operazioni attinenti agli approvvigionamenti rimborsabili.

8. Per quanto non specificamente menzionato rimangono in vigore gli articoli 4, 7, 8, 9 e 10 del IV Protocollo stipulato in data 26 giugno 1986 tra il DONATORE e l'UN.CEF.

9. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

10. Ambedue i testi di questo Protocollo, nelle lingue italiana ed inglese fanno ugualmente fede.

Firmato a New York il ...12 ottobre 1987..............

Per l'UNICEF

James P. Grant
Direttore Esecutivo

Per il Governo Italiano

Maurizio Bucci
Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Nazioni Unite

B) ALLEGATO

TABELLA "A"

(Bilancio 1987)

	$US Spese di Programma	$US Acquisti Internazionali	TOTALI
FONDO GLOBALE	741.000	10.000	751.000
ANGOLA	99.900	585.420	685.320
BENIN	441.000	779.000	1.220.000
BURKINA FASO	500.000	1.500.000	2.000.000
BURUNDI	258.000	534.000	792.000
CAPO VERDE	150.000	55.000	205.000
REPUBBLICA CENTRO AFRICANA	404.348	824.500	1.228.848
CIAD	594.800	546.600	1.141.400
GIBUTI	198.926	113.935	312.861
GUINEA EQUATORIALE	28.500	115.400	143.900
ETIOPIA	849.500	4.800.000	5.149.500
GAMBIA	57.000	113.335	170.335
GUINEA	738.000	1.159.000	1.897.000
GUINEA BISSAU	182.000	278.000	460.000
KENIA	401.000	1.207.000	1.608.000
MALAWI	684.700	1.216.800	1.901.500
MALI	1.029.400	1.214.000	2.243.400
MAURITANIA	64.968	123.157	188.125
MOZAMBICO	784.100	1.287.900	2.072.000
NIGER	874.000	415.885	1.289.885
RUANDA	222.850	352.700	575.550
SENEGAL	661.500	459.900	1.121.400
SIERRA LEONE	1.235.000	600.000	1.835.000
SOMALIA	611.000	762.000	1.373.000
SUDAN	2.000.000	750.000	2.750.000
TOGO	65.00	135.000	200.000
UGANDA	377.650	2.198.930	2.576.580
Totali	**14.254.142**	**21.637.462**	**35.891.604**

CIII

12 ottobre 1987, New York

Protocollo (n. 2) fra Italia e UNICEF per la realizzazione di un programma pluriennale integrato per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in sette Paesi dell'istmo centro americano: a) Protocollo; b) Allegato (1).

A) PROTOCOLLO (N. 2)

VISTA la legge 26 febbraio 1987 n.49 concernente la nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo;

VISTO l'Accordo sottoscritto il 3 luglio 1985 a Roma tra il Governo Italiano (qui di seguito denominato il DONATORE) ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (qui di seguito denominato UNICEF) per il finanziamento parziale per cinque anni di un Programma di Sopravvivenza e Sviluppo del Bambino in Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, fino ad un ammontare massimo di 15.253.450 dollari USA congiuntamente con la Comunità Economica Europea (qui di seguito denominata CEE) che si è impegnata a contribuire una somma addizionale di 16.500.000 ECU per lo stesso periodo di tempo;

VISTO il primo Protocollo tra il DONATORE e l'UNICEF del 23 gennaio 1986 per la realizzazione del Programma integrato di cui sopra e per il finanziamento del primo anno (1986) di detto programma per una somma di 7.611.000 dollari USA;

VISTO l'accordo raggiunto fra il DONATORE e l'UNICEF nella riunione del Comitato Congiunto del 23-24 settembre 1986, di trattare la totalità dei fondi erogati dal DONATORE, sulla base di questo Protocollo e di altri futuri relativi al Programma, come entrata supplementare dell'UNICEF senza differenziare fra spese di programma e spese per acquisti internazionali;

VISTI gli impegni assunti dal Direttore Esecutivo dell'UNICEF nella sua lettera del 2 maggio 1986 concernente le spese dell'UNICEF per acquisti internazionali;

VISTO lo scambio di lettere intervenuto in data 9 febbraio 1987 e 9 maggio 1987 tra il DONATORE e la CEE circa i termini della loro rispettiva partecipazione al programma nei cinque anni dal 1986 al 1990;

(1) Entrata in vigore: 12 ottobre 1987.

VISTI i Piani d'Azione e i preventivi analitici di spesa per il 1987 presentati dall'UNICEF al fine di dare continuità alla realizzazione dei programmi di Sopravvivenza e Sviluppo del Bambino nei sette Paesi dell'Istmo Centro Americano più sopra citati;

VISTA la necessità di dotare quanto prima l'UNICEF di mezzi finanziari adeguati per la prosecuzione dei programmi già predisposti;

Il DONATORE e l'UNICEF convengono quanto segue:

1. Il DONATORE sosterrà il costo convenuto per il 1987 dei programmi di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia in Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama sulla base degli accordi intervenuti con la CEE e degli acclusi piani d'azione e dettagliati bilanci di previsione (all. 1-10 in lingua inglese per Belize ed in lingua spagnola per gli altri paesi) che devono considerarsi parte integrante del presente Protocollo. (*)

2. Il finanziamento previsto per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1. è pari a 3.316.000 dollari USA secondo la ripartizione indicata nell'allegata Tabella "A" che deve considerarsi parte integrante del presente Protocollo.

3. I versamenti saranno effettuati come segue:

   a. Un pagamento iniziale di 1.658.000 dollari USA verrà effettuato entro 15 giorni dalla firma di questo Protocollo.

   b. A parziale modifica di quanto disposto nell'articolo 2 del 1° Protocollo l'UNICEF presenterà richiesta di versamento accompagnata da rendiconti separati per le attività svolte in ciascun paese nel periodo da gennaio al 30 settembre 1987. Tale richiesta di versamento sarà pari alle somme necessarie per far fronte agli impegni di spesa assunti dall'UNICEF nei limiti del totale dei fondi stanziati per il 1987.

4. Il contributo di 3.316.000 dollari USA sarà considerato come entrata supplementare dell'UNICEF per il 1987.

5. Detto contributo sarà amministrato secondo le procedure, i regolamenti e le direttive dell'UNICEF; tuttavia rimarrà in vigore l'accordo raggiunto tra l'UNICEF ed il Governo Italiano con lettera datata 2 maggio 1986 del Direttore Esecutivo dell'UNICEF al Sottosegretario Delegato Francesco Forte concernente le spese dell'UNICEF per acquisti internazionali.

(*) non allegato per motivi tecnici.

6. Rimangono in vigore gli impegni assunti dall'UNICEF nei confronti del DONATORE sulla base del primo Protocollo menzionato nelle premesse se non modificati dal Protocollo presente.

7. Il DONATORE in collaborazione con l'UNICEF e nel contesto degli accordi di base esistenti tra l'UNICEF ed i Governi beneficiari predisporrà i necessari controlli al fine di accertare le attività svolte e la loro conformità al presente Accordo.

8. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

9. I testi di questo Protocollo, nelle lingue italiana ed inglese, fanno egualmente fede.

Firmato a New York il 12 ottobre 1987

PER L'UNICEF

James P. Grant
Direttore Esecutivo

PER IL GOVERNO ITALIANO

Maurizio Bucci
Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Nazioni Unite

B) ALLEGATO

TABELLA "A"

FONDI ITALIANI PER IL 1987
(in migliaia di dollari)

Paese	**$USA**
Belize	112
Costa Rica	243
El Salvador	745
Guatemala	888
Honduras	412
Nicaragua	637
Panama	279
Totale	**3316**

CIV

12 ottobre 1987, New York

Protocollo fra Italia e UNICEF per l'acquisto di materiali idonei per le vaccinazioni (1).

12 ottobre 1987

PROTOCOLLO

VISTA la legge 26 febbraio 1987 n.49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

VISTI gli Accordi del 3 luglio 1985 e 30 agosto 1985 e i successivi Protocolli stipulati in data 7 novembre 1985, 23 gennaio 1986, 24 aprile 1986, 26 giugno 1986 e 20 gennaio 1987 fra il Governo Italiano (qui di seguito denominato il DONATORE) e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (qui di seguito denominato UNICEF), con cui il DONATORE si impegnava a finanziare i programmi di immunizzazione ed attività connesse in 26 Paesi africani e 7 dell'Istmo Centro Americano;

VISTA la proposta avanzata dall'UNICEF il 23 febbraio 1987 per una assistenza finanziaria supplementare a sostegno di una rapida attuazione delle direttive congiunte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'UNICEF in merito alla selezione di materiale per le iniezioni per il programma allargato di vaccinazione e verso il suo traguardo per l'immunizzazione universale dell'infanzia entro il 1990, e tra l'altro al fine di minimizzare il rischio di trasmissione di malattie siero trasmissibili quali l'Epatite B e la Sindrome da Immuno Deficienza Acquisita (AIDS);

VISTO l'Accordo raggiunto tra l'UNICEF e il Governo Italiano con lettera del 2 maggio 1986 a firma del Direttore Esecutivo dell'UNICEF James P. Grant al Sottosegretario Delegato Francesco Forte concernente le spese dell'UNICEF per gli acquisti internazionali;

VISTA la necessità di provvedere l'UNICEF di mezzi finanziari adeguati per l'attuazione di detto programma;

Il DONATORE e l'UNICEF convengono quanto segue:

1. Il DONATORE finanzierà il costo totale convenuto per l'acquisto di materiali per le vaccinazioni sulla base dell'acclusa proposta di progetto e del dettagliato bilancio di previsione che sono parte integrante del presente Protocollo. (*)

---
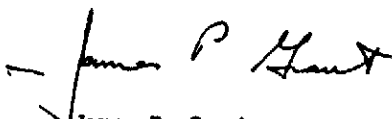
(1) Entrata in vigore: 12 ottobre 1987.

(*) non allegato per motivi tecnici.
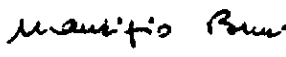
2. Il finanziamento previsto per detto programma sarà pari a dollari USA 2,300,000 somma che sarà considerata quale entrata supplementare dell'UNICEF per il 1987. I pagamenti necessari saranno effettuati come segue:

   a. 1.150.000 dollari USA entro 15 giorni dalla firma del presente Protocollo.

   b. 1.150.000 dollari USA a partire dal 1° gennaio 1988 sulla base di una richiesta scritta dell'UNICEF e del rendiconto di spesa.

3. I fondi saranno amministrati secondo le procedure, i regolamenti e le direttive dell'UNICEF salvo per gli Acquisti Internazionali a cui si applicheranno le disposizioni definite dalla lettera del 2 maggio 1986 a firma del Direttore Esecutivo dell'UNICEF al Sottosegretario Francesco Forte.

4. Il presente Protocollo entrarà in vigore al momento della firma.

5. Ambedue i testi del presente Protocollo, nelle lingue italiana e inglese, fanno egualmente fede.

Firmato a New York il 12 ottobre 1987

PER L'UNICEF

James P. Grant
Direttore Esecutivo

PER IL GOVERNO ITALIANO

Maurizio Bucci
Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Nazioni Unite

CV

19 ottobre 1987, Londra

Accordo fra Italia e Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) relativo alla Conferenza diplomatica per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima da tenersi a Roma dal 1° al 10 marzo 1988: a) Accordo; b) Annesso (1).

A) ACCORDO

I - PREMESSA

1 - Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") porrà alla disposizione dell'Organizzazione Marittima internazionale (qui di seguito denominata "l'Organizzazione") per tutto il periodo del presente Accordo i locali siti presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.), a Roma, ivi compreso in particolare:

a) la sala di riunione plenaria ed annessi, comprese due sale per Comitati;
b) le installazioni solitamente connesse, quali: sala per i delegati, vestiario, cabine telefoniche, ufficio stampa, sportelli bancari e di viaggio, ufficio informazioni, cassette per la distribuzione di documenti, ecc.;
c) un adeguato numero di uffici per gli addetti alla riunione ed i funzionari delle Organizzazione nominati dal Segretario Generale (qui di seguito denominati "funzionari" dell'Organizzazione).

2 - I locali posti a disposizione dell'Organizzazione saranno adeguatamente attrezzati e mobiliati per i fini dell'Organizzazione. La sala di riunione plenaria sarà munita di impianti di interpretazione simultanea in sei lingue.

II SERVIZI

Il Governo prenderà, tramite la Organizzazione, tutte le misure necessarie per i servizi di Conferenza: accoglienza dei delega-

(1) Entrata in vigore: 19 ottobre 1987.

ti, pulizie, preparazione giornaliera delle sale di conferenza e degli uffici, vestiario, telefoni, ufficio postale, agevolazioni di cambi ecc....

Per quanto riguarda il telefono, in ogni ufficio saranno installati dei ricevitori per chiamate esterne e locali gratuite. Le telefonate interurbane saranno a carico di colui che chiama.

III - PERSONALE

1 - L'Organizzazione sarà responsabile per la designazione e la retribuzione dei suoi propri funzionari.

2 - Il Governo sarà responsabile, tramite l'Organizzazione, delle spese sostenute dall'Organizzazione per l'ingaggio e la retribuzione di tutto il personale necessario al funzionamento della Conferenza, ivi compresi, in particolare, interpreti, traduttori, dattilografe, segretarie, commessi, personale responsabile della riproduzione e distribuzione di documenti, ecc....

3 - Tutte le persone ingaggiate dall'Organizzazione per la Conferenza, con l'eccezione di quelle ingaggiate "in loco" e su base ~~giornaliera~~ oraria, saranno considerate "funzionari" della Organizzazione.

4 - La responsabilità per il personale di cui al paragrafo 2 di cui sopra include la corresponsione di retribuzioni, straordinari, di un'adeguata assicurazione e, qualora l'ingaggio non avvenga su basi locali, di altre spese connesse (viaggio, sussistenza, indennità, ecc...), se necessario.

5 - Il saldo delle spese, di cui al paragrafo 2 di cui sopra, sarà

effettuato in conformità con le disposizioni di cui all'Annesso al presente Accordo.

IV - MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE

Il Governo fornirà a titolo gratuito:

a) tutte le necessarie macchine da scrivere, il cui elenco sarà fornito dall'Organizzazione;

b) le macchine e materiali necessari per la riproduzione dei documenti (macchine duplicatrici, fotocopiatrici, ecc...);

c) materiale di cancelleria, in particolare la carta necessaria alla produzione di documenti.

V - INVENTARIO

1 - Al momento della presa in consegna, da parte dell'Organizzazione, di macchine non-deperibili e delle attrezzature di cui sopra, sarà effettuato un inventario da entrambe le Parti congiuntamente un inventario sarà egualmente effettuato dalle Parti congiuntamente. Un inventario sarà egualmente effettuato dalle Parti congiuntamente, al momento della riconsegna delle macchine e delle attrezzature al Governo alla scadenza del presente Accordo.

2 - La composizione di ogni vertenza concernente eventuali articoli riscontrati mancanti al momento della comparazione dei due inventari, sarà effettuata conformemente al paragrafo 3 dell'Articolo X del presente Accordo.

VI - TRASPORTO

1 - Il Governo porrà a disposizione dell'Organizzazione un'autovettura con autista, a titolo gratuito, ad uso del Segretario Generale dell'Organizzazione.

2 - Il Governo si assumerà la responsabilità di ogni risarcimento per perdite, o danni, o morte, o lesioni corporee risultanti dall'uso di detti veicoli, e risarcirà l'Organizzazione per ogni procedimento di responsabilità civile intentatole in detto contesto.

VII - SPESE POSTALI

Le spese postali sostenute per l'invio della corrispondenza ufficiale dell'Organizzazione ed i documenti della Conferenza saranno a carico dell'Organizzazione.

VIII - INVIO E TRASPORTO DI ATTREZZATURE E DOCUMENTI DIRETTI A O PROVENIENTI DALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE

I costi sostenuti per l'invio ed il trasporto di attrezzature e documenti della Organizzazione a Roma e ritorno, saranni a carico della Organizzazione, ma la loro importazione nella Repubblica Italiana avverrà in esenzione doganale. Il Governo tramite la sua Ambasciata a Londra e le Autorità competenti a Roma, prenderà i provvedimenti necessari perchè l'invio e la consegna avvengano in maniera rapida e sicura.

IX - PRIVILEGI ED IMMUNITA'

1 - Lo status dei locali messi a disposizione dell'Organizzazione, le agevolazioni concernenti le comunicazioni, lo status dei funzionari e dei rappresentanti degli Stati invitati alla Conferenza ed in linea generale tutte le questioni attinenti a privilegi ed alle immunità di dette persone e della Organizzazione, saranno determinate in base alla Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, fatta il 21 novembre 1947 ed il suo Annesso XII così come applicabile all'Organizzazione, di cui la Repubblica Italiana è divenuta Parte il 30 agosto 1985.

2 - Al Segretario Generale della Organizzazione saranno concessi i privilegi, le immunità, esenzioni e agevolazioni di cui alla Sezione 21 dell'Articolo VI di detta Convenzione.

3 - Il Governo si impegna a rilasciare alle seguenti persone, senza ritardi e senza spese, o sul loro passaporto nazionale o lasciapassare delle Nazioni Unite ogni visto richiesto per l'ingresso nella Repubblica Italiana:

a) rappresentanti degli Stati invitati alla Conferenza e funzionari della Organizzazione, nonchè i familiari (consorte e figli) di detti rappresentanti e funzionari;
b) rappresentanti delle Organizzazioni Internazionali e di altro tipo, nonchè gli osservatori invitati alla Conferenza.

4 - Per quanto riguarda le norme in materia doganale e quelle relative al cambio valuta, saranno concesse ai funzionari agevolazioni ana-

loghe a quelle concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale nella Repubblica Italiana.

X - PROTEZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE

1 - Rimane inteso che il Governo adotterà ogni provvedimento per assicurare la protezione e la sicurezza dei locali, in particolare contro l'incendio ed altri rischi, ivi comprese intrusioni illegali o interferenze con la Conferenza.

2 - Il Governo non sarà in nessun caso ritenuto responsabile per incidenti, perdite o danni che qualsiasi persona possa subire, (ad eccezione nei confronti del suo personale impegnato nell'adempimento delle proprie funzioni), nei locali messi a disposizione dall'Organizzazione per tutto il periodo di disponibilità a meno che detti incidenti siano imputabili a detto Governo o al suo personale, o che siano causati da difetti nella costruzione o negli impianti tecnici dei locali, quale un difetto nei sistemi di protezione anti-incendio.

3 - Sempre che ciò sia imputabile ai suoi funzionari, l'Organizzazione sarà responsabile per la perdita, danno e logoramento di tutti i mobili, macchine da scrivere ed altri oggetti posti a sua disposizione per il periodo di cui all'Articolo I del presente Accordo. Si specifica che il rimborso per qualsiasi articolo mancante sarà effettuato dall'Organizzazione sulle seguenti basi:

a) valore di sostituzione, per ogni attrezzatura nuova o come

nuova;

b) metà del valore di sostituzione, per ogni altra attrezzatura.

4 - Sempre che sia imputabile ai suoi funzionari, l'Organizzazione sarà responsabile per qualsiasi danno dei locali e delle installazioni poste a sua disposizione.

XI - CONTROVERSIE

Ogni controversia tra l'Organizzazione ed il Governo relativa alla interpretazione o alla applicazione del presente Accordo, che non sia risolta per via negoziale o altra procedura concordata, sarà decisa conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate.

XII - DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Il presente Accordo entrerà in vigore dopo la sua firma da parte del Governo, e rimarrà in vigore per tutta la durata della Conferenza e per tutto il periodo susseguente che possa essere necessario al fine di risolvere tutte le questioni inerenti alla Conferenza.

2 - Il presente Accordo può essere emendato mediante accordo tra l'Organizzazione ed il Governo.

3 - Il Presente Accordo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Londra il 19 ottobre 1987 in duplice esemplare, in italiano ed in inglese, i due testi essendo parimenti autentici.
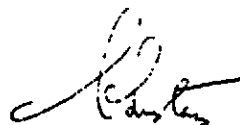
Per il Governo
della Repubblica Italiana

Il Capo del Servizio
del Contenzioso Diplomatico,
Trattati e Affari Legislativi
Luigi Ferrari Bravo

Per l'Organizzazione Marittima
Internazionale

Il Segretario Generale
C.P. Srivastava

B) ANNESSO

Il pagamento delle spese di cui all'articolo III del presente Accordo sarà effettuato nella seguente maniera:

1 - Un primo versamento di $ 110.000 sarà posto a disposizione dell'Organizzazione da parte del Governo prima del 1° marzo 1988 per il pagamento delle spese contemplate al paragrafo 2 dell'articolo III.

2 - Il saldo di dette spese, ammontanti a $ 50.000 all'incirca, sarà pagato, a presentazione di fattura giustificativa, all'Organizzazione da parte del Governo, entro un termine massimo di 30 giorni dopo la riunione.

3 - Il trasferimento di fondi sarà effettuato mediante versamento sul conto dell'Organizzazione a Londra.

CVI

10 novembre 1987, Washington

Accordo fra Italia e Associazione Internazionale per lo Sviluppo (I.D.A.) per provvedere all'amministrazione da parte dell'I.D.A. del finanziamento delle importazioni in Tanzania (1).

ACCORDO

WHEREAS, as part of its bilateral cooperation program with Tanzania, Italy has agreed to commit certain grant funds to finance certain projects in Tanzania to be selected by Tanzania and Italy;

WHEREAS, Italy ,and Tanzania wish to apply a portion of such funds for the purposes of financing a grant from Italy to Tanzania to assist in the financing of the importation into Tanzania of urgently needed goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous other services associated with such importation) that Tanzania and the Association agree are urgently needed for the development of Tanzania;

WHEREAS, by an agreement dated October 3, 1987 (hereinafter called the Grant Agreement) between Italy and Tanzania ,Italy has agreed to provide a grant to Tanzania for such purposes in an amount of up to the Italian Lire seventy billion (L. 70.000.000.000) (hereinafter called the Grant)of which forty-two billion Italian Lire shall be made available in 1987 and twenty-eight billion Italian Lire in 1988, on the terms and conditions set forth in the Grant Agreement, such funds to be utilized in parallel with the Credit made by the Association to Tanzania under Development Credit Agreement dated November 21,1986 between Tanzania and the Association to assist in financing a multisector rehabilitation program; and

WHEREAS, at the request of Italy, the Association has

(1) Entrata in vigore con effetto retroattivo: 3 ottobre 1987.

agreed to administer the Grant upon the terms and conditions hereinafter set forth;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE 1

ADMINISTRATION OF THE GRANT

Section 1.01 (a) For the purpose of this Agreement, Italy shall deposit the Grant in an account with Banca d'Italia in the name of the Association (hereinafter referred to as the T-Account). To the extent necessary, the funds in the T-Account shall be freely-exchangeable by the Association with such other currencies as may be required to meet certain expenditures to be incurred in the implementation of the Grant Agreement.

(b) The amount of the Grant shall be depósited into the T-Account promptly after the effectiveness of the Grant Agreement. If Italy and Tanzania agree to increase the amount of the Grant, such increased amount shall be deposited into the T-Account in accordance with arrangements to be agreed between Italy and the Association.

Section 1.02. Italy hereby appoints the Association as Administrator of the Grant and authorizes the Association: (a) to hold and disburse the proceeds thereof towards expenditures incurred by Tanzania in accordance with the provisions of this Agreement and of the Grant Agreement; and (b) to enter into such agreements and to do any and all such acts and things as may be necessary or appropriate to fully accomplish the foregoing.

Section 1.03. The Association shall exercise the

same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs and shall have no further responsibility to Italy in respect thereof.

Section 1.04. The Association shall disburse from the T-Account such amounts as from time to time shall be needed to meet the reasonable costs of the importation into Tanzania of goods produced in Italy (and consultant and miscellaneous services associated with such importation) that Italy and Tanzania agree are urgently needed for the development of Tanzania, and to be financed out of the proceeds of the Grant. Disbursements from the T-Account shall be effected on the basis of withdrawal applications for eligible expenditures submitted by Tanzania to the Association in accordance with the Association's normal procedures for withdrawal and disbursement of proceeds of credits made by the Association.

Section 1.05. Except as Italy and the Association shall otherwise agree, each contract for goods to be financed out of the proceeds of the Grant shall be awarded on the basis of comparison of quotations from a list of at least three reputable suppliers of goods produced in Italy in accordance with procedures acceptable to the Association.

Section 1.06. The qualification, experience and terms and conditions of employment of the procurement experts, to be engaged by Tanzania pursuant to Section (4.02) of the Grant Agreement, shall be satisfactory to the Association and to Italy. Such experts shall be selected among Italian nationals in accordance with the principles and procedures satisfactory to the Association on the basis of the "Guidelines for the Use of Consultant by World Bank Borrowers and by the World Bank as Executing Agency" published in August 1981.

Section 1.07. In order to assist in the defrayment of

the costs of administration and other expenses by the Association under this Agreement, the Association may withdraw from the T-Account and pay itself at the time of each deposit into the Italian Special Account (as such term is defined in the Grant Agreement) an amount equivalent to two percent (2%) of the funds deposited.

ARTICLE II

RECORDS; ACCOUNTS

Section 2.01. The Association shall: (a) maintain separate records and accounts in respect of the proceeds of the Grant deposited in and withdrawn from the T-Account; (b) cause such records and accounts to be audited and certified by the Association's external auditors for each fiscal year of the Association that the said proceeds remain in the T-Account; and (c) furnish to Italy a copy of the report of such audit.

ARTICLE III

CONSULTATION

Section 3.01. (a) Italy and the Association shall consult from time to time and at the request of each other on all matters arising out of this Agreement and of other matters of common interest to them in the admnistration of the Grant Agreement.

(b) The Association shall, at the time of any replenishment of the Italian Special Account in accordance with the terms of the Grant Agreement, provide Italy with a summary report of expenditures incurred by Tanzania and financed out of the Italian Special Account.

(c) Italy and the Association shall promptly consult

each other on any proposal to modify materially the Grant Agreement or to suspend or terminate, in whole or in part, withdrawals under such agreement.

ARTICLE IV

EFFECTIVENESS; TERMINATION

Section 4.01. This Agrement shall become effective as of the date the Grant Agreement becomes effective in accordance with its terms and, subject to the provisions of this Article, shall continue in effect until the entire proceeds of the Grant have been withdrawn.

Section 4.02. If at any time it appears to any party that the purposes of this Agreement cannot effectively or appropriately be carried out, the arrangements set forth herein may be terminated at the initative of such party on ninety days (90 days) notice in writing to the other. Upon such termination, unless Italy and the Association otherwise agree, any funds or other property of Italy held hereunder by the Association shall be returned to Italy and the Association's administration shall be considered terminated.

Section 4.03. Promptly after termination of this Agreement, the Association shall furnish to Italy a final report and a financial statement on the T-Account, together with an opinion of the Association's external auditors on such statements.

ARTICLE V

MISCELLANEOUS

Section 5.01. This Agreement may be amended only by

written agreement of the parties hereto.

Section 5.02. Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement and any agreement between the parties contemplated by this Agreement shall be in writing. Such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand or by mail, telegram, cable, telex or rapifax to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address hereinafter specified or at such other address as such party shall have designated by notice to the party giving such notice or making such request.

The addresses so specified are:

For Italy:

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
La Farnesina
Roma, Italy

Telex:
43614620
43614640

For the Association:
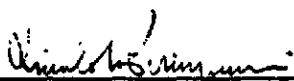
International Development Association
1818 H Street,N.W.
Washington, DC 20433
U.S.A.

Cable address
INDEVAS ,Washington D.C.

Telex:
440098 (ITT)
248423 (RCA)
64154 (WUI)

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto, have signed this Agreement in two copies, one for Italy and the other for the Association.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

by ______________________

Ambassador of Italy in the U.S.A.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

by ______________________

Regional Vice President
Africa

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Premesso che, come del presente programma di cooperazione bilaterale con la Tanzania, l'Italia ha convenuto di impegnare alcuni fondi per crediti per finanziare taluni progetti in Tanzania che verranno scelti dalla Tanzania e dall'Italia;

Premesso che, l'Italia e la Tanzania desiderano utilizzare una parte di detti fondi allo scopo di finanziare un credito da parte dell'Italia alla Tanzania di beni urgentemente necessari prodotti in Italia (e di servizi di consulenza e di vario altro genere connessi a detta importazione) che la Tanzania e l'Associazione convegono sono urgentemente necessari per lo sviluppo della Tanzania;

Premesso che, ai sensi di un accordo del 3 ottobre 1987 (qui di seguito denominato l'Accordo di Credito) tra l'Italia e la Tanzania, l'Italia ha convenuto di concedere un credito alla Tanzania a tale scopo per un ammontare di settanta miliardi di lire italiane (L. 70 miliardi) (qui di seguito denominato il Credito) di cui quarantadue miliardi di lire italiane verranno messi a disposizione nel 1987 e ventotto miliardi di lire italiane nel 1988 in base ai termini e alle condizioni stabiliti nell'Accordo di Credito, e detti fondi devono essere utilizzati parallelamente al credito concesso dall'Associazione alla Tanzania ai sensi dell'Accordo di Credito allo Sviluppo del 21 no-

vembre 1986 tra la Tanzania e l'Associazione per contribuire al finanziamento di un programma di riabilitazione; e

Premesso che, su richiesta dell'Italia, l'Associazione ha convenuto di amministrare il Credito sulla base dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti;

Con il presente Atto le Parti allo stesso convengono quanto segue:

Articolo 1
AMMINISTRAZIONE DEL CREDITO

Sezione 1.01.(a) Ai fini del presente Accordo, l'Italia depositerà il Credito su un conto presso la Banca d'Italia intestato all'Associazione (qui di seguito denominato il Conto - f).
Nella misura necessaria, i fondi nel conto - F saranno liberamente scambiabili da parte dell'Associazione con altre valute così come può essere richiesto per far fronte a certe spese da sostenere nell'attuazione dell'Accordo di Credito.

(b) L'ammontare del Credito sarà depositato sul Conto - f immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Credito. Se l'Italia e la Tanzania convengono di aumentare l'ammontare del Credito, detto ammontare aumentato sarà depositato sul Conto - F in conformità alle intese da concordare tra l'Italia e l'Associazione.

Sezione 1.02. Con il presente atto l'Italia nomina l'Associazione Amministratore del Credito e autorizza l'Associazione:
(a) a detenere e a spendere l'ammontare dello stesso per coprire le spese sostenute dalla Tanzania in conformità alle disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo di Credito; e

(b) ad aderire a tutte le intese e a compiere tutti gli atti necessari o appropriati per realizzare appieno i fini summenzionati.

Sezione 1.03. L'Associazione eserciterà la medesima cura nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente Accordo che esercita nell'amministrazione e nella gestione dei suoi affari e non avrà nessun'altra responsabilità verso l'Italia riguardo le stesse.

Sezione 1.04. L'Associazione preleverà dal Conto - F le somme che di volta in volta saranno necessarie per far fronte ai costi necessari dell'importazione in Tanzania di beni prodotti in Italia (e di servizi di consulenza e di vario altro genere connessi a detta importazione) che l'Italia e la Tanzania convengono sono urgentemente necessari per lo sviluppo della Tanzania,e che sono finanziati con l'ammontare del Credito. Le spese finanziate col Conto - F saranno effettuate sulla base di richieste di prelievo per spese effettuabili presentate dalla Tanzania all'Associazione in conformità alle normali procedure dell'Associazione in materia di prelievo e di spesa degli ammontari dei crediti concessi dall'Associazione.

Sezione 1.05. Salvo diverso accordo tra l'Italia e l'Associazione, ciascun contratto per beni che devono essere finanziati con l'ammontare del Credito sarà assegnato sulla base di un confronto tra le quotazioni di una linea di almeno tre fornitori affidabili di beni prodotti in Italia in conformità alle procedure accettabili per l'Associazione.

Sezione 1.06. Le qualifiche, esperienza, termini e condizioni di impiego degli esperti di approvvigionamento che devono essere assunti dalla Tanzania in conformità alla Sezione (3.03) dell'Accordo di Credito, saranno soddisfacenti per l'Associazione. Detti esperti saranno selezionati tra cittadini Italiani in conformità ai principi e alle procedure soddisfacenti per l'Associazione sulla base degli "Indirizzi fondamentali per l'impiego dei consulenti da parte dei

contraenti di prestito presso la Banca Mondiale e da parte della Banca Mondiale come Agenzia Esecutiva" pubblicati nell'agosto 1981.

Sezione 1.07. per contribuire al rimborso dei costi di amministrazione e di altre spese da parte dell'Associazione ai sensi del presente Accordo, l'Associazione può prelevare dal Conto - F e pagare essa stessa, al momento di ciascun deposito sul Conto Speciale Italiano (come tale termine è definito nell'Accordo di Credito) una somma equivalente al due per cento (2%) dei fondi depositati.

Articolo 2

REGISTRI; CONTABILITA'

Sezione 2.01. L'Associazione:

(a) terrà registri e contabilità separati per l'ammontare del Credito depositato sul e prelevato dal Conto - F.

(b) farà eseguire la revisione di bilancio e farà certificare i registri e la contabilità da parte dei revisori esterni dell'Associazione per ogni anno fiscale dell'Associazione durante il quale detto ammontare rimane nel Conto - F, e

(c) fornirà all'Italia una copia di detta revisione di bilancio.

Articolo 3

CONSULTAZIONE

Sezione 3.01 (a). L'Italia e l'Associazione si consulteranno di volta in volta e su richiesta di ciascuna delle parti riguardo a tute le questioni che scaturiscono dal presente Accordo e ad altre questioni di interesse comune per le Parti nell'amministrazione dell'Accordo di Credito.

Articolo 5

VARIE

Sezione 5.01. Il presente Accordo può essere modificato solo previa intesa per iscritto delle Parti allo stesso.

Sezione 5.02. Qualsiasi notifica o richiesta che si renda necessaria o che si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo e qualsiasi tipo di intesa tra le Parti contemplato dal presente Accordo sarà effettuata per iscritto. Si riterrà che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o fatta quando sara consegnata a mano o tramite posta, telegramma, via cavo, telex o rapi fax alla Parte alla quale si richiede o si consente che venga presentata o fatta all'indirizzo della Parte qui di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avrà designato con una notifica alla Parte che presenta questa notifica o fa una tale richiesta.

Gli indirizzi così specificati sono:

Per l'Italia

Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo	
Ministero degli Affari Esteri	Telex
La Farnesina	43614620
Roma, Italia	43614640

Per l'Associazione

Associazione Internazionale per lo Sviluppo	
1818 h Street N.Y.	
Wasghington D.C. 20433	
United States of America	
Indirizzo telegrafico	Telex
Indevas	440098 (ITT)
Washington D.C.	248423 (RCA)
	64154 (WUI)

(b) L'Associazione, al momento di qualsiasi finanziamento aggiuntivo del Conto Speciale Italiano in conformità ai termini dello Accordo di Credito, fornirà all'Italia una relazione sommaria delle spese sostenute dalla Tanzania finanziate con il Conto Speciale Italiano.

(c) L'Italia e l'Associazione si consulteranno prontamente su qualsiasi proposta per modificare materialmente l'Accordo di Credito o per sospendere o cessare, in tutto o in parte, i prelievi ai sensi del presente Accordo.

Articolo 4

VALIDITA';DENUNCIA

Sezione 4.01; Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entra in vigore l'Accordo di Credito in conformità ai suoi termini e, ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, rimarra in vigore fin quando l'intero ammontare del Credito sarà stato prelevato.

Sezione 4.02. Se in un qualsiasi momento ad una delle parti sembra che i fini del presente Accordo non possono essere raggiunti in modo efficace o appropriato, gli accordi stabiliti possono essere denunciati su iniziativa di ciascuna Parte con una notifica per iscritto di novanta giorni (90 giorni) all'altra Parte.

Ai sensi di detta denuncia, salvo diverso accordo tra l'Italia e l'Associazione, tutti i fondi o qualsiasi altra proprietà dell'Italia detenuti dall'Associazione saranno restituiti all'Italia e l'amministrazione dell'Associazione sarà considerata terminata.

Sezione 4.03. Subito dopo la denuncia dell'Accordo, l'Associazione fornirà all'Italia una relazione finale e un rendiconto finanziario del Conto - F, insiene ad un'opinione degli uditori esterni dell'Associazione su detti rendiconti.

In fede di cne, i sottoscritti a ciò debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo in due copie, una per l'Italia e l'altra per l'Associazione.

Governo della Repubblica Italiana

Da ____
Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti d'America

Assocazione Internazionale per lo Sviluppo

Da ____

Vice Presidente Regionale

Africa

CVII

10 novembre 1987, Roma

Accordo fra Italia e Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) relativo al finanziamento di iniziative nel settore energetico nell'ambito dell'«Energy Sector Management Assistance Programme» (ESMAP) (1).

ACCORDO

WHEREAS pursuant to the agreement dated June 30, 1982, Italy and IBRD are cooperating in the cofinancing of development projects and programs and wish to expand such cooperation to the areas contemplated in this Agreement.

WHEREAS Italy wishes to make available funds on a grant basis for the financing of individual projects in the field of energy, in the framework of the Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP).

WHEREAS IBRD is prepared to utilize such funds on the terms and conditions hereinafter set forth or as otherwise agreed between Italy and IBRD.

NOW THEREFORE the parties hereto have agreed as follows:

Article 1

1. The term "Bank" shall be deemed to refer to IBRD and the term "Loan" shall be deemed to refer to an IBRD loan wherever such terms are used in the following provisions of this Agreement.

2. Italy agrees to make available a grant of one and a half million United States dollars (US$1,500,000), to be used by the Bank during a period of one year from the date hereof, for the financing of the costs of individual projects undertaken in connection with the Bank Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP). At the end of the one year period, or if the initial amount of the grant is fully committed before the expiration of such one year period, the parties shall review the results achieved under this Agreement.

3. The Bank shall select the projects to be financed under this Agreement jointly with the Government of Italy. A joint meeting (Joint Selection Board) will be held in 1987 for the identification of projects to be financed. Previous to these meeting, Italy will provide the Bank with a list of its geographical and sectorial priorities. On the basis of the mentioned list the Bank will operate a first screening of projects which satisfy basic requirements and could then be of interest for the Joint Selection Board. The latter will proceed to further screening and eventual

(1) Entrata in vigore: 10 novembre 1987.

approval of the projects submitted. The total financial requirement of the projects submitted to the Joint Selection Board can exceed the Italian pledge, however the final approval should be confined in the limit of the ceiling set by this Agreement (article 1 item 2). The Bank should provide the documentation for the meeting of the Joint Selection Board at least one month before the meeting itself.

4. Projects will be executed by the Bank in accordance with its standard guidelines and procedures.

5. Taking into account the requirements of projects, the Bank shall give every consideration to Italy's suggestion as to procurement and human resources.

6. The Bank shall be responsible for the execution of the projects and will inform Italy every six months of the progress of individual projects and exact allocation of Italian funds also in the case when these funds join a cofinancing "basket".

7. Italy and the Bank might consult each other from time to time at the request of each other on all matters arising out of this Agreement.

8. The Bank shall exercise the same care in the discharge of its functions under this Agreement as it exercises with respect to the administration and management of its own affairs.

Article 2

1. In the context of this Agreememnt, Italy shall deposit the amount of one million and a half United States dollars (US$1,500,000). For this purpose the Bank shall open a specific account on an Italian bank of its choice. The Bank shall inform Italy within one month from the signature of this Agreement on the name of the bank and the number of the account.

2. The Bank shall withdraw from the account such amounts as from time to time shall be needed to meet costs of projects to be financed pursuant to Article 1 of this Agreement, such withdrawals to be effected through the normal disbursement procedure of the Bank.

3. The Bank may invest and reinvest the funds in the account, pending their disbursement, with a financial institution to be agreed between the parties, and the income therefrom shall be added to the Account. All the accrued interests shall be credited to the Account.

4. The Bank shall maintain separate records and accounts in respect of the funds in the account and the funds disbursed by the Bank pursuant to the provisions of this Agreement. The Bank shall make

such records and accounts available to Italy as Italy may reasonably request.

Article 3

1. This Agreement shall enter into force on the date of its signature. It shall remain in effect unless terminated by any one of the parties with six months prior written notice.

2. Upon termination of this Agreement, unless the parties hereto agree on another course of action, (a) any agreement entered by the Bank with relation to this Agreement shall not be affected by the termination and the Bank shall be entitled to continue withdrawals from the account in respect of such agreements as if this Agreement had not been terminated; and (b) any balance in the account not required to finance the costs of the projects shall be returned to Italy, and the Bank's functions pursuant hereto shall be considered terminated.

3. Promptly after termination of this Agreement, the Bank shall furnish to Italy a final report and a financial statement on the account, together with an opinion of the Bank's external auditors on such statement.

Article 4

1. This Agreement may be amended only by written agreement of the parties hereto.

2. All written communications required or permitted by this Agreement shall be addressed as follows:

   For Italy:

   Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
   Ministero Affari Esteri
   Piazzale della Farnesina

   ROME - Italy

   Telex 610429

For the Bank:
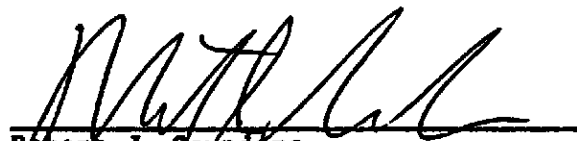
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street N.W.
WASHINGTON D.C. 20433
United States of America

Telex 440098 (ITT)
248423 (RCA)

or

64145 (WUI)

On Behalf of the International Bank for Reconstruction and Development

Robert J. Saunders
Acting Director
Industry and Energy Department

On Behalf of the Government of the Republic of Italy

Patrizio Schmidlin
Director General for Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs,
Rome

Rome, 10 November 1987

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Accordo del 10 novembre 1987 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito "Italia") e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito "BIRD").

PREMESSO CHE, in conformità all'accordo del 30 giugno 1982, l'Italia e il BIRD stanno cooperando nell'ambito del cofinanziamento di progetti e programmi di sviluppo e desiderano espandere tale cooperazione alle aree contemplate nel presente Accordo.

PREMESSO CHE l'Italia desidera mettere a disposizione fondi su una base di credito per il finanziamento di singoli progetti nel campo energetico, nell'ambito del Programma di Gestione e Assistenza al Settore Energetico (ESMAP).

PREMESSO CHE il BIRD è pronto ad utilizzare detti fondi sulla base dei termini e delle condizioni stabilite qui di seguito o altrimenti convenute tra l'Italia e il BIRD.

CON IL PRESENTE ATTO le Parti allo stesso hanno convenuto quanto segue:

Articolo I°

1. Si riterrà che il termine "Banca" si riferisca al BIRD e che il termine "Prestito" si riferisca ad un prestito del BIRD, ogni qual volta detti termini vengano utilizzati nelle disposizioni seguenti del presente Accordo.
2. L'Italia conviene di accordare un credito di un milione e mezzo di dollari USA (US 1. 500.000), da utilizzare da parte della Banca per un periodo di un anno a decorrere dalla data summenzionata, per il finanziamento dei costi dei singoli progetti intrapresi in relazione al Programma di Gestione e Assistenza al Settore Energetico (ESMAP).

Dopo un anno, oppure qualora l'ammontare iniziale del credito sia completamente impegnato prima della scadenza di detto periodo annuale, le Parti riesamineranno i risultati ottenuti ai sensi del presente Accordo.

3. La Banca selezionerà i progetti da finanziare ai sensi del presente Accordo unitamente al Governo Italiano. Una riunione congiunta (Consiglio Congiunto preposto alla Selezione) verra tenuta nel 1987 per l'identificazione dei progetti da finanziare.
Anteriormente a detta riunione, l'Italia fornirà alla Banca un elenco contenente le sue priorità geografiche e settoriali. Sulla base del predetto elenco, la Banca operera un primo vaglio dei progetti che soddisfano le esigenze basilari e potrebbero risultare interessanti per il Consiglio Congiunto preposto alla Selezione. Quest'ultimo procederà ad un ulteriore vaglio e all'eventuale approvazione dei progetti presentati.
L'onere finanziario complessivo previsto da detti progetti sottoposti al Consiglio Congiunto preposto alla Selezione può superare l'impegno italiano, tuttavia l'approvazione finale dovrebbe essere confinata nei limiti del tetto stabilito dal presente Accordo (articolo 1 punto 2). La Banca dovrebbe fonire la documentazione per la riunione del Consiglio Congiunto preposto alla Selezione almeno un mese prima della riunione stessa.
4. I progetti verranno eseguiti dalla Banca in confomità alle sue lineeguida e procedure standard.
5. Prendendo in considerazione le esigenze dei progetti, la Banca presterà la massima attenzione ai suggerimenti da parte italiana in merito all'approvvigionamento e alle risorse umane.
6. La Banca sara responsabile per l'esecuzione dei progetti e informerà l'Italia ogni sei mesi in merito ai progressi dei singoli progetti e al preciso stanziamento dei fondi italiani, anche quando detti fondi vadano ad unirsi ad un'paniere" di co-finanziamento.

7. L'Italia e la Banca possono consultarsi reciprocamente di volta in volta su richiesta di entrambe le Parti in merito a tutte le questioni che sorgono ai sensi del presente Accordo.
8. La Banca eserciterà-nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente Accordo-la stessa cura che essa esercita in merito alla amministrazione e alla gestione dei propri affari.

Articolo 2

1. Ai sensi del presente Accordo, l'Italia depositerà una somma pari ad un milione e mezzo di dollari USA. (US 1.500.000).
   A questo fine, la Banca aprirà un conto specifico presso una banca italiana di sua scelta. La Banca comunicherà all'Italia - entro un mese dalla firma del presente Accordo il nome della banca e il numero del conto stesso.
2. La Banca preleverà da detto conto le somme che di volta in volta si renderanno necessarie per far fronte ai costi dei progetti da finanziare ai sensi dell'Articolo 1 del presente Accordo. Detti prelievi saranno effettuati tramite le normali procedure di esborso della Banca stessa.
3. La Banca puo investire e reinvestire i fondi esistenti sul conto, in attesa che essi vengano spesi, con un istituto finanziario da concordare tra le Parti, e il reddito che se ne ricavera verra aggiunto al Conto. Tutti gli interessi maturati saranno accreditati sul Conto.
4. La Banca terra registri e contabilità separati rispetto ai fondi esistenti sul conto nonchè ai fondi erogati dalla Banca in conformità alle disposizioni del presente Accordo. La Banca metterà a disposizione dell'Italia detti registri e contabilità, sulla base di richieste ragionevoli da parte dell'Italia.

Articolo 3

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma, e rimarrà in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti previa notifica per iscritto sei mesi prima.
2. Con la denuncia del presente Accordo, a meno che le Parti allo stesso non convengano su una diversa linea di azione, (a) nessuna intesa stipulata dalla Banca in relazione al presente Accordo sarà toccata dalla denuncia stessa e la Banca avrà il diritto di continuare i prelievi dal conto - ai sensi di dette intese - come se l'Accordo non fosse stato denunciato; inoltre (b) ogni saldo esistente sul conto non richiesto ai fini del finanziamento dei costi dei progetti sarà restituito all'Italia, e le funzioni della Banca derivanti dall'Accordo stesso saranno considerate terminate.
3. Subito dopo la denuncia del presente Accordo, la Banca fornirà all'Italia una relazione finale e un rendiconto finanziario del Conto, unitamente ad un'opinione degli uditori di bilancio esterni della Banca sul rendiconto stesso.

Articolo 4

1. Il presente Accordo può essere emendato solo previa intesa per iscritto delle Parti allo stesso.
2. Tutte le comunicazioni per iscritto che si rendono necessarie o che si permette di presentare ai sensi del presente Accordo saranno indirizzate come segue:

   Per l'Italia:

   Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

   Ministero Affari Esteri

   Piazzale della Farnesina

   Roma - Italia Telex 610 429

Per la Banca:

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo

1818 H Street New York

Washington D.C. 20433

Stati Uniti d'America

Telex 440 098 (ITT)

248 423 (RCA)

oppure

641 45 (WUI)

Per conto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo

Robert J. Saunders
Direttore Supplemente
Dipartimento per l'Industria
e l'Energia

Per conto del Governo della Repubblica Italiana

Patrizio Schmidlin
Direttore Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Roma

Roma, 10 Novembre 1987

CVIII

19 novembre 1987, Roma

Protocollo fra Italia e Polonia sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica nel settore dell'industria automobilistica (1).

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia

con riferimento all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica, firmato il 17 Gennaio 1974 ed all'Accordo sulla cooperazione economica firmato il 21 Dicembre 1984,

intenzionati ad incrementare la cooperazione economica fra i due Paesi,

tenuto conto dei risultati positivi fino ad ora ottenuti nell'ambito della cooperazione italo-polacca nel campo dell'industria automobilistica e desiderando di svilupparla ulteriormente,

riconoscendo altresì il ruolo fondamentale che la cooperazione nell'industria automobilistica riveste nell'ambito delle relazioni economiche fra l'Italia e la Polonia,

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti esprimono soddisfazione per l'andamento della cooperazione italo-polacca nel settore automobilistico ed in particolare per le intese a lungo termine recentemente raggiunte tra le principali industrie automobilistiche dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare, con tutti i mezzi a loro disposizione e prendendo le iniziative

(1) Entrata in vigore: 19 novembre 1987.

necessarie, lo sviluppo della cooperazione economica nel predetto settore e la realizzazione dei programmi di cooperazione concertati, nell'ambito delle normative in vigore nei rispettivi Paesi.

ARTICOLO 3

Per quanto concerne gli aspetti creditizi le Autorità italiane sono disposte a rilasciare le autorizzazioni necessarie per la concessione dei crediti commerciali previsti per la realizzazione delle intese raggiunte tra le imprese automobilistiche dei due Paesi menzionate nell'articolo 1.

ARTICOLO 4
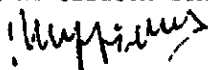
La realizzazione della cooperazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Polonia prevista dal presente Protocollo sarà oggetto, in caso di necessità ed a domanda di una delle Parti Contraenti, di consultazioni nell'ambito della Commissione Mista istituita in virtù dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Polonia sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica firmato a Roma il 17 Gennaio 1974.

ARTICOLO 5
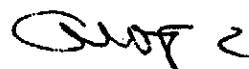
Il presente Protocollo entra in vigore alla data della firma.

FATTO a Roma il 19 Novembre 1987 in due esemplari, ognuno nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA

CIX

9 dicembre 1987, Roma

Protocollo aggiuntivo all'accordo culturale del 12 aprile 1961 fra Italia e Argentina relativo alla cooperazione nel settore sportivo (1).

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

desiderosi di consolidare gli stretti vincoli di amicizia che uniscono i due Paesi,

animati dal desiderio di svilupppare ulteriormente le loro relazioni nel settore sociale,

convinti che lo sport costituisce un mezzo atto a promuovere la conoscenza e la comprensione tra i popoli,

considerato quanto previsto dall'Accordo culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina firmato a Buenos Aires il 12 aprile 1961, e segnatamente dall'art. 9 del medesimo;

tenuto conto di quanto stabilito dal protocollo (par.12) della quarta sessione della Commissione mista per l'applicazione del suddetto accordo,

hanno convenuto quanto segue.

ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione nel settore della formazione e dell'aggiornamento per atleti, tecnici ed esperti. A tale scopo ciascuna delle Parti si impegna a studiare la possibilità di organizzare sul proprio territorio corsi di tirocinio per tecnici ed atleti dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano parimenti all'uopo ad esaminare la possibilità di effettuare scambi di esperti.

Per realizzare l'obbiettivo menzionato nel presente articolo gli organismi competenti delle Parti raggiungeranno specifiche intese.

Organismo competente per la Parte italiana è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., per la Parte argentina

(1) Entrata in vigore: 9 dicembre 1987.

il Segretariato allo Sport del Ministero per la Sanità e l'Azione Sociale.

Onde programmare ed attuare le attività relative verrà creata una Commissione mista composta per la Parte italiana da rappresentanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., per la Parte argentina da rappresentanti del Segretariato allo Sport del Ministero per la Sanità e dell'Azione Sociale con la consulenza del Comitato Olimpico Argentino, per quanto di sua competenza.

ARTICOLO 2

Le Parti si impegnano ad incrementare la loro cooperazione nel settore della promozione dello sport tra i giovani, fornendo particolare sostegno alle iniziative in questo campo delle collettività di connazionali residenti nell'altro Stato, che costituiscono uno dei più fecondi legami fra i due Paesi.

A questo scopo le Parti si impegnano a mettere a disposizione, per quanto possibile, impianti, personale all'uopo abilitato e ogni altro opportuno ausilio per l'esercizio delle attività sopramenzionate.

ARTICOLO 3

Le Parti esamineranno ogni esistente possibilità di agevolare lo scambio di materiale ai fini dell'applicazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della sua firma.

Ciascuna delle Parti potrà denunciarlo.

La denuncia avrà effetto il giorno seguente la scadenza del periodo di sei mesi dalla data in cui è stata notificata all'altra Parte.

Fatto a Roma il 9 dicembre 1987
in duplice esemplare nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Argentina

CX

9 dicembre 1987, Roma

Accordo fra Italia e Argentina per la cooperazione scientifica tecnica ed economica nel settore agricolo (1).

ACCORDO

Premesso che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste della Repubblica Italiana e la Segreteria di Agricoltura, Allevamento e Pesca della Repubblica Argentina, hanno constatato che nelle economie dei due Paesi vi sono concrete possibilità di cooperazione per la migliore utilizzazione degli spazi esistenti in campo agricolo, e hanno espresso la loro intenzione di intensificare, con reciproco interesse, la collaborazione scientifica, tecnica ed economica in detto settore.

Premesso inoltre che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste della Repubblica Italiana e la Segreteria di Agricoltura, Allevamento e Pesca della Repubblica Argentina, d'ora in avanti denominati "le Parti", hanno ravvisato l'opportunità di concludere il presente Accordo di Cooperazione Scientifica, Tecnica ed Economica nel settore agricolo che sarà iscritto, quale "Addendum", all'Accordo di Cooperazione Economica del 12 giugno 1979 ed all'Accordo di Cooperazione Tecnica del 30 settembre 1986.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina hanno convenuto quanto segue.

(1) Entrata in vigore: 9 dicembre 1987.

ARTICOLO 1

Obiettivi

Le due Parti individueranno e svilupperanno dei programmi riguardanti l'assistenza tecnica; l'interscambio di tecnici specializzati, di consulenze ed informazioni tecniche; la organizzazione di visite conoscitive per agricoltori e di soggiorni di tirocinio presso aziende agricole, nonché lo studio e la esecuzione di progetti di comune interesse in campo agricolo, zootecnico, forestale ed agro-industriale.

Gli accordi finora firmati in materia di cooperazione scientifica e tecnica relativi ai temi indicati al successivo Articolo 2, debbono intendersi confermati dal presente Accordo.

ARTICOLO 2

Aree con priorità di cooperazione

I settori di cooperazione di cui al precedente Articolo 1 comprendono le seguenti aree che rivestono un ruolo prioritario, senza pregiudicare l'inclusione di altre che possano essere di comune interesse per le Parti:

1) assistenza nella produzione e certificazione delle sementi;
2) assistenza nella applicazione delle regolamentazioni sanitarie per l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli;

3) biotecnologia applicata nella produzione agricola ed animale;
4) assistenza per la produzione e la commercializzazione di cereali, piante oleaginose, piante aromatiche e medicinali, miele, frutta e ortaggi;
5) pianificazione agricola; sistemi di informazione e di informatica applicata al settore agricolo e dell'allevamento; informazioni sul mercato dei prodotti agricoli, dell'allevamento e derivati; interscambio tecnico, di specialisti e di documentazione tecnica;
6) assistenza per l'organizzazione di associazioni di produttori e di cooperative agricole;
7) organizzazione e sviluppo di parchi e riserve naturali nazionali;
8) gestione delle risorse forestali; vigilanza e controllo antincendio;
9) collaborazione nel settore agro-industriale;
10) controllo della qualità dei prodotti agricoli secondo le norme internazionali vigenti; orientamento della produzione di materie prime di origine agricola e forestale verso gli standard di qualità richiesti dal mercato italiano e dalla Comunità Economica Europea.

ARTICOLO 3

Forme delle attività di cooperazione

Le aree di cooperazione sopra elencate includeranno tra le altre le seguenti attività:

- utilizzazione di risorse umane;
- interscambio di risorse umane;
- interscambio di informazioni scientifiche e tecniche;
- identificazione, elaborazione ed esecuzione di programmi e progetti nel settore agricolo e forestale;
- sviluppo congiunto di ricerche scientifiche;
- interscambio di esperti;
- organizzazione di simposi e conferenze;
- borse di studi di perfezionamento, ecc.

ARTICOLO 4

Piano di lavoro

Al fine di promuovere la cooperazione in virtù del presente Accordo, ambo le Parti istituiranno un Gruppo di lavoro ad hoc.

Il Gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati in numero eguale da ambo le Parti. Esso si riunirà periodicamente, su richiesta di una delle due Parti, alternando la sede di queste riunioni tra i due Paesi.

Gli obblighi del Gruppo di lavoro sono:

- proporre progetti di programmi di cooperazione nei campi menzionati nell'articolo 1), paragrafo 1, e le aree di priorità indicate nell'articolo 2);
- controllare e supervisionare i programmi di cooperazione approvati;
- valutare le attività realizzate nel quadro del presente Accordo, così come i programmi speciali e progetti specifici.

Inoltre, si potranno creare uno o più Sottogruppi di lavoro per sviluppare le attività originate dai programmi speciali e dai progetti specifici entro i campi di cooperazione (Art. 1, par. 1) e le aree con priorità di cooperazione (Art.2).

ARTICOLO 5

Finanziamento

Il finanziamento delle spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo, sarà posto in egual misura a carico di entrambe le Parti, salvo diversa convenzione. Gli eventuali progetti di cooperazione allo sviluppo che saranno individuati dalle due Parti e ritenuti suscettibili di finanziamento ai sensi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica del 30 settembre 1986, saranno sottoposti all'esame del Ministero Affari Esteri italiano da parte della Segreteria per la Cooperazione argentina per essere esaminati nell'ambito della Commissione Mista.

ARTICOLO 6

Interscambio di dati e metodi

Per assicurare che l'informazione economica ed amministrativa sia la più completa possibile, le Parti convengono di cooperare nello scambio di informazioni sui metodi di compilazione e valutazione dei dati riguardanti l'agricoltura, l'allevamento zootecnico, la silvicoltura e l'agroindustria. Si potranno tenere consultazioni periodiche su queste materie a richiesta di una delle due Parti.

ARTICOLO 7

Salvo quanto previsto dall'art. 1, il presente Accordo non pregiudica nè modifica gli Accordi esistenti fra le due Parti o fra i rispettivi Governi.
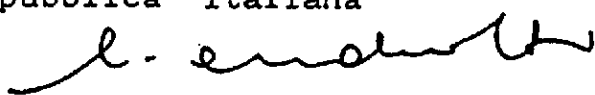
L'Accordo entrerà in vigore dal giorno della firma per la durata di 5 anni, salvo eventuale proroga da convenirsi nelle vigenze degli Accordi esistenti.

Ciascuna delle due Parti potrà comunicare per iscritto all'altra, per via diplomatica, con 6 mesi di preavviso, la decadenza del presente Accordo. Tale decadenza non pregiudicherà le attività in corso del presente Accordo e le Parti disporranno quanto necessario per il completamento di una qualsiasi di dette attività.
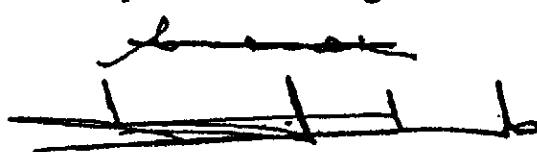
Nessuna delle clausole del presente Accordo pregiudica l'adempimento da parte dei contraenti degli obblighi che ad essi derivano o deriveranno dall'appartenenza ad organismi di integrazione economica.

Fatto a Roma il 9 di Dicembre del 1987 in due esemplari, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Argentina

CXI

9 dicembre 1987, Roma

Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tecnica del 30 settembre 1986 fra Italia e Argentina (1).

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, nel desiderio di incrementare la cooperazione tecnica anche nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico, e allo scopo di concludere un Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 30 settembre 1986, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Alla luce di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione Tecnica, le due Parti individueranno e svolgeranno programmi miranti a dare impulso al "Club Tecnologico Italia - Argentina", che si proporrà i seguenti obiettivi:

a) coordinare la partecipazione di istituzioni e organismi di ricerca, e di aziende private in ambedue i Paesi, agevolando la formulazione, definizione e messa in opera di azioni congiunte di ricerca e progresso scientifico e tecnologico, con particolare riguardo verso l'espansione delle attività produttive.

b) stimolare gli scambi e la collaborazione fra la piccola e media industria di entrambi i Paesi nella cooperazione tecnologica, favorendo così la produzione congiunta.

ARTICOLO 2

Agli effetti citati all'art.1, le due Parti promuoveranno la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente. Il Gruppo di lavoro sarà composto da

(1) Entrata in vigore: 9 dicembre 1987.

rappresentanti designati in egual numero dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, e dalla Sottosegreteria alla Cooperazione Internazionale del Ministero delle Relazioni Estere e del Culto della Repubblica Argentina.

Esso avrà il compito di:

a) Proporre programmi di cooperazione nel campo scientifico e tecnologico, la cui direzione ed esecuzione potrà essere affidata a società private, enti pubblici o altri organismi, ai sensi delle norme vigenti in ciascun Paese.

b) Procedere al controllo supervisione dei programmi di cooperazione approvati.

c) Vagliare le attività svolte nel quadro del presente Protocollo Aggiuntivo.

Fra gli obiettivi indicati, vi sarà per il Gruppo di lavoro quello di poter verificare i progetti presentati da enti e istituzioni pubbliche e private, o da associazioni ed enti da costituire
a tali fini.

ARTICOLO 3

Il Gruppo di lavoro stabilirà il suo piano di attività e si avvarrà di unità tecniche di esperti, operanti sul territorio dell'uno o dell'altro Stato nell'ambito delle rispettive legislazioni.

Il Gruppo di lavoro agirà in stretto raccordo con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, per l'Italia, e con la Sottosegreteria alla Cooperazione Internazionale del Ministero delle Relazioni Estere e del Culto, per l'Argentina.

ARTICOLO 4

Le Parti, anorma di quanto previsto dalle rispettive legislazioni, garantiranno tutta l'assistenza

possibile alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente Protocollo Aggiuntivo, estendendo ad esse i privilegi e le esenzioni volute, per gli esperti di entrambi i Paesi, dall'Accordo di Cooperazione Tecnica del 30 settembre 1986.

ARTICOLO 5

Nessuna delle clausole del presente Protocollo Aggiuntivo verrà a pregiudicare l'adempimento, ad opera delle Parti, degli obblighi derivanti dall'appartenenza ad associazioni o organismi di integrazione economica.

ARTICOLO 6
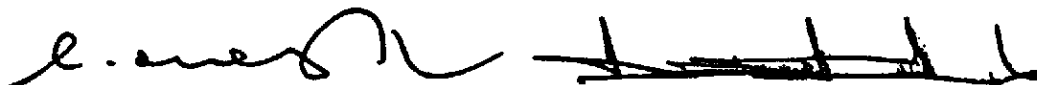
Il presente Protocollo Aggiuntivo avrà una durata di tre anni, rinnovabile tacitamente, fatta salva la denuncia di una delle Parti, con un preavviso di almeno sei mesi sulla data di scadenza.

La denuncia del presente Protocollo Aggiuntivo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi da esso derivanti in epoca anteriore alla denuncia.

Fatto a Roma, il nove dicembre millenovecentottantasette, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

88A0015

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*.

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651913) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.